SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 3 febbraio 2012

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. **227**.

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Visti i regolamenti (CE) n. 363/2004 e n. 364/2004 recanti modifiche rispettivamente al regolamento (CE) n. 68/2001 e al regolamento (CE) n. 70/2001, che in allegato riportano, ai fini della definizione delle piccole e medie imprese, l'estratto della raccomandazione 2003/361/CE;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

Visto l'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese ed, in particolare, l'articolo 2;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Sentite le associazioni imprenditoriali;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

AMBITO DI RIFERIMENTO

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005. Le imprese attestano l'appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Art. 2.

Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:

a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;

b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera *e)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.

Art. 3.

Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta all'autorità competente un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate:

a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;

b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;

c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;

d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;

e) la localizzazione dello scarico.

2. La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 4.

Semplificazione della documentazione di impatto acustico

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

Capo IV

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 5.

Sportello unico per le attività produttive

1. Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, previa intesa con la Conferenza Unificata, è adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione.

Art. 6.

Monitoraggio

1. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico e i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, in collaborazione con la Conferenza Unificata e con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

ROMANI, *Ministro per lo sviluppo economico*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 187
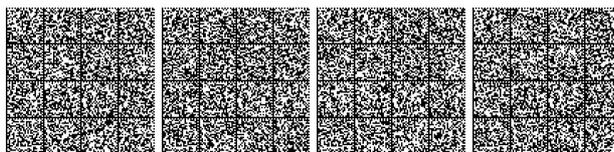
ALLEGATO *A*

(previsto dall'articolo 2)

Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

Tabella 1.

	Parametro/sostanza	*Unità di misura*	*Valore limite di emissione*
1	*Portata*	*mc/giorno*	*≤15*
2	*pH*		*5,5-9,5*
3	*Temperatura*	*C°*	*≤ 30*
4	*Colore*		*Non percettibile con diluizione 1 : 40*
5	*Materiali grossolani*		*Assenti*
6	*Solidi Sospesi Totali*	*mg/l*	*≤ 700*
7	*BOD5 (come ossigeno)*	*mg/l*	*≤ 300*
8	*COD (come ossigeno)*	mg/l	≤700
9	*Rapporto COD / BOD5*		*≤ 2,2*
10	*Fosforo totale (come P)*	*mg/l*	*≤ 30*
11	*Azoto ammoniacale (come NH4)*	*mg/l*	*≤ 50*
12	*Azoto nitroso (come N)*	*mg/l*	*≤ 0,6*
13	*Azoto nitrico (come N)*	*mg/l*	*≤ 30*
14	*Grassi e oli animali/vegetali*	*mg/l*	*≤ 40*
15	*Tensioattivi*	*mg/l*	*≤20*

Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali.
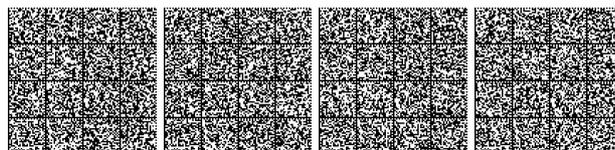
Tabella 2.

Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche

	ATTIVITA'
1	Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
2	Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
3	Attività ricreativa
4	Attività turistica non ricettiva
5	Attività sportiva
6	Attività culturale
7	Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare
8	Attività informatica
9	Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m^3 al momento di massima attività
10	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
11	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio
12	Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività.
13	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
14	Bar, caffé, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche-bottiglierie con somministrazione
15	Asili nido, istruzione primaria e secondaria dì primo e secondo grado, istruzione universitaria
16	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
17	Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali).

18	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
19	Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate.
20	Vendita al minuto di generi di cura della persona
21	Palestre
22	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno.
23	Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori dì analisi e ricerca
24	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
25	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione.
26	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
27	Agenzie di viaggio
28	Call center
29	Attività di intermediazione assicurativa
30	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
31	Riparazione di beni di consumo
32	Ottici
33	Studi audio video registrazioni
34	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
35	Liuteria.
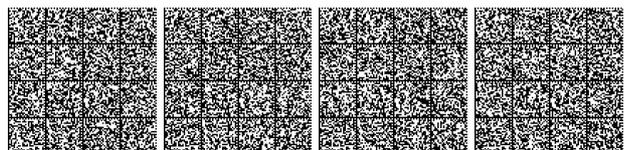
ALLEGATO *B*

(previsto dall'articolo 4)

Categorie di attività di cui all'articolo **4**, comma 1

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
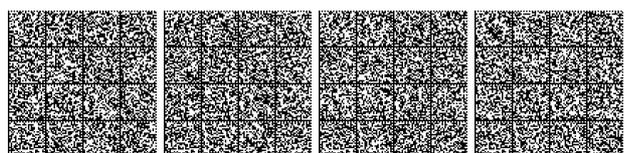
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O. :

« 2. - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— La legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 1995, n. 254, S.O.

— Il regolamento (CE) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004 (Modifica del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione), è pubblicato nella G.U.U.E. 28 febbraio 2004, n. L 63.

— Il regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 (Modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo), è pubblicato nella G.U.U.E. 28 febbraio 2004, n. L 63.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

— Si riporta il testo degli articoli 25 e 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133:

«Art. 25. *(Taglia-oneri amministrativi)* - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-*ter* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.

2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attività di misurazione in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e le amministrazioni interessate per materia.

3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1. Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo

volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.

5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è delegato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese è data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.

7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.»

«Art. 38. *(Impresa in un giorno)* - 1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e)*, *m)*, *p)* e *r)*, della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera *c)* e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a-*bis*) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall' articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera *a)* del presente comma;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera *a)*, esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

3-*bis*. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.

3-*ter*. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie.
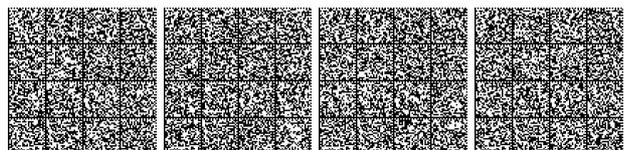
4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera *c)*, e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'articolo 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122:

«4-*quater*. - Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all' articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-*bis* e 20-*ter* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate;

c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;

f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 2010, n. 229, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)* - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005:

«Art. 2. - 1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita *PMI)* è costituita da imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati, e

b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'àmbito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

a) ha meno di 50 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'àmbito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4. I due requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

5. Ai fini del presente decreto:

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
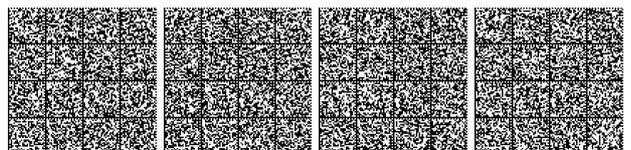
6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:

a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera *a)*.

7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.».

— Si riporta il testo dell'articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:

«Art. 46. *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-*bis*) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.».

Note all'art. 2:

— Per il riferimento all'Allegato 5 del citato decreto legislativo n.152 del 2006, vedasi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 101, comma 7, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«7. - Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;

f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 124 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 124. *(Criteri generali)* - 1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.

3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.

4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito.

5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di ambito.

6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.

7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.

8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.

9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.

10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.

12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.».

— Si riporta il testo degli articoli 47 e 108 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:

«Art. 47. *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. - 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.»

«Art. 108. (*Scarichi di sostanze pericolose)*. - 1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l'autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.

6. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 8 della citata legge n. 447 del 1995:

«Art. 8. *(Disposizioni in materia di impatto acustico)* - 1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349 , ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 , e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;

c) discoteche;

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
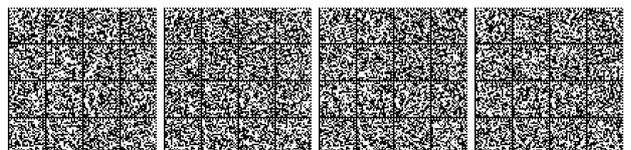
e) impianti sportivi e ricreativi;

f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

3-*bis*. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *l)*, della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 1997, n. 280, S.O.

Note all'art. 5:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160, vedasi nelle note alle premesse.

12G0013

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 20 gennaio 2012.

Adozione del Piano antincendi boschivi (piano *AIB)* del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano con periodo di validità 2009-2013.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «Piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato», che andrà a costituire una sezione del Piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile recante le linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo Schema di Piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette statali - Parchi nazionali - Revisione 2009, predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB per i parchi nazionali;

Vista la nota prot. n. 2172 del 23 settembre 2009 dell'Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano con cui viene trasmesso alla Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Piano AIB pluriennale 2009-2013;

Vista la nota prot. 4255 posiz. V del 9 dicembre 2009 del Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 3ª contenente il parere sfavorevole per il Piano AIB 2009-2013 pervenuto con la citata nota dell'Ente parco del 23 settembre 2009;

Vista la nota prot. DPN-2009-27688 del 24 dicembre 2009 con la quale la Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra il suddetto parere sfavorevole del Corpo forestale dello Stato all'Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano e chiede di voler provvedere ad apportare le dovute integrazioni e correzioni al Piano AIB 2009-2013;
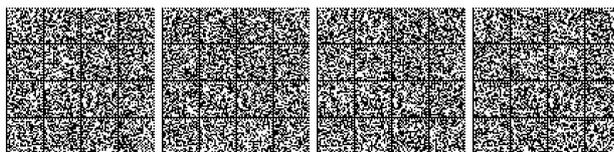
Vista la nota prot. n. 2160 del 2 luglio 2010 dell'Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano con cui viene trasmesso alla Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Piano AIB 2009-2013 contenente le modifiche e integrazioni richieste nel precedente parere sfavorevole del CFS;

Vista la nota prot. DPNM-2011-0002967 del 9 febbraio 2011 della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la quale si chiedono all'Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano ulteriori integrazioni al Piano AIB 2009-2013;

Vista la nota prot. n. 374 del 24 febbraio 2011 dell'Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano con cui viene trasmesso alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Piano AIB 2009-2013 contenente le integrazioni richieste dalla suddetta DPNM oltre a quelle già apportate su richiesta del Corpo forestale dello Stato;

Visto il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2009-2013 dall'Ente parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano pervenuto con la citata nota dell'Ente parco prot. n. 374 del 24 febbraio 2011;

Vista la nota prot. 1040 posiz. V dell'11 aprile2011 del Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 3ª con cui, previa verifica delle modifiche apportate al Piano come richiesto con il precedente parere dello stesso CFS, si esprime il parere favorevole per il Piano AIB 2009-2013, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota prot. DPNM-2011-0008851 del 21 aprile 2011 con la quale la Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra il Piano AIB con periodo di validità 2009-2013 relativo al Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano e chiede alla regione Toscana e alla regione Emilia-Romagna l'intesa per l'inserimento di detto Piano AIB nel Piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota prot. AOO-GRT 119798/6.70.40.10 del 10 maggio 2011 della regione Toscana - Direzione generale competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze - Area di coordinamento sviluppo rurale - Settore programmazione agricola forestale, con la quale si comunica che il Piano suddetto entrerà immediatamente a far parte del Piano regionale AIB, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota prot. PG.2011.0292688 del 1° dicembre 2011 della regione Emilia-Romagna - Servizio parchi e risorse forestali, con la quale si comunica l'intesa al Piano AIB 2009-2013 del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Decreta:

Articolo unico

Viene adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000 n. 353, il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano *AIB)*, con validità 2009-2013, predisposto dal Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano ricadente nel territorio della regione Toscana e della regione Emilia-Romagna.

Roma, 20 gennaio 2012

Il Ministro: CLINI

12A01121

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° dicembre 2011.

Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, comma 4 del decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 che prevede che, al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei flussi di credito per gli investimenti a medio lungo-termine delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, possano essere emessi «Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale» (di seguito «Titoli»);

Visto l'art. 2, comma 7, lettera *c)* del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che prevede che ai Titoli non si applichi l'aliquota fiscale prevista al precedente comma 6 del citato decreto-legge;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche (Testo unico bancario - *TUB)*, e in particolare l'art. 12 che disciplina l'emissione di obbligazioni e altri titoli di raccolta delle banche;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»);

Decreta:

Art. 1.

Processo di emissione

1. I soggetti interessati all'emissione dei Titoli sono banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia.

2. I Titoli emessi ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 non sono strumenti finanziari subordinati, né irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione di Banca d'Italia di cui all'art. 12, comma 7 del decreto legislativo n. 385/1993, né altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza.

3. Tra i 30 giorni ed i 20 giorni precedenti l'emissione o l'inizio del periodo di offerta, l'emittente comunica alla Consob – in via informatica – l'intenzione di emettere i Titoli indicandone l'ammontare massimo, la data di emissione ovvero il periodo di offerta che comunque non può essere superiore a 60 giorni e le caratteristiche. La comunicazione è accompagnata da adeguata documentazione che mostri il rispetto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 8, comma 4, lettera *e)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. Il livello di patrimonio di vigilanza rilevante è quello di base (Tier 1) risultante dal più recente bilancio di esercizio pubblicato ovvero dalla più recente situazione semestrale, se pubblicata. Le banche straniere che intendono emettere i Titoli dovranno produrre idonea documentazione dell'Autorità di vigilanza locale contenente le informazioni relative ai requisiti dimensionali di cui all'art. 8, comma 4, lettera *e)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.

4. Le comunicazioni di cui al comma 3 sono considerate secondo l'ordine cronologico di ricezione. La Consob verifica che, sulla base delle informazioni acquisite di cui al comma 3, l'ammontare dei Titoli da emettere consenta il rispetto dei requisiti di cui all'art. 8, comma 4, lettera *d)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. Se entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 3 la Consob non informa l'emittente di eventuali ostacoli all'emissione ovvero non richiede chiarimenti o ulteriori informazioni allo stesso, quest'ultimo è autorizzato a procedere nell'ambito dei limiti comunicati: tali importi impegnano l'ammontare complessivo di Titoli di cui all'art. 8, comma 4, lettera *d)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.

5. Entro 5 giorni successivi alla chiusura del periodo di offerta, l'emittente comunica – in via informatica – alla Consob l'ammontare di Titoli emessi. La comunicazione è accompagnata da apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alla sussistenza dei requisiti inerenti alle caratteristiche dei soggetti sottoscrittori i Titoli di cui all'art. 8, comma 4, lettera *b)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.

6. La Consob pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei nominativi degli emittenti e dei controvalori di Titoli emessi, riferiti per ciascun anno all'arco temporale 1° gennaio – 31 dicembre. Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, la Consob provvede all'aggiornamento dell'elenco pubblicato.

7. Restano ferme tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di strumenti finanziari emessi dalle banche e le regole in materia di distribuzione previste dalle Direttive 2004/39/CE e 2006/73/CE (MiFID: Markets in Financial Instruments Directive) e dalle disposizioni attuative e di recepimento.

8. Nel caso di Prospetti di Base approvati dalla Consob ed in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto ministeriale, l'emittente dovrà rappresentare all'atto della pubblicazione delle pertinenti condizioni definitive le informazioni aggiuntive rivenienti dalla peculiarità dei Titoli ed, in particolar modo, gli aspetti inerenti al regime fiscale applicabile e al rendimento effettivo su base annua al lordo e al netto dell'imposta prevista all'art. 8, comma 4, lettera *c)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 in regime di capitalizzazione composta.

Art. 2.

Controlli e monitoraggio

1. Per ciascun soggetto emittente i Titoli, i flussi incrementali di impieghi a medio-lungo termine verso le piccole e medie imprese, definite sulla base delle classificazioni usualmente utilizzate dai singoli emittenti coerentemente con la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) devono essere nel periodo di vita del Titolo almeno pari alla raccolta realizzata mediante l'emissione dei Titoli. Il soggetto emittente, successivamente alla prima emissione di Titoli, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro la definizione da applicare.

2. A fini di monitoraggio, entro il 28 febbraio di ciascun anno successivo a quello di emissione con comunicazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro l'emittente autocertifica il flusso incrementale di impieghi a medio-lungo termine verso le piccole e medie imprese registrato nell'anno solare precedente.

3. Nel caso in cui il soggetto emittente, al termine del periodo di vita del Titolo, non abbia incrementato gli impieghi di cui al comma 1 di un ammontare almeno pari al valore del Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro pubblica in un'apposita sezione del proprio sito internet il nominativo dello stesso indicando che non ha rispettato i requisiti previsti al comma 1.

4. In prossimità dei limiti di cui all'art. 8, comma 4, lettera *d)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, la Consob provvede ad informare il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – che comunica il raggiungimento dell'importo nominale complessivo massimo annuo di Titoli emettibili.
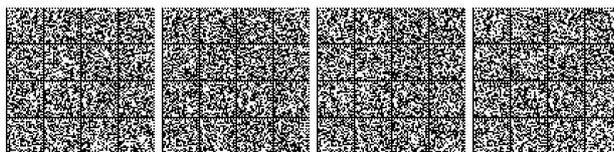
5. Al fine di garantire in ogni caso il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, i benefici a favore delle piccole e medie imprese del mezzogiorno che effettivamente derivano dai finanziamenti di cui all'art. 2, comma 1, sono fruiti nel rispetto dei limiti e delle condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»).

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º dicembre 2011

Il Ministro: MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 203

12A01164

DECRETO 19 gennaio 2012.

Ripartizione delle risorse da assegnare per l'anno 2010 per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2000, n. 353, per lo svolgimento da parte delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, concernente «Legge quadro in materia di incendi boschivi» e, in particolare, l'art. 12, comma 2, il quale prevede il trasferimento statale in favore delle regioni della somma di lire 20 miliardi annue nel triennio 2000-2002, per lo svolgimento di funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale;

Visto il comma 3 dell'art. 12 della citata legge n. 353/2000 il quale prevede che:

a decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle suindicate funzioni si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

che la ripartizione delle risorse tra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge n. 353/2000;

Considerato che sulla base di quanto previsto dalla tabella *C)* allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), sul cap. 2820/Mef è stato iscritto per l'anno finanziario 2010 lo stanziamento di euro 7.911.000,00 in relazione alle disposizioni di cui alla citata legge quadro in materia di incendi boschivi;

Considerato che, ai sensi del più volte richiamato art. 12, comma 2, il predetto finanziamento deve essere ripartito, per la metà, in proporzione al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e, per l'altra metà, in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con nota n. DPC/RIA/0009508 del 8 febbraio 2011 ha provveduto a trasmettere i dati concernenti la ripartizione del finanziamento 2010, elaborati sulla base dei criteri stabiliti dal vigente art. 12, comma 2, della legge n. 353/2000, tenendo conto del prospetto delle superfici percorse dal fuoco e dei dati relativi all'Inventario forestale nazionale del Corpo forestale dello Stato;

Ritenuto che sia necessario provvedere, sulla base dei dati come sopra acquisiti, alla ripartizione in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano della somma complessiva di euro 7.911.000,00 in relazione alle predette finalità, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre, n. 386;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 ottobre 2011;

Decreta:

1. Il finanziamento autorizzato per l'anno 2010 dalla tabella *C)* allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) per euro 7.911.000,00 come specificato nelle premesse, per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2000, n. 353, per lo svolgimento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, è ripartito secondo quanto indicato nell'allegata tabella, che forma parte integrante del presente provvedimento.

2. Gli importi individuati con riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano sono resi indisponibili ai sensi dei commi 109 e 126 dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Roma, 19 gennaio 2012

Il Ministro: MONTI
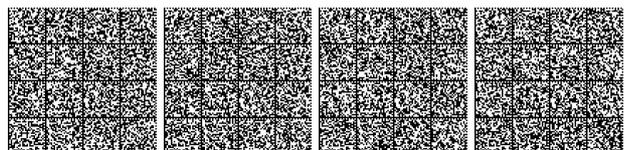
ALLEGATO

STANZIAMENTO ANNO 2010 – RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI RECATI DALLA LEGGE 353/2000

REGIONE	SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO							I.F.N. Superficie totale forestale	% Superficie Boscata	Sup. forestale/sup. boscata percorsa dal fuoco	Ripartizione fondi riferita a superficie forestale	Ripartizione fondi ulteriore quota	Totale fondi spettanti a ciascuna Regione
	2005	2006	2007	2008	2009	Totali	Media						
Piemonte	1.192	798	2.139	698	286	5.113	1.023	940.116	8,98	919,3	€ 355.253,50	€ 70.940,87	€ 426.194,37
Valle d'Aosta	275	64	4	6	2	351	70	105.928	1,01	1.509,6	€ 40.028,35	€ 116.492,63	€ 156.520,98
Lombardia	448	253	666	597	268	2.232	446	665.703	6,36	1.491,3	€ 251.557,60	€ 115.080,72	€ 366.638,32
Trentino-Alto Adige	60	4	124	1	4	193	39	779.705	7,45	20.200,7	€ 294.636,97	€ 1.558.806,84	€ 1.853.443,82
Veneto	6	34	67	15	30	152	30	446.856	4,27	14.711,8	€ 168.859,12	€ 1.135.252,30	€ 1.304.111,42
Friuli Venezia Giulia	13	225	97	13	198	546	109	357.224	3,41	3.269,4	€ 134.988,74	€ 252.288,97	€ 387.277,72
Liguria	3.380	1.148	2.485	411	1.489	8.913	1.783	375.134	3,58	210,5	€ 141.756,62	€ 16.239,73	€ 157.996,35
Emilia-Romagna	80	86	409	85	69	729	146	608.818	5,82	4.174,6	€ 230.061,75	€ 322.134,78	€ 552.196,52
Toscana	525	390	809	452	1.407	3.583	717	1.151.539	11,00	1.607,1	€ 435.146,58	€ 124.015,83	€ 559.162,41
Umbria	215	84	1.007	137	44	1.487	297	390.255	3,73	1.312,3	€ 147.470,58	€ 101.263,24	€ 248.733,83
Marche	22	71	3.966	28	38	4.125	825	308.076	2,94	373,4	€ 116.416,57	€ 28.814,06	€ 145.230,62
Lazio	2.498	1.024	8.690	1.701	1.802	15.715	3.143	605.859	5,78	192,8	€ 228.943,59	€ 14.874,60	€ 243.818,19
Abruzzo	156	158	10.271	291	104	10.980	2.196	438.590	4,19	199,7	€ 165.735,54	€ 15.411,33	€ 181.146,87
Molise	101	56	1.249	319	75	1.800	360	148.641	1,42	413,0	€ 56.168,85	€ 31.867,63	€ 88.036,48
Campania	1.177	1.015	18.699	2.936	4.881	28.708	5.742	445.274	4,25	77,6	€ 168.261,31	€ 5.984,50	€ 174.245,81
Puglia	931	992	9.955	4.212	1.527	17.617	3.523	179.040	1,71	50,8	€ 67.656,11	€ 3.921,16	€ 71.577,27
Basilicata	711	562	3.617	2.327	651	7.868	1.574	356.426	3,41	226,5	€ 134.687,19	€ 17.478,41	€ 152.165,60
Calabria	2.889	2.834	24.806	10.236	4.114	44.679	8.936	612.931	5,86	68,6	€ 231.615,98	€ 5.293,06	€ 236.909,03
Sicilia	3.815	4.682	15.330	4.041	1.801	29.669	5.934	338.171	3,23	57,0	€ 127.788,95	€ 4.397,78	€ 132.186,72
Sardegna	3.176	1.903	12.213	1.767	12.270	31.329	6.266	1.213.250	11,59	193,6	€ 458.466,10	€ 14.941,55	€ 473.407,65
Totali	21.470	16.383	116.602	30.273	31.060	215.788	43.158	10.467.536	100,00	51.259,5	€ 3.955.500,00	€ 3.955.500,00	€ 7.911.000,00

ANNO 2010 – RIPARTIZIONE FINANZIAMENTI RECATI DALLA LEGGE 353/2000

PROVINCIA	2005	2006	2007	2008	2009	totali	media	I.F.N. Superficie totale forestale	%Superficie Boscata	Sup. forestale/sup. boscata percorsa dal fuoco	Ripartizione fondi riferita a superficie forestale	Ripartizione fondi ulteriore quota	Totale fondi spettanti a ciascuna provincia
Trento	47	2	123	1	4	177	35	407.531	52,3	11.512,8	€ 484.372,82	€ 83.472,24	€ 567.845,05
Bolzano	13	2	1	0	0	16	3	372.174	47,7	116.304,4	€ 442.349,09	€ 843.249,67	€ 1.285.598,77
Totali	60	4	124	1	4	193	39	779.705	100,0	127.817,2	€ 926.721,91	€ 926.721,91	€ 1.853.443,82

12A01122

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 gennaio 2012.

Adozione dello schema del prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'art. 227 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale;

Considerato che il citato art. 16, comma 26, ultimo periodo, dispone che con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, adotta uno schema tipo del prospetto del citato elenco;

Considerato che occorre provvedere alla predisposizione del predetto schema-tipo;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 3 novembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Schema-tipo del prospetto

È adottato lo schema tipo del prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali, riportato in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Trasmissione e pubblicazione del prospetto

Il prospetto, che elenca le spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, va allegato al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro dieci giorni dall'approvazione del predetto rendiconto. Entro lo stesso termine, l'elenco è pubblicato nel sito internet dell'ente locale.

Art. 3.

Predisposizione e sottoscrizione del prospetto

Il prospetto è compilato a cura del segretario dell'ente e del responsabile di servizi finanziari e sottoscritto dai predetti soggetti oltre che dall'organo di revisione economico finanziario.

Art. 4.

Decorrenza per l'effettuazione degli adempimenti

Gli adempimenti di cui al presente decreto si applicano a partire dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2012

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il Vice Ministro delegato
GRILLI

ALLEGATO

SCHEMA TIPO DEL PROSPETTO

(Denominazione dell'ente) ……………………………………………….

Provincia di ……………………………………………….

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 20____

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n. _____________del ________ *(Indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulti adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)*
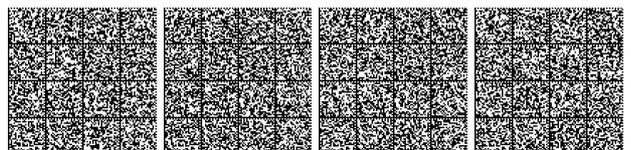
SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 20___________ [1]

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa *(euro)*
Totale delle spese sostenute		

DATA______________

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

TIMBRO ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

-- --

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO [2]

----

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.

12A01165
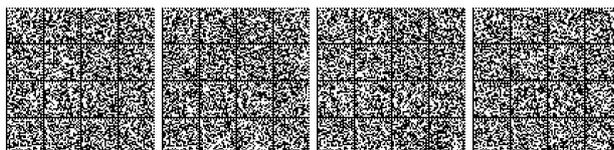
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 gennaio 2012.

Abilitazione all'Istituto «Ce.P.A.T. (Centro Partenopeo di Analisi Transazionale, Psichiatria e Psicologia di Gaudieri M. e C.)» ad istituire e ad attivare nella sede di Napoli un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Ce.P.A.T. (Centro Partenopeo di Analisi Transazionale, Psichiatria e Psicologia di Gaudieri M. e C.)» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Napoli - Via Filippo Palizzi, 25 e via Traversa Sanseverino all'Arenella, 8, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 14 unità e, per l'intero corso, a 56 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del regolamento nella seduta del 18 febbraio 2011;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nella riunione del 12 dicembre 2011 trasmessa con nota prot. 730 del 23 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Ce.P.A.T. (Centro Partenopeo di Analisi Transazionale, Psichiatria e Psicologia di Gaudieri M. e C.)» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Napoli - Via Filippo Palizzi, 25 e via Traversa Sanseverino all'Arenella, 8 - ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 14 unità e, per l'intero corso, a 56 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2012

Il direttore generale: LIVON

12A01042

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 ottobre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tomcato».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 21 settembre 2010 presentata dall'Impresa Probelte S.A. con sede legale in Espinardo (Murcia) - Spagna, Ctra de Madrid Km 384,6 - P.I. El Tiro, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Tomcato contenente la sostanza attiva glifosate;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;
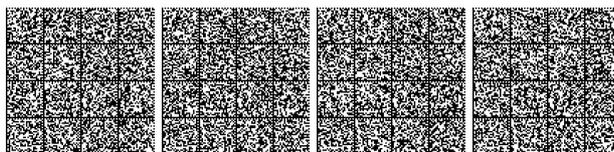
Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Industrias Afrasa S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del proprio prodotto fitosanitario prodotto fitosanitario Seccherba 360;

Considerato che l'impresa sopra citata ha concesso specifico accesso al Dossier di Allegato III, di cui al decreto legislativo n. 194/1995, all'Impresa Probelte S.A. per la registrazione del prodotto fitosanitario Tomcato;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 25 agosto 2011, prot. n. 27871 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 23 settembre 2011 da cui risulta che l'Impresa Probelte S.A. ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Tomcato fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Probelte S.A. con sede legale in Espinardo (Murcia) - Spagna, Ctra de Madrid Km 384,6 - P.I. El Tiro, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Tomcato con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 100 - 200 - 250 - 500; L 1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 25 - 50.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Probelte S.A. - Ctra de Madrid Km 384,6 - P.I. El Tiro - 30100 Espinardo (Murcia) - Spagna.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15056.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

TOMCATO

(Concentrato solubile)

ERBICIDA SISTEMICO DI POST-EMERGENZA

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione	
GLIFOSATE acido puro (da sale isopropilamminico)	**g. 31,18 (=360 g/L)**
Coformulanti q.b. a	g. 100

Partita n°

Contenuto: 100-200-250-500 mL
1-2-5-10-20-25-50 L

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PROBELTE S.A.

CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO - 30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA

Tel. +34 968 307 250

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:

PROBELTE S.A. **- CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO** - 30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA

DISTRIBUITO DA:

Chemia SpA - Via Statale, 327 - 44047 Dosso - S.Agostino – Ferrara – Tel. +39 (0) 532/848477
Terranalisi Srl - via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE) – Tel. 051/6836207
Rocca Frutta s.r.l. - Via Ravenna, 1114 Loc. Gaibana - 44124 Ferrara (FE) – Tel. +39 0532 718186

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

TOMCATO è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti. Il prodotto viene assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici e agli organi perennanti. Dopo alcuni giorni si ha ingiallimento e arrossamento delle infestanti e successivo disseccamento.

CAMPI D'IMPIEGO

Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco, purchè ben lignificato: vite, agrumi, melo, pero, noce, olivo.

Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco, anche se ben lignificato: drupacee, mandorlo, pioppo, actinidia e nocciolo.

Colture da diserbare esclusivamente utilizzando attrezzature selettive (lambenti, umettanti o a goccia): carciofo, fava, pisello, fagiolino, patata, pomodoro, melanzana, carota, barbabietola da zucchero, soia, mais (solo interfila), erba medica, prati, rosa; vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.

Colture da diserbare prima dell'emergenza: asparago.

Terreni in assenza della coltura (fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, sorgo, girasole, cotone, colza, soia, riso, prati, vivai): prima della semina o del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse; effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.

Aree non destinate alla coltivazione: Aree rurali ed Industriali, Aree ed opere civili, sedi ferroviarie. Argini di canali, fossi e scoline in asciutta.

DOSI D'IMPIEGO

Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata.

Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1-2 L/100 litri d'acqua sulle annuali/biennali e di 2-5 L/100 litri d'acqua sulle perenni. Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi e le modalità d'impiego raccomandate dal produttore.

Di seguito sono indicate le dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti (in presenza di ulteriori specie effettuare prima piccole prove di saggio).

Annuali e biennali

1,5 - 4 L/ha: *Alopecurus spp.* (Coda di topo), *Avena spp.* (Avena selvatica), *Hordeum murinum* (Orzo selvatico), *Lolium spp.* (Loietto), *Mercurialis spp.* (Mercorella), *Poa spp.* (Fienarola), Riso crodo, *Amni majus* (Sedano selvatico), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Calendula spp.* (Calendula), *Chenopodium sp.* (Farinaccio), *Orobanche spp.* (Succiamele), *Portulaca spp.* (Porcellana), *Raphanus spp.* (Ravanello selvatico), *Senecio spp.* (Senecio), *Sinapis spp.* (Senape), *Stellaria spp.* (Centocchio), *Veronica spp.* (Veronica)

Perenni

4 – 5 L/ha: *Agropyron repens* (Agropiro), *Carex spp.* (Carice), *Cirsium arvense* (Stoppione), *Euphorbia spp.* (Euforbia), *Glyceria spp.* (Gliceria), *Hipericum spp.* (Erba San Giovanni), *Laersia oryzoides* (Serla), *Phalaris spp.* (Scagliola), *Rumex spp.* (Romice), *Sonchus spp.* (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorgo selvatico)

5 – 7 L/ha: *Alisma spp.* (Mestolaccio), *Asfodelus spp.* (Asfodelo), *Butomus spp.* (Fiorone), *Cyperus spp.* (Zigolo), *Ferula spp.* (Ferula), *Junchus spp.* (Giunco), *Nardus spp.* (Cervino), *Scirpus spp.* (Scirpo), *Sparganium spp.* (Sparganio), *Tussilago spp.* (Farfaraccio)

8 – 10 L/ha: *Agrostis spp.* (Cappellini), *Allium spp.* (Aglio), *Artemisia spp.* (Artemisia), *Arundo spp.* (Canna), *Cynodon spp.* (Gramigna), *Eracleum spp.* (Panece), *Glechoma spp.* (Edera), *Oxalis spp.* (Acetosella), *Paspalum spp.* (Gramignone), *Phragmites spp.* (Cannuccia di palude), *Pteridum spp.* (Felce), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Rubus spp.* (Rovo), *Tipha spp.* (Tifa), *Urtica spp.* (Ortica)

10 L/ha: *Aristolochia spp.* (Aristolochia), *Clematis spp.* (Clematide), *Convolvulus spp.* (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica)

Arbusti

4 – 6 L/ha: *Acer spp.* (Acero), *Fraxinus spp.* (Frassino), *Genista spp.* (Ginestra), *Salix spp.* (Salice), *Sambucus spp* (Sambuco), *Vaccinum spp.* (Mirtillo)

10 L/ha: *Calluna spp.* (Grecchia), *Cistus spp.* (Cisto), *Erica spp.* (Erica), *Lonicera spp.* (Caprifoglio).

OLIVO: Il prodotto può essere impiegato per il diserbo dell'olivo (preparazione delle piazzole) per il controllo delle infestanti sopra indicate. Dose massima di impiego: 6 litri/ha di prodotto (equivalenti a 2,16 kg/ha di principio attivo).

MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto va impiegato alla dose stabilita con volumi di 200-500 l/ha di acqua, avendo cura di bagnare uniformemente le infestanti. Utilizzare pompe a bassa pressione (massimo 2 atm) con barre o lance con ugelli a ventaglio o a specchio evitando ogni possibilità di deriva.

Nelle colture sulle quali va evitato ogni contatto con il diserbante il trattamento è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a gocciolamento o schermate). Non effettuare più di 2 trattamenti per stagione.

Avvertenze: Se dopo il trattamento, entro un massimo di 8 ore, vi fosse una pioggia essa ridurrebbe l'efficacia del trattamento; evitare la deriva; togliere i succhioni e ricacci sulle colture arboree prima del trattamento; non lavorare il terreno per 3 settimane dopo il trattamento; tra il trattamento e l'impiego di prodotti residuali far trascorrere almeno 1-2 settimane. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, è inefficace.

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 28 OTT. 2011
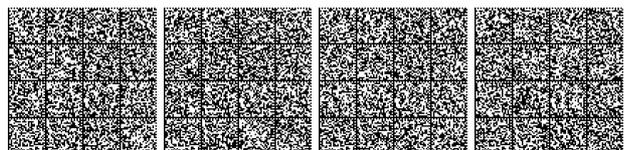
ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

COMPATIBILITÀ
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - Il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se applicato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Dopo il trattamento lavare accuratamente tutte le attrezzature impiegate.

Nei trattamenti per il diserbo dell'olivo sospendere le applicazioni 7 giorni prima della raccolta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 2 8 OTT. 2011

ETICHETTA/FOGLIO RIDOTTO

TOMCATO

(Concentrato solubile)
ERBICIDA SISTEMICO DI POST-EMERGENZA

Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione		Partita n°	ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA
GLIFOSATE acido puro	**g. 31,18 (=360 g/L)**		
(da sale isopropilamminico)		Contenuto:	
Coformulanti q.b. a	g. 100	100 mL	

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Commento [a1]: S36/37 according to operator risk assessment.

Commento [a2]: S35 recommended for preparations where special guidance is needed to ensure proper disposal.

PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO - 30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA
Tel. +34 968 307 250
Stabilimento di produzione:
PROBELTE S.A. - CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA

DISTRIBUITO DA:
Chemia SpA - Via Statale, 327 - 44047 Dosso - S.Agostino – Ferrara – Tel. +39 (0) 532/848477
Terranalisi Srl - via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE) – Tel. 051/6836207
Rocca Frutta s.r.l. - Via Ravenna, 1114 Loc. Gaibana - 44124 Ferrara (FE) – Tel. +39 0532 718186

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

28 OTT. 2011

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ....

12A00928

DECRETO 21 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Mextrol Superb».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 2 novembre 2006 presentata dall'Impresa Nufarm S.A.S. rappresentata in Italia dall'impresa Nufarm Italia con sede legale in Milano, viale Luigi Majno 17/A, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Mextrol H, successivamente denominato Mextrol Superb, contenente le sostanze attive ioxinil e mecoprop-p;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 26 novembre 2003 di inclusione della sostanza attiva mecoprop-p, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2014 in attuazione della direttiva 2003/70/EC della Commissione del 17 luglio 2003;

Visto il decreto del 18 giugno 2004 di inclusione della sostanza attiva ioxinil, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2015 in attuazione della direttiva 2004/58/EC della Commissione del 23 aprile 2004;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Nufarm S.A.S., rappresentata in Italia dall'impresa Nufarm Italia, a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 9 maggio 2011 prot. 15116 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 26 luglio 2011 da cui risulta che l'Impresa Nufarm S.A.S. rappresentata in Italia dall'Impresa Nufarm Italia ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto MEXTROL SUPERB fino al 28 febbraio 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva ioxinil, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Nufarm S.A.S. rappresentata in Italia dall'impresa Nufarm Italia, con sede legale in Milano, viale Luigi Majno 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MEXTROL SUPERB con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 28 febbraio 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva ioxinil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1-5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

Nufarm S.A.S. - Notre Dame de le Garrone - 27600 Gaillan (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13608.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MEXTROL® SUPERB
Erbicida antidicotiledoni dei cereali e delle graminacee foraggere

Composizione
100 grammi di prodotto contengono
Ioxynil puro 16 % (= 180 g/l)
(da estere ottanoico)
Mecoprop – P puro 26% (= 290 g/l)
(da estere butossietilico)
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

Frasi di Rischio
Nocivo per ingestione –Irritante per gli occhi – Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati -Nocivo: Può causare danni ai polmoni in caso di ingestione – L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolatura della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori della portata dei bambini – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. - In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non gettare i residui nelle fognature - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza -

Nufarm SAS

28, Boulevard Camélinat – 92233 Gennevilliers - Cedex (FRANCIA)

rappresentata da Nufarm Italia Srl – sede amm.va Via Classicana, 313- Ravenna. Tel. 0544 601201

Officina di produzione: Nufarm SAS - Notre Dame de la Garenne - 27600 Gaillon (FRANCIA)

Registrazione del Ministero della Salute N. del

Contenuto netto: litri 1 – 5 Partita n

® Marchio registrato Nufarm

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 10 metri da corpi idrici superficiali.
Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.
Pericoloso per le api. Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura.
Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di miscela si due principi attivi, Ioxinil (16%) e MCPP-P (26%) che separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Ioxinil – Sintomi: casi lievi: sensazione soggettiva di calore, sudorazione intensa, arrossamento del viso; Casi gravi: sudorazione e sete intense, astenia, cefalea, tachicardia, irrequietezza, iperpirессia, nausea, vomito, diarrea; Casi molto gravi: sudorazione profusa, tremore, coma con convulsioni, edema polmonare, cianosi e disturbi respiratori.
MCPP-P – Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipertensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenza, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare
Controindicazioni: non provocare il vomito se nel formulato sono presenti distillati del petrolio come solventi.

Modalità di azione:
MEXTROL® SUPERB è un erbicida a base di ioxynil ottanoato e di Mécoprop-p, l'isomero attivo del Mecoprop. In questo modo, la composizione del **MEXTROL® SUPERB** fornisce un minor apporto di materia attiva per ettaro per un efficacia comparabile. **MEXTROL® SUPERB** agisce per contatto e per sistemia per garantire la massima efficacia contro le infestanti dicotiledoni. **MEXTROL® SUPERB** agisce già con temperature superiori ai 10°C. I principi attivi sono rapidamente assorbiti della foglie, l'azione erbicida non è influenzata da piogge che possono verificarsi alcune ore dopo l'applicazione.

Selettività:
MEXTROL® SUPERB è selettivo sui cereali e graminacee foraggere. E' tuttavia consigliabile non utilizzarlo su coltivazioni che abbiano subito uno stress (asfissia delle piante dovuta ad un eccesso d'acqua temporaneo, piante scalzate o indebolite a causa degli effetti del gelo).
MEXTROL® SUPERB si utilizza in post-emergenza a partire dallo stadio 3 foglie fino al secondo nodo (**stadio BBCH 13 e 32**)

Spettro d'azione:
MEXTROL® SUPERB controlla le infestanti dicotiledoni quali: *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Vicia sativa* (Veccia), *Capsella bursa pastoris* (Capsella), *Cirsium arvense* (Stoppione), *Centaurea cyanus* (Fiordaliso), *Galium aparine* (Attaccamani), *Sinapis spp.* (Senape), *Stellaria media* (Stellaria), *Matricaria spp.* (Camomilla), *Papaver spp.* (Papavero), *Chenopodium spp.* (Farinello), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Anagallis arvensis* (Anagallide), *Veronica spp.* (Veroniche), *Sylibum marianum* (Cardo mariano), *Fumaria officinalis* (Furmaria) etc..

Dosaggi
- ***Frumento tenero e duro, Orzo, Segale e Triticale***: **1,3-2 l/ha** se si applica da solo. La dose di 2 l/ha è preferibile in presenza di malerbe ben sviluppate ed in applicazioni più tardive (levata), quella di 1,3-1,5 l/ha con infestazioni su livelli medi ed in interventi più precoci (3 foglia / accestimento). **MEXTROL® SUPERB** può essere miscelato con altri erbicidi per completarne lo spettro d'azione (es. Veronica), oppure per ridurre il rischio di resistenze (es. Solfoniluree ed altri ALS), il dosaggio appropriato per le associazione è di **1-1,3 l/ha.**
- ***Avena***: **1,3-1,5 l/ha**

In tutte le applicazioni il prodotto deve essere impiegato con volumi di acqua compresi tra 150 e 300 l/ha.

Avvertenze: impiegare il prodotto con un solo trattamento per ciclo stagionale.

Preparazione della poltiglia:
MEXTROL® SUPERB si utilizza con un irroratore a getto dotato di appositi ugelli che riducono i fenomeni di deriva ed assicurano una buona bagnatura delle infestanti. Prima di riempire il serbatoio dell'irroratore per preparare la miscela di **MEXTROL® SUPERB** assicurarsi che esso non contenga residui liquidi o solidi di un precedente trattamento. Versare **MEXTROL® SUPERB** direttamente nel serbatoio dell'irroratore già riempito d'acqua per metà con l'agitatore in movimento, ed eseguire immediatamente l'intervento.

Avvertenze d'uso:
MEXTROL® SUPERB deve essere irrorato in maniera omogenea. Controllare attentamente l'irrorazione e la portata per evitare irrorazioni insufficienti e sovradosaggi. **MEXTROL® SUPERB** non è volatile. Evitare che la nebbia provocata dall'irrorazione si estenda anche alle coltivazioni vicine ed alle aree coltivate dove saranno seminate coltivazioni sensibili al prodotto (specie dicotiledoni).

Coltura sostitutiva:
E' consigliabile attendere un mese dopo il trattamento prima di seminare una coltura sostitutiva.

Colture successive:
Nessuna limitazione di coltivazione nel normale quadro di rotazione.

Compatibilità:
Non è raccomandata la miscela di **MEXTROL® SUPERB** con altri prodotti fitosanitari.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Precauzioni d'uso:
Il prodotto è pericoloso per le vicine coltivazioni sensibili; si consiglia di eseguire il trattamento in condizioni climatiche calme e in assenza di vento per evitare il fenomeno della deriva.

Intervallo di sicurezza:
60 giorni prima della raccolta su frumento, orzo, avena, segale e triticale, 21 giorni su colture foraggere

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del. 21 NOV. 2011

12A00932

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Juvinal Echo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 30 settembre 2010 presentata dall'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., con sede legale in Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia), Parc Affairs de Crecy 2, Rue Claude Chappe, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato JUVINAL ECHO contenente la sostanza attiva pyriproxyfen;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 5 novembre 2008 di inclusione della sostanza attiva pyriproxyfen, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2008/69/EC della Commissione del 1° luglio 2008;

Vista la direttiva 2010/39/UE della Commissione del 22 giugno 2010, in corso di recepimento, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative ad alcune sostanze attive tra cui il pyriproxyfen;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico -scientifica presentata dall'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario di riferimento ADMIRAL ECHO;

Vista la nota dell'Ufficio in data 3 ottobre 2011 prot. 31277 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 21 ottobre 2011 da cui risulta che 1' Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto JUVINAL ECHO fino al 31 dicembre 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva pyriproxyfen;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., con sede legale in. Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia), Parc Affairs de Crecy 2, Rue Claude Chappe, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato JUVINAL ECHO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva pyriproxyfen nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 5 - 10 - 20 -- 25 - 40 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500; L 1 - 5 - 10-25.

Il prodotto in questione è prodotto e confezionato nello stabilimento dell' Impresa: Isagro Spa - Aprilia (Latina);

il prodotto è confezionato presso lo stabilimento dell'impresa:

Kollant Srl - Vigonovo (Venezia).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

SBM Formulation - Beziers Cedex (Francia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.15079.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

JUVINAL ECHO

(EMULSIONE OLIO/ACQUA)

INSETTICIDA SPECIFICO PER IL CONTROLLO DI COCCINIGLIE SU POMACEE, DRUPACEE ED AGRUMI E DI MOSCA BIANCA SU AGRUMI E COLTURE COLTIVATE IN SERRA (POMODORI, MELANZANE, PEPERONI, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE)

JUVINAL ECHO
COMPOSIZIONE
Pyriproxyfen puro g. 9,81 (=100 g/l)
Coformulanti q.b.a g. 100

Contenuto:
5-10-20-25-40-50-100-200-250-500 ml
1-5-10-25 L

Partita n°......

Registrazione Ministero della Salute n. .... del .....

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy
2, Rue Claude Chappe
69771 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)
Tel. +33 478643260

Stabilimenti di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
SBM Formulation
Béziers Cedex (Francia)
ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)
Stabilimento di confezionamento:
KOLLANT Srl – Vigonovo (Venezia)

Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21 – 20153 Milano
Tel. 02 45280.1

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

UTILIZZARE AD UNA DISTANZA DAI CORPI IDRICI SUPERFICIALI NON INFERIORE A 20 METRI CON UGELLI ANTIDERIVA (50% DI RIDUZIONE) SU AGRUMI, POMACEE E DRUPACEE.

MANTENERE UNA FASCIA DI RISPETTO NON TRATTATA DI 150 METRI DA PIANTE DI GELSO DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE DEL BACO DA SETA.

Durante le operazioni di miscelazione e carico del prodotto e durante la sua applicazione indossare tuta e guanti, sia in pieno campo che in serra.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

JUVINAL ECHO è un insetticida specifico con una lunga durata d' azione nei confronti di cocciniglie: Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Parlatoria (*Parlatoria sp.*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*), Cocciniglia di San José (*Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus*), Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudaulacaspis pentagona*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) su agrumi pomacee e drupacee e mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) su colture di pomodoro, melanzana, peperone e cucurbitacee con buccia commestibile.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

AGRUMI: contro le cocciniglie effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione. In presenza di *Parlatoria sp.* trattare quando le prime larve sono visibili.
Dosi d'impiego: Cocciniglia a virgola (*Lepidosaphes sp.*), Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Saissetia oleae*) 40-50 ml/hl; Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (*Aonidiella aurantii*), Parlatoria (*Parlatoria sp*), Cocciniglia bianca degli agrumi (*Aspidiotus neri*) 50-75 ml/hl.
Impiegare un volume d'acqua di 2000-3000 l/ha.

POMACEE E DRUPACEE (pesco, nettarina, albicocco)
Trattare una sola volta prima della fioritura per il controllo delle forme giovanili (neanidi) di Cocciniglia di San Josè (*Comstockaspis perniciosa = Quadraspidiotus perniciosus*) e per il controllo della Cocciniglia bianca del pesco (*Pseudaulacaspis pentagona*) allo stadio di femmina fecondata.
Dose di impiego: 35-40 ml/hl
Impiegare un volume d'acqua di 600-800 l/ha

POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO: contro mosche bianche (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*) applicare il prodotto 1 o 2 volte per stagione. La prima applicazione deve essere effettuata alla comparsa dei primi adulti, la seconda circa 2 settimane più tardi.
Dose di impiego: 50-75 ml/hl
Impiegare un volume d'acqua di 1000-1500 l/ha.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA DI IRRORAZIONE

Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'irroratrice e mettere in funzione l'agitatore; versare la dose prevista di prodotto e portare al volume desiderato versando il restante quantitativo di acqua. Mantenere in funzione l'agitatore durante le fasi di trasporto e di impiego.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto si impiega da solo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER POMODORO, MELANZANA, PEPERONE, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE; 28 GIORNI PER AGRUMI. SU POMACEE E DRUPACEE TRATTARE PRIMA DELLA FIORITURA.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 NOV. 2011

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

JUVINAL ECHO

(EMULSIONE OLIO/ACQUA)

INSETTICIDA SPECIFICO PER IL CONTROLLO DI COCCINIGLIE SU POMACEE, DRUPACEE ED AGRUMI E DI MOSCA BIANCA SU AGRUMI E COLTURE COLTIVATE IN SERRA (POMODORI, MELANZANE, PEPERONI, CETRIOLI, CETRIOLINI, ZUCCHINE)

JUVINAL ECHO
COMPOSIZIONE

Pyriproxyfen puro	g. 9,81 (=100 g/l)
Coformulanti q.b.a	g. 100

Contenuto:
5-10-20-25-40-50-100 ml

Partita n°......

Registrazione Ministero della Salute n. .... del .....

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy - 2, Rue Claude Chappe
69771 Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia)
Tel. +33 478643260

Stabilimenti di produzione
(formulazione e confezionamento o sola formulazione):
SBM Formulation - Béziers Cedex (Francia)
ISAGRO SpA – Aprilia (Latina)
Stabilimento di confezionamento:
KOLLANT Srl – Vigonovo (Venezia)

Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21 – 20153 Milano - Tel. 02 45280.1

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del
....3 0 NOV. 2011

12A00927

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Contender 80 WG».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio l 963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 1° ottobre 2010 presentata dall'Impresa Sapec Agro SA con sede legale in Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praías - 2910-440, Setubal (Portogallo), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Fos Three 80 WG contenente la sostanza attiva fosetil;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/CE della Commissione del 18 luglio 2006;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Sapec Agro SA a sostegno dell'istanza di autorizzazione del proprio prodotto fitosanitario di riferimento Maestro 80 WG;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 18 maggio 2011, prot. 16620, con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 24 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 21 ottobre 2011 da cui risulta che l'Impresa Proplan Plant Protection Company S.L. con sede legale in Las Rozas - Madrid (Spagna), C/Valle del Roncal 12, subentra all'Impresa Sapec Agro SA nella procedura di registrazione relativa al prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, e che, la stessa Impresa Proplan Plant Protection Company S.L., ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Contender 80 WG;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Contender 80 WG fino al 30 aprile 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosetil, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Proplan Plant Protection Company S.L. con sede legale in Las Rozas - Madrid (Spagna), C/Valle del Roncal 12, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Contender 80 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fosetil nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100 - 250 - 500; Kg 1 - 5.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Diachem Spa - U.P. SIFA - s.s. Padana Superiore Km 185 - 24043 Caravaggio (Bergamo).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera:

Laboratorios Sirga SA C/Jaime I, 7 - Pol. Ind. Mediterraneo - 46560 Masalfasar (Valencia) Spagna.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15054.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO
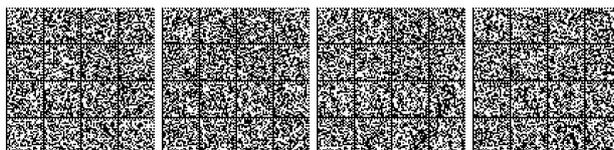
ALLEGATO

Etichetta e foglietto illustrativo

CONTENDER 80 WG

Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili

Composizione:
- FOSETIL ALLUMINIO puro . . . . g. 80
- Coformulanti: quanto basta a . . . . g. 100

PROPLAN
Plant Protection Company, S.L.
C/Valle del Roncal, 12 – 28232 Las Rozas (Madrid) – Spagna
DISTRIBUITO DA:
DIACHEM SpA
Via Tonale, 15 - 24061 Albano S. Alessandro (BG)
Tel. 035 581120

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimenti di produzione:
Diachem S.p.A. - U.P. SIFA
S.S. Padana Superiore Km 185 - 24043 Caravaggio (Bergamo)
Laboratorios SIRGA S.A.
C/Jaime I, 7 – Pol. Ind. Mediterraneo
46560 Masalfasar (Valencia) Spagna

Taglie: g 100-250-500; kg 1-5 **Partita n.:**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
CONTENDER 80 WG è un fungicida sistemico in granuli idrodispersibili la cui efficacia è garantita anche dalla sua grande mobilità nelle piante. Penetra rapidamente nei tessuti vegetali, per cui non presenta rischi collegati al dilavamento, e manifesta una sistemia ascendente e discendente che consente anche la protezione delle foglie formatesi dopo il trattamento.

MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO
AGRUMI (Arancio, Limone, Pompelmo, Limetta, Mandarino, Clementino, Pomelo, Bergamotto, Cedro, Tangerino, Chinotto, Arancio Amaro, Mapo, Tangelo): contro *Phytophtora spp* effettuare irrorazioni fogliari (max 3 trattamenti per anno) alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Il primo trattamento deve essere effettuato in primavera all'inizio della fioritura, il secondo a luglio ed il terzo a ottobre/novembre. Nel caso di piante debilitate dalla malattia, il cui apparato fogliare non è più in grado di assorbire bene il prodotto, è opportuno integrare le applicazioni fogliari con "pennellature" della stessa soluzione (250-300 g/hl) sulle zone infette del tronco e delle branche

VITE DA VINO: contro *Plasmopara viticola* effettuare max 4 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Iniziare gli interventi in pre-fioritura e proseguirli ad intervalli di 10-14 giorni in funzione delle condizioni climatiche e della pressione del patogeno.
POMACEE: contro *Phytophtora spp* effettuare max 3 trattamenti per anno alla dose di 250-300 g/hl d'acqua. Eseguire il primo trattamento ad aprile, il secondo a luglio ed il terzo a settembre/ottobre.

COMPATIBILITÀ
Non è raccomandata la miscelazione di CONTENDER 80 WG con altri prodotti fitosanitari.
Il prodotto deve essere applicato ad almeno una settimana di distanza dal trattamento con oli minerali. Inoltre il prodotto non è compatibile con fertilizzanti fogliari contenenti azoto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 15 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER AGRUMI E POMACEE; 28 GIORNI PER UVE DA VINO.

ATTENZIONE:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del..............................

Etichetta formato ridotto

CONTENDER 80 WG

Fungicida sistemico in granuli idrodispersibili

Composizione: - FOSETIL ALLUMINIO puro . . . g. 80 - Coformulanti: quanto basta a . . g. 100	Taglie: **g 100** Partita n.:

PROPLAN

Plant Protection Company, S.L.
C/Valle del Roncal, 12 – 28232 Las Rozas (Madrid) – Spagna

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Distribuito da:
DIACHEM SpA
Via Tonale, 15 - 24061 Albano S. Alessandro (BG) - Tel. 035 581120

Stabilimenti di produzione:
Diachem S.p.A. - U.P. SIFA
S.S. Padana Superiore Km 185 - 24043 Caravaggio (Bergamo)
Laboratorios SIRGA S.A.
C/Jaime I, 7 – Pol. Ind. Mediterraneo - 46560 Masalfasar (Valencia) Spagna

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 30 NOV. 2011

12A00931

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Helarat 100 CS».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 4 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Helm AG con sede legale in Amburgo (Germania), Nordkanalstrasse 28, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato HELARAT 100 CS contenente la sostanza attiva lambda cialotrina;

Viste le convenzioni del l° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 6 agosto 2001 di inclusione della sostanza attiva lambda-cialotrina, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2000/80/CE della Commissione del 4 dicembre 2000;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva lambda-cialotrina, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010;

Vista la valutazione dell'istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Helm AG a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 3 ottobre 2011 prot. 31288 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 14 ottobre 2011 da cui risulta che l'Impresa Helm AG ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto HELARAT 100 CS fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva lambda cialotrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Helm AG con sede legale in Amburgo (Germania), Nordkanalstrasse 28 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato HELARAT 100 CS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva lambda cialotrina nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 250 - 500; L 1 - 5.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impieao dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Agropak sp. J. UI Darwina l d PL - 43-603 Jaworzno (Polonia).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.14928.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

HELARAT 100 CS

Insetticida in sospensione acquosa di capsule

HELARAT 100 CS
Composizione
lambda-Cialotrina pura 100 g/l
Coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini.
Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

HELM AG
Nordkanalstrasse, 28 – D-20097 Hamburg (Germania) Tel. 0049 40 2375 0
Distribuito da:
SCAM S.p.A. – Modena

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Officine di produzione.
Agropak sp. J. Ul Darwina 1 d PL – 43-603 Jaworzno (Polonia)

Taglie: 250 – 500 ml 1 – 5 litri Partita n.:

Prescrizioni supplementari
Per proteggere gli organismi acquatici nelle acque di superficie è indispensabile:
- una fascia di rispetto di 5 metri quando si trattano cereali, colture orticole ed ornamentali
- una fascia di rispetto di 40 metri quando si trattano le colture fruttifere (drupacee, nocciolo). Tale fascia di rispetto può essere ridotta utilizzando le seguenti misure di mitigazione del rischio:
- a 30 metri applicando il prodotto con dispositivi tipo ugelli antideriva che abbattano almeno del 50% la deriva

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.[Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade].

Informazioni per il medico:
Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre e post-sinapticamente la terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di soggetti allergici ed asmatici nonché dei bambini. **Sintomi a carico del SNC**: tremori, convulsioni, atassia, irritazione delle vie aeree, rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia**: sintomatica e di rianimazione.
Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
insetticida fotostabile dotato di ampio spettro d'azione ed elevata efficacia. Agisce prevalentemente per contatto e secondariamente per ingestione, possiede effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con piccole quantità di principio attivo.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Si impiega contro i fitofagi sin dai primi stadi di sviluppo, quando questi si inseriscono in un regolare monitoraggio delle colture da difendere. Si disperde in acqua e si distribuisce con attrezzature a medio ed alto volume. È importante assicurare un'uniforme copertura.
Le dosi di seguito riportate per colture e parassiti si riferiscono ad ettaro; si riporta anche il quantitativo ad ettolitro per applicazioni con attrezzature operanti a volumi normali (qualora si utilizzino volumi di acqua ridotti, deve essere rispettata la stessa dose di prodotto ad ettaro indicata per i volumi normali).

Drupacee (es. Pesco, Nettarina, Albicocco): contro tripidi (*Thrips* spp.): 22,5-38 ml/hl (225 ml/ha)

Nocciolo: contro il Balanino del nocciolo (*Curculio nocum*): 16-50 ml/hl (250 ml/ha)

Patata: contro afidi (*Aphis* spp., etc): 15-19 ml/hl (150 ml/ha); contro dorifora della patata (*Leptinotarsa decemlineata*): 20-25 ml/hl (200 ml/ha); effettuare 1-2 applicazioni con un intervallo di 8-10 giorni tra le applicazioni.

Pomodoro, Melanzana: contro afidi su foglie non accartocciate (es. *Myzus persicae*, etc.), contro aleurodidi (*Bemisia tabaci*, etc.): 15-19 ml/hl (150 ml/ha);
contro nottue defogliatrici (*Heliothis armigera*, etc): 12,5-16 ml/hl (125 ml/ha)
Effettuare 1-2 applicazioni con un intervallo di 8-10 giorni tra le applicazioni.

Cucurbitacee a buccia commestibile (Cetriolo, Zucchini, etc.): contro afidi su foglie non accartocciate (*Aphis* spp.), aleurodidi (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci*, etc.), tripidi (*Thrips* spp.: 15-19 ml/hl (150 ml/ha)
Effettuare 1-2 applicazioni con un intervallo di 8-10 giorni tra le applicazioni

Ortaggi a stelo: contro afidi (*Aphis* spp.): 15-25 ml/hl (150 ml/ha);
contro nottue defogliatrici (*Mamestra brassicae*): 12,5-16 ml/hl (125 ml/ha).
Effettuare 1-2 applicazioni con un intervallo di 8-10 giorni tra le applicazioni.

Ortaggi a foglia (Lattughe e simili: es. Lattughe, Cicoria, Rucola): contro afidi su foglie non accartocciate (*Aphis* spp., *Hyperomyzus lactucae, Nosonovia ribisnigri*, etc.): 15-25 ml/hl (150 ml/ha)
Contro nottue defogliatrici (*Mamestra brassicae*): 16-20 ml/hl (125 ml/ha)
Contro tripidi (*Thrips* spp.) 19-25 ml/hl (150 ml/ha)
Contro altica (*Phyllotreta atra*): 30 ml/hl (150 ml/ha).
Effettuare 1-2 applicazioni con un intervallo di 8-10 giorni tra le applicazioni.

Cavolo (es. Cavolo cinese, Cavolo nero, Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo cappuccio bianco e rosso, Cavolo di Bruxelles, Cavolo verza, Cavolo rapa): contro afidi su foglie non accartocciate (*Aphis* spp., *Brevicoryne brassicae*, etc.), tripidi (*Thrips* spp., etc.), aleurodidi (*Bemisia tabaci*, etc.), nottue defogliatrici (*Pieris brassicae*): 15-19 ml/hl (150 ml/ha;
contro larve di lepidotteri (es. *Ostrinia nubilalis*) e coleotteri (es. *Leptinotarsa decemlineata*): 15-19 ml/hl (150 ml/ha)
Effettuare 1-2 applicazioni con un intervallo di 8-10 giorni tra le applicazioni.

Fagioli (freschi e da granella):
contro afidi su foglie non accartocciate (*Aphis fabae*, etc.): 15-19 ml/hl (150 ml/ha)
contro nottue defogliatrici (*Ostrinia nubilalis*): 20-25 ml/hl (200 ml/ha)
effettuare 1-2 applicazioni con un intervallo di 8-10 giorni tra le applicazioni.

Frumento: contro afidi (*Aphis* spp.): 20-33 ml/hl (200 ml/ha)

Mais: contro piralide (*Ostrinia nubilalis*): 30-40 ml/hl (250 ml/ha)

Colture Floreali e Ornamentali: contro afidi (*Aphis* spp., *Aphis gossypii, Aphis spiraecola*): 15-25- ml/hl (150 ml/ha)

COMPATIBILITÀ: HELARAT 100 CS non è miscibile con i formulati a reazione alcalina. **Avvertenza**: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: HELARAT 100 CS non ha evidenziato fenomeni di fitotossicità nelle colture indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti:
3 giorni prima della raccolta per Pomodoro, Melanzana, Zucchini;
7 giorni prima della raccolta per Dupacee (Pesca, nettarina, albicocca), Nocciolo, Ortaggi a foglia (Lattughe e simili), Fagioli (freschi e da granella), Ortaggi a stelo, Cavoli, Cetriolo;
15 giorni prima della raccolta per Patata, Mais;
30 giorni prima della raccolta per Frumento.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Da non vendersi sfuso
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
Operare in assenza di vento – Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... 13 NOV. 2011

12A00933

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Decis Protect».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio dei 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle diretti ve 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 2 luglio 2009 presentata dall'Impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato DECIS PROTECT contenente la sostanza attiva deltametrina;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 28 marzo 2003 di inclusione della sostanza attiva deltametrina, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 ottobre 2013 in attuazione della direttiva 2003/5/EC della Commissione del 10 gennaio 2003;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Bayer Cropscience Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 ottobre 2011 prot. 32945 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 21 ottobre 2011 da cui risulta che l'Impresa Bayer Cropscience Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio:

Ritenuto di autorizzare il prodotto DECIS PROTECT fino al 31 ottobre 2013 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva deltametrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Bayer Cropscience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DECIS PROTECT con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 ottobre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 100-250-400-500-600-750; l 1-1,2--1,5-1,75 -2-2,5-3-4-5.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese:

Bayer CropScience S.r.l. - Filago (Bergamo);

IRCA Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Bayer SaS - Marle sur Serre (Francia);

Neatcrown Corwen Limited Corwen - Denbighshire (Regno Unito).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14739.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DECIS® PROTECT

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

INSETTICIDA LIQUIDO PRONTO ALL'USO (AL)

Decis® Protect
COMPOSIZIONE
100 g di Decis Protect contengono:
0,00075 g di deltametrina pura (= 0,0075 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosoli. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e/o confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
Bayer SaS – Marle sur Serre (Francia)
IRCA Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)
Neatcrown Corwen Limited Corwen – Denbighshire (Regno Unito)

Registrazione Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: 100-250-400-500-600-750 ml / 1-1,2--1,5-1,75 -2-2,5-3-4-5 litri
Partita n.
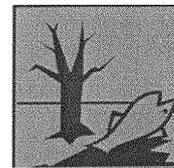
Prescrizioni supplementari
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia: irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
N.B. Diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
DECIS PROTECT è un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.
ISTRUZIONI PER L'USO
Il formulato è pronto all'uso e non necessita di diluizione con acqua. Dose: 1000 l/ha (= 100 ml/m^2).
MODALITA' DI IMPIEGO
Intervenire alla comparsa del parassita. Ripetere eventualmente il trattamento dopo 7 giorni, effettuando al massimo all'anno 2 trattamenti su cavoli, 3 su lattughe e altre insalate comprese le brassicacee, cetriolo e pomodoro coltivati all'aperto, 4 su cetriolo e pomodoro coltivati in ambiente protetto, 5 su floreali ed ornamentali.
Colture:
- **cavoli** (cavoli a testa, a foglia, a infiorescenza): contro afidi (*Brevicoryne brassicae*), lepidotteri (*Pieris rapae, Pieris brassicae)* e nottua gialla (*Heliothis armigera*).
- **pomodoro e cetriolo**: contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae),* nottua gialla *(Heliothis armigera)* e mosca bianca (*Trialeurodes vaporariorum).*
- **lattughe ed altre insalate comprese le brassicacee**: contro nottua gialla (*Heliothis armigera*).
- **floreali ed ornamentali:** contro afidi (*Aphis gossypii, Macrosiphum rosae*), aleurodidi (*Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum),* coleotteri (*Otiorhynchus sulcatus*), lepidotteri (*Chrysodeixis chalcites, Mamestra brassicae, Spodoptera littoralis, Autographa gamma, Agrotis* sp., *Pieris brassicae, Cacyreus marshalli*).

NB: applicare il prodotto fino a completa bagnatura, tenendo l'erogatore in posizione verticale ad una distanza di 40-50 cm dalla pianta trattata. Si raccomanda di effettuare i trattamenti in giornate non ventose e di preferire le prime ore del mattino o quelle del tardo pomeriggio, evitando le ore più calde.

Sospendere i trattamenti:
14 giorni prima del raccolto su lattughe e altre insalate comprese le brassicacee in serra
7 giorni prima del raccolto su lattughe e altre insalate comprese le brassicacee all'aperto, cavoli.
3 giorni prima del raccolto su pomodoro, cetriolo.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.

Bayer CropScience
® Marchio registrato
21/10/11

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 NOV. 2011

DECIS® PROTECT

INSETTICIDA LIQUIDO PRONTO ALL'USO (AL)

Decis® Protect
COMPOSIZIONE
100 g di Decis Protect contengono:
0,00075 g di deltametrina pura (= 0,0075 g/l)
coformulanti quanto basta a 100
FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante l'impiego. Non respirare gli aerosoli. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.
Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1
Officine di produzione e/o confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
Bayer SaS – Marle sur Serre (Francia)
IRCA Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)
Neatcrown Corwen Limited Corwen – Denbighshire (Regno Unito)

Registrazione Ministero della Salute n. del
Contenuto netto: 100 ml
Partita n.
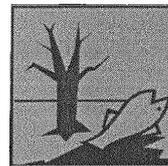
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

® Marchio registrato
21/10/11

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 NOV. 2011

12A00934

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Ralon Super».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti-fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed, integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 17 aprile 2008 presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Ralon Super contenente la sostanza attiva fenoxprop-p etile in associazione con il coadiuvante mefenpir dietile;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e ed il Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto dell'11 settembre 2008 di inclusione della sostanza attiva fenoxaprop-p etile, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2008/66/CE della Commissione del 30 giugno 2008;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Bayer CropScience a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 25 agosto 2011 prot. 27834 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 6 settembre 2011 da cui risulta che l'Impresa Bayer CropScience ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Ralon Super fino al 31 dicembre 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fenoxaprop-p etile, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi dei decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano, viale Certosa 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RALON SUPER con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fenoxaprop-p etile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1 - 2,5 - 5 - 10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: Bayer CropScience AG - Industriepark Hoechst - Francoforte - Germania nonché confezionato nello stabilimento dell'Impresa Bayer CropScience S.r.l. - Filago (Bergamo).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14395.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Ralon® Super

Diserbante graminicida di post-emergenza per frumento e orzo
EMULSIONE OLIO/ACQUA (EW)

RALON® SUPER
Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Fenoxaprop-P-etile puro 6,57 g (= 69 g/l)
Mefenpir-dietile 7,14 g (= 75 g/l)
Coformulanti q.b. a 100.

IRRITANTE

Frasi di Rischio
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
Evitare il contatto con la pelle.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
Usare guanti adatti
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione :
Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 MILANO – Tel. 02/3972.1

Officina di Produzione:
Bayer CropScience AG - Industriepark Hoechst - Francoforte – Germania
Officina di confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

Registrazione n. del del Ministero della Salute

Contenuto netto: 1 - 2,5 - 5 -10 L

Partita n.:
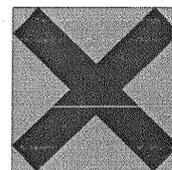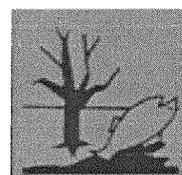
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante le fasi di miscelazione, carico e applicazione adoperare guanti adatti. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducano la deriva del 50%.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Fenoxaprop-P-etile puro 6,57% e Mefenpir-dietile puro 7,14%, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
Fenoxaprop-P-etile (nell'animale da esperimento): passività, sonnolenza, assenza di equilibrio, posizione prona.
Mefenpir-dietile (nell'animale da esperimento): sintomi aspecifici. Alterazioni dei globuli rossi e della funzione epatica.
In caso di sospetto avvelenamento chiamare il medico; togliere gli indumenti contaminati e lavare le parti del corpo contaminate con abbondante acqua e sapone; risciacquare immediatamente gli occhi con acqua abbondante per 15 minuti; non provocare il vomito.
Trattamenti specifici: in caso di ingestione non provocare il vomito, somministrare prima di tutto 200 ml di olio di paraffina ed eseguire poi la lavanda gastrica con circa 4 litri di acqua, terminare con carbone e solfato di sodio. Evitare l'aspirazione polmonare. Trattamenti sintomatici.
Controindicazioni: derivati dell'adrenalina.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
RALON SUPER viene assorbito dalle specie infestanti graminacee per via fogliare e traslocato fino ai tessuti del meristema apicale. I primi sintomi dell'azione del prodotto si manifestano con macchie clorotiche sulle foglie e sui germogli, che poi evolvono in necrosi dei tessuti vegetali. Dopo circa 2 - 4 settimane dal trattamento, in funzione delle condizioni climatiche, si ottiene la morte delle infestanti. Condizioni sfavorevoli di crescita e stress da siccità delle infestanti possono influenzare negativamente l'efficacia di RALON SUPER.

ERBE INFESTANTI SENSIBILI
Alopecurus myosuroides (coda di volpe), *Avena* spp. (avena), *Phalaris* spp. (scagliola), *Poa trivialis* (fienarola comune), *Apera spica-venti* (capellini dei campi).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Colture: Frumento e Orzo
Dose: 1,0 l/ha – 1,2 l/ha. La dose inferiore è indicata per gli stadi precoci delle infestanti
Epoca: in post-emergenza del frumento e dell'orzo, da inizio accestimento fino al secondo nodo in levata, contro infestanti graminacee negli stadi compresi tra la seconda foglia ed il secondo nodo in levata. In presenza di *Phalaris* spp. intervenire entro lo stadio dell'accestimento dell'infestante.
Volume d'irrorazione: 200 - 400 l/ha di acqua

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 NOV. 2011
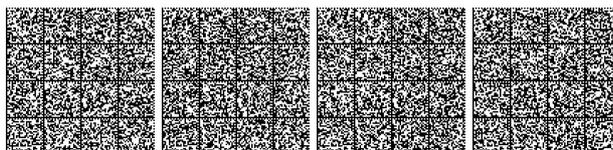
AVVERTENZE AGRONOMICHE

In tutte le applicazioni il prodotto può essere utilizzato una sola volta per stagione.
Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'enzima ACCase. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.
Dopo un trattamento con RALON SUPER è possibile la trasemina di leguminose foraggere. E' possibile seminare o trapiantare senza limitazioni tutte le colture in normale successione agronomica ed in rotazione. In caso di necessità di sostituzione delle colture trattate con RALON SUPER, non ci sono limitazioni nella scelta delle colture di sostituzione possibili.

Preparazione della poltiglia:
RALON SUPER alla dose stabilita deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a circa un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio, sempre mantenendo in movimento l'agitatore; eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore anche durante eventuali fermate, con irroratrice chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Nel caso che l'irroratrice sia dotata di premiscelatore, versare il prodotto direttamente nel premiscelatore quando il serbatoio è riempito a circa un quarto, poi portare a volume mantenendo in agitazione.

FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

COMPATIBILITA'

Non è raccomandata la miscelazione di RALON SUPER con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: non richiesto

Attenzione:
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta é condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Agitare prima dell'uso.

® Marchio registrato
26.10.11

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

12A00935

DECRETO 30 novembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Amistar Plus».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 17 aprile 2010 presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. con sede legale in Milano, via Gallarate 139, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato A16617B contenente le sostanze attive azoxystrobin e tebuconazolo;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008;

Visto il decreto del 3 settembre 1999 di inclusione della sostanza attiva azoxystrobin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 1° luglio 2008 in attuazione della direttiva 1998/47/CE della Commissione del 25 giugno1998;

Visto il decreto del 31 luglio 2007 che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la data di scadenza dell'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 della sostanza attiva azoxystrobin, fino al 31 dicembre 2011 in attuazione della direttiva 2007/21/CE della Commissione del 10 aprile 2007;

Visto il decreto del 18 marzo 2011 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per rinnovare l'iscrizione della sostanza attiva azoxystrobin fino al 31 luglio 2021 in attuazione della direttiva 2010/55/UE della Commissione del 20 agosto 2010;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 ottobre 2011 prot. 32956 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 18 ottobre 2011 da cui risulta che 1'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Amistar Plus;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Amistar Plus fino al 31 luglio 2021 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva azoxystrobin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. con sede legale in Milano, via Gallarate 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AMISTAR PLUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2021, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva azoxystrobin nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle Imprese:

S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (Lodi);

ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (Milano).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera: Syngenta Crop Protection Monthey SA - Monthey (Svizzera).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15010.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta.

AMISTAR® PLUS

Emulsione concentrata.
Fungicida sistemico per il controllo delle malattie fogliari nel frumento.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

azoxystrobin puro	6.76 g (75 g/l)
tebuconazolo puro	11.7 g (125 g/l)
coformulanti q.b. a	g 100

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione
Possibile rischio di danno ai bambini non ancora nati

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non respirare i vapori
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. vedi corpo della confezione ℓ 1
Altri stabilimenti di produzione:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
Altre taglie: litri 2-4-5-6-8-10-12-14-16-20
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
azoxystrobin 6.76 %
tebuconazolo 11.7 %
le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

AZOXYSTROBIN: non è riportato un quadro sintomatologico specifico.

TEBUCONAZOLO: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Misure di pronto soccorso
Se si verifica malore, chiamare un medico e applicare le misure di primo soccorso. Non è noto l'antidoto specifico.

Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche
AMISTAR PLUS è una emulsione concentrata a base di azoxystrobin e tebuconazolo impiegata per il controllo delle malattie fogliari del frumento. Azoxystrobin è un fungicida appartenente alla famiglia degli analoghi delle strobilurine e tebuconazolo è un fungicida triazolico ad ampio spettro che agisce come inibitore della demetilazione degli steroli (DMI); entrambi hanno azione preventiva e curativa.

Nel frumento AMISTAR PLUS presenta un ampio spettro d'azione e controlla malattie fogliari e della spiga quali *Fusarium* spp., *Septoria tritici* e *Puccinia* spp..

Dosi e modalità d'impiego

Colture	Parassiti	Dosi l/ha	Dosi l/hl	Applicazione
Frumento (impiego in campo)	Fusariosi (*Fusarium* spp.), Septoriosi (*Stagonospora nodorum*), Ruggini (*Puccinia* spp.)	2	0.6-2	1 applicazione tra lo stadio di foglia a bandiera e termine fioritura

Volume di riferimento per le dosi ad ettaro: 100-300 litri

Limitatamente agli interventi contro *Fusarium* spp., per una maggiore efficacia sul fungo e per ottenere la maggior riduzione possibile del Deossinivalenolo (DON) prodotto dal fungo stesso, l'applicazione deve essere effettuata all'emissione delle antere.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA
AMISTAR PLUS contiene Azoxystrobin che è un metossiacrilato e Tebuconazolo che è un fungicida triazolico. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di resistenza è consigliabile adottare i seguenti accorgimenti:

- Evitare usi ripetuti in siti fortemente infestati
- Utilizzare dosi che consentano un efficace controllo delle malattie
- Seguire le indicazioni di etichetta che riguardano dosi e periodo di applicazione.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
Non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
Operare in assenza di vento
Da non vendersi sfuso
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 NOV 2011

12A00936

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 gennaio 2012.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della regione Lombardia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che «Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione»;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 2184 del 4 agosto 2011 con cui si designano la dott.ssa Carolina Elena Pellegrini quale consigliera di parità effettiva e la dott.ssa Paola Mencarelli quale consigliera di parità supplente della Regione Lombardia;

Visti i curricula vitae della dott.ssa Carolina Elena Pellegrini e della dott.ssa Paola Mencarelli, allegati al presente decreto e di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano conformi ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione Regionale Lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità, effettiva e supplente, della Regione Lombardia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, recante la delega in materia di pari opportunità al Ministro del lavoro e delle politiche sociali prof.ssa Elsa Fornero, trasmesso all'Ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 dicembre 2011;

Decreta:

La dott.ssa Carolina Elena Pellegrini e la dott.ssa Paola Mencarelli sono nominate rispettivamente consigliera di parità, effettiva e supplente, della Regione Lombardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
con delega alle pari opportunità
FORNERO

ALLEGATO

Curriculum vitae breve

CAROLINA ELENA PELLEGRINI

Nata a Rho (Milano) il 29 Luglio 1962

Formazione:

- 1981 Diploma di Maturità Classica, Liceo Classico G. Parini di Milano, Sezione Distaccata di Rho (Mi)

- 1986 Laurea in Lettere Moderne (110/110) nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano.

Esperienze professionali:

- Dal 1988 al 1999
  Insegnante di materie letterarie presso il Liceo Classico Mellerio Rosmini di Domodossola (Vb)

- Dal 1992 al 1999
  Vicepreside Liceo Classico Mellerio Rosmini di Domodossola (Vb)

- Dal 1995 al 1999
  Membro del Consiglio di Amministrazione del Riserva Naturale Regionale del Sacro Monte di Orta – Piemonte

- Dal 1999 al 2007
  Contitolare della D.G.M. srl di Rho (Mi), impresa commerciale

- Dal 2000 al 2008
  Insegnante di materie letterarie presso l'Istituto Carlo Cattaneo di Parabiago (Mi)

- Dal 2007 al gennaio 2011
  Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Rho (Mi)

- Dal 2007 al gennaio 2011
  Presidente del Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali in attuazione del Piano Sociale di Zona del Rhodense (Comuni di: Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago)

- Dal 2008 al 2010
  Membro in rappresentanza degli Enti Locali della Regione nel Co.Ge. Lombardia (Consulta dei Comitati di Gestione dei Centri di Servizio del Volontariato della Lombardia, ex legge 261/91)

- Dal 2009 al gennaio 2011
  Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Rho (Mi)

- Nel 2009
  Docente del corso "MEDIATORI IN CAMMINO - Un percorso di formazione integrata per mediatori culturali per l'integrazione delle popolazioni straniere nel Comune di Latina" organizzato dall'Associazione Edint di Cinisello Balsamo (Mi) e cofinanziato dal Ministero dell'Interno sul Fondo Europeo per l'integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi.

- Dal 2011 a tutt'oggi Consigliere Comunale del Comune di Rho (Mi), membro della Commissione Affari Sociali e Servizi alle Persone.

Capacità e competenze acquisite

L'esperienza amministrativa e politica negli Enti Locali la porta a confrontarsi con le problematiche relative alle discriminazioni nell'ambito degli ambienti di lavoro, alla difficoltà di conciliazione dei tempi della famiglia e i tempi del lavoro e all'adeguatezza dei servizi territoriali.
Nell'ambito del proprio impegno di Assessore alle politiche sociali, di Presidente del Tavolo delle politiche Sociali del Rhodense e di Assessore alle Pari Opportunità:

- ha partecipato alla realizzazione di numerosi progetti promossi da Istituzioni, parti sociali e aziende relativi al tema della Conciliazione
- ha attivamente contribuito all'opera di animazione e sensibilizzazione sui temi della discriminazione nelle scuole, in tutti gli enti e organi di parità presenti sul territorio
- ha programmato il Piano di zona assicurando una rete di offerta valida e articolata su tutto il territorio(nove comuni con una popolazione di circa 200.000) e sperimentando a livello distrettuale una programmazione integrata orientata alla conciliazione
- ha promosso ogni anno attivando reti significative e ottenendo finanziamenti ex legge 23/99 della Regione Lombardia
- ha promosso la partecipazione del territorio ai bandi nazionali indetti dal Ministero delle Pari Opportunità, ottenendo significativi finanziamenti
- ha attivato sportelli di aiuto alla famiglia e alle donne
- ha concertato la stipula di diversi protocolli d'intesa con i Sindacati per la collaborazione e la pianificazione dei servizi territoriali alla persona
- ha vinto nel 2011 il premio della Provincia di Milano per una campagna di informazione e sensibilizzazione contro la violenza alle donne realizzata dal Comune di Rho

Nel corso dell'attività amministrativa ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni e giornate di studio su tematiche riguardanti la legislazione sociale e le politiche sociali (minori e disagio: interventi nelle scuole; affido famigliare o comunità; il volontariato e i giovani; housing sociale; aziende speciali; autonomia abitativa disabili e psichiatrici; sussidiarietà; ruolo del volontariato e del terzo settore; accreditamento strutture dei servizi socio assistenziali per anziani e disabili e scuole materne; ruolo dell'ente locale nella politica di welfare; inserimenti lavorativi disabili e psichiatrici; immigrazione-integrazione; la condizione della donna nel mondo islamico).
Nel corso dello svolgimento dei compiti amministrativi ha dato un rilevante contributo a diverse pubblicazioni attinenti il tema del volontariato, del Terzo Settore, del rapporto tra servizi socio-sanitari e socio-assistenziali.

Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Nome(i) / Cognome(i)	**Paola Mencarelli**
Cittadinanza	Italiana
Data di nascita	2.3.1968

Esperienza professionale

PSICOLOGA AD INDIRIZZO DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI – PSICOTERAPEUTA iscritta all'albo degli psicologi della Lombardia

Date	2010 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti	**Componente del Dipartimento di Pari Opportunità UILCA (UIL Credito e Assicurazioni) Lombardia e Milano**
Principali attività e responsabilità	Informazione, sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche di genere. Organizzazione e conduzione di corsi di formazione e informazione in materia di pari opportunità e consulenza ai sindacalisti. Organizzazione di eventi di informazione sulle tematiche di genere, sulla partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, conciliazione vita privata/lavoro e benessere lavorativo.
Tipo di attività o settore	Pari opportunità, formazione
Date	2009 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti	**Componente del Coordinamento Pari Opportunità UIL Milano e Lombardia (albo regionale 310)**
Principali attività e responsabilità	Organizzazione di corsi seminariali volti promuovere e potenziare il ruolo femminile nel mercato del lavoro, in particolare per quanto riguarda la conoscenza delle misure che favoriscono la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, prospettive di carriera, conciliazione lavoro/vita privata, lotta alle discriminazione di genere. Attività di informazione, sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche di genere in particolare per quanto riguarda i rischi psicosociali connessi alle differenze di genere. Supporto a progetti di pari opportunità territoriali tesi al miglioramento dell'accesso delle donne al mercato del lavoro, alla conciliazione dei tempi, alla formazione e alla crescita professionale.
Tipo di attività o settore	Pari opportunità, Mercato del lavoro
Date	2010 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti	**Responsabile dello Sportello di Aiuto per l'Orientamento al Lavoro UIL Milano e Lombardia**
Principali attività e responsabilità	Il servizio offre consulenza nella compilazione del Curriculum Vitae e lettera motivazionale, orientamento ai servizi disponibili sul territorio per cercare lavoro, consulenza sulla gestione del colloquio di lavoro. Counseling per il riconoscimento e valorizzazione delle risorse, delle competenze e delle attitudini personali per attivare un percorso di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
Tipo di attività o settore	Mercato del lavoro, comunicazione
Date	Ottobre 2010 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti	**Partecipazione in qualità di esperto per la Uil Nazionale, alle riunioni del Comitato 6 del Ministero del Lavoro** – Comitato temporaneo per l'individuazione delle indicazioni metodologiche per la valutazione dello stress lavoro-correlato (D.L. 81/08 art. 28), pubblicate il 17/11/2010 con Circolare del Ministero del Lavoro.
Principali attività e responsabilità	Consulenza e assistenza all'Ufficio Salute e Sicurezza della Uil Nazionale nella predisposizione degli indirizzi metodologici per la valutazione del rischio stress lavoro correlato in azienda. Partecipazione alle riunioni della commissione presso il Ministero del Lavoro di Roma in qualità di consulente esperto in materia della Uil Nazionale. Le Indicazioni metodologiche del Comitato sono state pubblicate il 17.12.2010 con circolare del Ministero del Lavoro. Il comitato è composto da associazioni sindacali, datoriali e enti pubblici, i lavori sono tuttora in corso sulle tematiche da approfondire materia di stress lavoro correlato.
Tipo di attività o settore	Psicologia del lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Date	2009 a oggi
Lavoro o posizione ricoperti	**Componente del Laboratorio Stress e Lavoro della Regione Lombardia** in rappresentanza tecnica della Uil Milano e Lombardia. Il Laboratorio è composto da associazioni sindacali e datoriali, università,

	rappresentanti della Regione Lombardia, Asl, Psal, UOOLM, aziende ospedaliere.
Principali attività e responsabilità	Il Laboratorio ha elaborato gli "Indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell'accordo europeo 8.10.2004 (decreto n. 13559 del 10.12.2009) ed oggi si occupa di informazione e formazione sulla valutazione stress lavoro correlato, monitoraggio delle sperimentazioni avviate, individuazione buone pratiche lavorative, approfondimento di tematiche emergenti nell'applicazione pratica dell'obbligo di legge (D.L. 81/08 art. 28).
Tipo di attività o settore	Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sanità
Date	2010 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti	**Orientatrice attitudinale nel POL - Per Orientarsi al Lavoro della Università Bocconi di Milano.**
Principali attività e responsabilità	Lo staff POL esegue colloqui attitudinali con gli studenti e/o neolaureati per migliorare la conoscenza delle proprie risorse allo scopo di finalizzare al meglio la propria ricerca di lavoro.
Tipo di attività o settore	Orientamento professionale, mercato del lavoro
Date	2010
Lavoro o posizione ricoperti	**Docenze su stress e soddisfazione lavorativa, mobbing, conflitti interpersonali in ambito lavorativo, leadership e lavoro di gruppo**
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Master coordinatori di Unità Operative e/o Dipartimento per le professioni infermieristiche e ostetriche di primo livello AA08/09, moduli 4,5,6. Università degli Studi di Milano
Tipo di attività o settore	Formazione
Date	2009
Lavoro o posizione ricoperti	**Progetto sul mobbing in Romania "Le donne contano" Fondo Sociale Europeo, Programma Operativo Settoriale, Sviluppo delle Risorse Umane (POS SRU) 2009-2012**
Principali attività e responsabilità	Analisi del fenomeno mobbing in Romania attraverso ricerche psicosociali, formazione sul mobbing e differenza di genere, consulenza per realizzare uno sportello di consulenza per il mobbing per le lavoratrici, pubblicazione di brochure per la cittadinanza, definizione di buone prassi lavorative in una ottica di pari opportunità, prevenzione e gestione delle molestie morali e sessuali sui luoghi di lavoro.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	CLOM Centro Lavoro Milano Ovest
Tipo di attività o settore	Mercato del lavoro, mobbing, pari opportunità
Date	2007 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti	**Collaborazione con la Casa delle Donne Maltrattate di Milano – attività di volontariato**
.Principali attività e responsabilità	Accoglienza delle donne maltrattate, colloqui di orientamento e supporto delle donne, centralino telefonico e supporto telefonico delle vittime di violenza domestica, definizione del progetto di uscita della violenza e di vita con le donne maltrattate, supporto psicologico alle donne ospiti delle case segrete. Docente ai corsi di formazione delle volontarie. Realizzazione di ricerche sul tema della violenza domestica con Università e Enti pubblici. Partecipazione a corsi e convegni sul tema a Milano.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Casa delle Donne Maltrattate di Milano, via Piacenza 15, Milano
Tipo di attività o settore	Discriminazione e violenza alle donne
Date	2007 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti	**Responsabile dello sportello di sportello di ascolto per il disagio lavorativo e stress della UILCA (Uil Credito e Assicurazioni)**
.Principali attività e responsabilità	Attività specifiche per il settore del credito comprendenti: orientamento e accompagnamento verso i servizi legali e/o sanitari per perizie e/o accertamenti diagnostici, accoglienza del disagio lavorativo della persona e condivisione delle strategie più efficaci da intraprendere in relazione al contesto lavorativo e alla decisione presa dal lavoratore.
Tipo di attività o settore	Disagio lavorativo
Date	2007
Lavoro o posizione ricoperti	**Docenza al corso "Il benessere psico-fisico nelle attività lavorative" per operatori della ASL e PSAL (3 edizioni)**
.Principali attività e responsabilità	Tema delle lezioni: i rischi psicosociali, il mobbing e i conflitti relazionali nei luoghi di lavoro, i codici di condotta, Comitati Paritetici, le tutele legali dei lavoratori, gli antecedenti del mobbing e prevenzione del mobbing nelle organizzazioni, gli sportelli di ascolto per il mobbing (funzionamento, accesso, definizione del progetto di aiuto).
Nome e indirizzo del datore di lavoro	ASL3, Monza
Tipo di attività o settore	Formazione, disagio lavorativo
Date	2006 – 2010

Lavoro o posizione ricoperti	**Componente dello staff del Dipartimento Politiche di Pari Opportunità UILCA Lombardia e Milano**
Principali attività e responsabilità	Organizzazione di eventi di informazione, sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche di genere. Organizzazione e docenza in seminari di formazione e informazione in materia di pari opportunità, tutela delle lavoratrici e rischi psicosociali connessi alle differenze di genere nel settore bancario. Organizzazione eventi (convegni, seminari, corsi) di sensibilizzazione delle problematiche del femminile nel mercato del lavoro. Diffusione dei dati riguardanti progetti e azioni di pari opportunità.
Tipo di attività o settore	Pari opportunità, formazione
Date	2006 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti	**Collaborazione per formazione, supporto e consulenza al Coordinamento Pari Opportunità UIL Milano e Lombardia (icr. Albo reg. n. 310) e Sportello Antigone (per vittime di discriminazione di genere o molestie sessuali)**
Principali attività e responsabilità	Organizzazione di corsi seminariali volti promuovere e potenziare il ruolo femminile nel mercato del lavoro, in particolare per quanto riguarda la conoscenza delle misure che favoriscono la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, prospettive di carriera, conciliazione lavoro/vita privata, lotta alle discriminazione di genere. Attività di informazione, sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche di genere in particolare per quanto riguarda i rischi psicosociali connessi alle differenze di genere. Collaborazione nello sportello Antigone (sportello di tutela legale e sostegno psicologico alle vittime di molestie o discriminazioni in ambito lavorativo), in particolare per sostegno psicologico.
Tipo di attività o settore	Pari opportunità, discriminazione di genere
Date	2005 – 2007
Lavoro o posizione ricoperti	**Partner nelle attività di progetto Progetto K-Competencies in business for integrating LifeLong Learning per la Uil Milano e Lombardia**
.Principali attività e responsabilità	Il progetto K-COMPETENCIES aveva lo scopo di promuovere l'accesso e l'integrazione del LifeLong Learning nell'Europa allargata, tramite la definizione di standard per le nuove competenze fondamentali e lo sviluppo congiunto di strumenti e percorsi formativi condivisi dai tradizionali e nuovi membri dell'Unione Europea.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Programma Leonardo da Vinci 2000-2006, convenzione n. 2004-I/04/B/F/PP-154061, Progetto K-Competencies in business for integrating LifeLong Learning.
Tipo di attività o settore	Mercato del lavoro
Date	2005 – 2009
Lavoro o posizione ricoperti	**Docenze nel Corso di Laurea di Igienista Dentale, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano**
.Principali attività e responsabilità	lezioni su stress lavorativo, burnout, mobbing, comunicazione organizzativa, comunicazione di genere nelle organizzazioni, leadership, gruppi di lavoro
Tipo di attività o settore	Formazione
Date	2003 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti	**Responsabile dello sportello di ascolto per il mobbing della UIL Milano e Lombardia**
.Principali attività e responsabilità	Attività di orientamento e accompagnamento verso i servizi legali e/o sanitari per perizie e/o accertamenti diagnostici, accoglienza del disagio lavorativo della persona e condivisione delle strategie più efficaci da intraprendere in relazione al contesto lavorativo e alla decisione presa dal lavoratore. Supporto psicologico nella ridefinizione di sé, dei propri obiettivi lavorativi e nel percorso di risoluzione del problema lavorativo (es. nei colloqui con la direzione del personale, con il mobber, delegati sindacali, ecc..). La maggior parte degli utenti sono donne (70%) spesso le problematiche riguardano molestie sessuali, discriminazione di genere, insoddisfazione lavorativa, conciliazione tempi lavoro/famiglia, stalking occupazionale e familiare, violenza domestica.
Tipo di attività o settore	Disagio lavorativo , discriminazione di genere
Date	2003 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti	**Supporto tecnico alla Segreteria UIL Milano e Lombardia per la formazione sindacale, Mobbing, Stalking, discriminazione di genere, valutazione Stress Lavoro Correlato, disagio lavorativo (stress, soddisfazione lavorativa, ecc..)** In particolare organizzazione di corsi, seminari e convegni sui vari temi per sensibilizzare sulle problematiche, partecipare a tavole rotonde e articoli per informare i rappresentanti sindacali. Partecipare a progetti di intervento sulla promozione del benessere lavorativo (prevenzione, azioni correttive, buone pratiche). Consulenza ai rappresentanti sindacali per intraprendere azioni a tutela della salute psicofisica dei lavoratori e promozione del benessere lavorativo.

	Partecipazione a gruppi di lavoro sui temi riguardanti il benessere lavorativo con organizzazioni sindacali, enti pubblici e privati.
Tipo di attività o settore	Formazione, psicologia del lavoro, disagio lavorativo, stress
Date	1992- 2009
Lavoro o posizione ricoperti	**Analista di organizzazione (2000-2009)**
Principali attività e responsabilità	Definizione di nuovi modelli organizzativi (analisi dei bisogni, valutazione costi/benefici, outsourcing/insourcing); monitoraggio dei processi di cambiamento (coordinamento gruppi di lavoro interfunzionali, monitoraggio attività e valutazione di strategie alternative, ecc.); mappatura dei processi aziendali esistenti e loro riprogettazione, con particolare attenzione alle linee guida della direzione, ai vincoli normativi e alle strategie di business; consulenza e supporto nei confronti delle diverse funzioni aziendali per la soluzione di problematiche organizzative; progettazione, realizzazione e coordinamento di strumenti di comunicazione organizzativa (portale internet, magazine, house organ); progettazione e realizzazione di eventi aziendali a supporto del cambiamento (congressi, meeting, ecc.).
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Banca Popolare di Milano, Piazza Meda n. 4, Milano
Tipo di attività o settore	Bancario, comunicazione interna, organizzazione
Istruzione e formazione	
Febbraio – aprile 2011	Corso di formazione del progetto "Una rete contro la violenza", tenuto dalla Cooperativa Sociale "Cerchi d'Acqua". I temi trattati riguardano il maltrattamento domestico e il contatto con le reti di aiuto alle donne (enti pubblici, ospedali, polizia, servizi sociali, ecc..) per pianificare l'uscita sicura dalla violenza.
15 dicembre 2010	Convegno "Donne e uomini ai vertici di Banche e Assicurazioni", organizzato da FBA – Fondo Banche e Assicurazioni, Palazzo delle Stelline, Milano sui piani aziendali sulle pari opportunità.
2010/2011	Training di psicoterapia sensomotoria per il trattamento del trauma (Sensorimotor Psychotherapy Institute , Colorado USA). Tecnica per il trattamento dei traumi quali mobbing, violenze sessuali, abusi, ecc..
2009	**Diploma di specializzazione in psicoterapia della Gestalt**
Principali tematiche/competenze professionali acquisite	Teoria e pratica della psicoterapia secondo il modello della gestalt. Discussione di casi clinici con analisi dei vissuti emotivi problematici ed elaborazione di disegni di intervento personalizzato. Supervisione dei casi clinici individuali. Requisito di accesso laurea in psicologia. Tesi di specializzazione sull'analisi dei meccanismi psicologici che impediscono alle donne di uscire dalla violenza domestica nell'ottica della psicoterapia della Gestalt.
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia della Gestalt presso il Centro Studi di Terapia della Gestalt, via Vitruvio 4, Milano
Aprile/novembre 2009	Corso "Donne, politica ed istituzioni. Percorsi formativi per la promozione della cultura di genere e delle pari opportunità". Università degli Studi di Milano. Il corso ha preso in esame tematiche come: il lessico delle pari opportunità, la marginalità politica delle donne in Italia: dati e cambiamenti,le pari opportunità nell'ordinamento regionale, rappresentanza politica femminile, discriminazione di genere e altri fattori di discriminazione: continuità e innovazione nelle tecniche antidiscriminatorie, la presenza femminile nei governi locali, le strategie dei partiti per favorire la partecipazione delle donne, integrazione femminile nel mercato del lavoro, modelli di Welfare e politiche di conciliazione, donne e comunicazione sociale e politica, donne, stereotipi e leadership. Docenti: Bianca Beccalli, Rossella Sobrero, Paola Bilancia, Maurizio Ambrosini, Filippo Scuto, Marilisa D'Amico, Renata Semenza, Alisa Del Re, Alessandra Pescarolo, Marina Piazza, Carmen Leccardi, Alessandra Facchi
4 aprile 2009	Convegno regionale della Società Scientifica di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII) "Stress ed attività lavorativa". Università Milano Bicocca (4.4.2009). Convegno multidisciplinare sulle problematiche relative allo stress lavorativo: sintomi psicofisici, antecedenti organizzativi, conseguenze sull'individuo e l'organizzazione.
24 giugno 2008	Convegno "A rischio di sicurezza: Stupri e violenze su donne italiane e straniere", organizzato dalla Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate, Camera del lavoro, Milano
6 - 7 giugno 2008	Convegno "Il rivelamento della violenza contro le donne" (Progetto Europeo Svela – JUL/2006/AGIS/205) Convegno organizzato dalla Provincia di Milano. Temi trattati: svelare la violenza alle donne, aspetti persecutori del maltrattamento familiare, accoglienza nel pronto soccorso delle

	vittime, costruzioni di percorsi di uscita dalla violenza, presentazione dati di ricerche nel pronti soccorsi e limiti metodologici, esperienze di centri antiviolenza internazionali, leggi, modalità di denuncia e tutela nei paesi europei.
15 - 16 marzo 2008	Convegno CIPA (Centro Italiano di Psicologia analitica) "Il dedalo della violenza". Temi trattati: accoglienza delle vittime in ospedale, lesività e condotte violente: prevenzione, punizione e presa in carico, identificazione della violenza, casi clinici su violenze domestiche, uscire dalla violenza (esperienza della Casa delle donne maltrattate), l'esperienza della giustizia milanese in tema di abusi sessuali.
2008	Seminario sui progetti per le pari opportunità, organizzato dal Coordinamento Pari Opportunità UIL Lombardia
15 novembre 2007	Convegno L'evoluzione della figura femminile nel mondo occidentale e orientale. Sala delle Colonne. Banca Popolare di Milano.
2007	Corso di abilitazione a EMDR – Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso movimenti oculari - metodo per il trattamento del trauma e dei ricordi traumatici (I livello) organizzato da Associazione per l'EMDR in Italia, Via Paganini, 50, 20030 Bovisio Masciago (MI)
Titolo della qualifica rilasciata	Abilitazione alla tecnica di EMDR
2005/2006	Master nelle relazioni interpersonali, metodologia di Suzana Stroke (I e II modulo). Organizzato dal Centro Studi di Terapia della Gestalt, Milano Approfondimento teorico-pratico della terapia della gestalt applicato alle relazioni interpersonali (familiari e di lavoro) e alla gestione dei conflitti interpersonali.
2005	Corso intensivo teorico-pratico di ipnositerapia dell'A. O. Ospedale San Carlo Borromeo di Milano.
21 maggio 2004	Seminario: Condizioni di lavoro in Lombardia. Organizzato da CGIL, CISL, UIL Lombardia. Presentazione della indagine sulle condizioni di disagio lavorativo, stress e mobbing in Lombardia svolta dalla Clinica del Lavoro Devoto di Milano in collaborazione con le organizzazioni sindacali.
30 marzo 2004	Convegno "Giovani donne tra maternità e lavoro" organizzato dalla consigliera di parità per presentare la ricerca omonima e illustrare buone pratiche lavorative in materia di pari opportunità. Banca Popolare di Milano, Sala delle Colonne.
2003	Corso di formazione sulla contrattazione delle pari opportunità. Organizzato dal Coordinamento Pari Opportunità UIL Lombardia
6 novembre 2003	Incontro dibattito "Donne tra consumo e risparmio. Il ruolo delle banche". Sala delle colonne - Banca Popolare di Milano.
2002-2004	**Corso di counseling** (facilitatore della comunicazione interpersonale e della relazione di sostegno) del Centro Studi di Terapia della Gestalt di Milano (2002-2004). Le competenze sviluppate riguardano in particolare: teoria e tecnica della comunicazione interpersonale, definizione del disagio esistenziale e monitoraggio nei processi di cambiamento individuali.
2002	Corso "Violenza morale sul lavoro (Mobbing)" organizzato dalla Clinica del lavoro di Milano per medici, psicologi, assistenti sociali ed responsabili della sicurezza. (6 giornate di formazione) Temi trattati: conseguenze psicofisiche del mobbing, la diagnosi sindrome mobbing correlata, aspetti giuridici, aspetti organizzativi degli antecedenti del mobbing in azienda, il conflitto lavorativo, ricerche sul mobbing nazionali e internazionali, tutela sindacale nel mobbing, casi clinici e pratici.
2002	Corso "Legge 125/91 Azioni Positive" organizzato dal Coordinamento Donne UIL Lombardia
2001	Convegno "La discriminazione di genere: interventi possibili" organizzato dalla UIL Lombardia, Coordinamento Donne UIL Lombardia
2001	Corso di formazione per operatori sindacali "Molestie sessuali e morali al lavoro". Coordinamento Donne UIL Lombardia.
Anno accademico 2000/2001	**Laurea in psicologia con indirizzo del lavoro e delle organizzazioni - Università degli Studi di Padova**
Principali tematiche/competenze professionali acquisite	Psicologia della formazione, Psicologia del lavoro, Psicologia delle organizzazioni e Psicologia della comunicazione. Metodologia di ricerca e analisi dei dati. Sociologia industriale, Sociologia della comunicazione e Sociologia del lavoro. Teoria e Tecniche dell'intervista e del questionario Tesi in psicologia della formazione "E-learning e formazione di impresa: analisi critica in un contesto bancario", relatore prof. Massimo Bellotto, votazione 99/110
2000	Corso su azioni positive e pari opportunità, organizzato dal Coordinamento Donne UIL Lombardia, Sesto San Giovanni.
1987	Diploma di perito turistico Istituto con votazione 48/60

	Istituto Tecnico Statale per il Turismo Pier Paolo Pasolini, Milano
Principali tematiche/competenze professionali acquisite	Inglese, francese, tedesco, ragioneria, tecnica turistica, economia e diritto, storia dell'arte.

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e): **Italiano**

Altra(e) lingua(e): **1) inglese** **2) francese** **3) tedesco**

Autovalutazione	Comprensione				Parlato				Scritto	
Livello europeo (*)	Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
Inglese	B2	Intermedio	C1	Avanzato	B1	Intermedio	B2	Intermedio	B1	Intermedio
Francese	B1	Intermedio	B2	Intermedio	A2	Elementare	A2	Elementare	A2	Elementare
Tedesco	A1	Elementare	A1	Elementare	A1	Elementare	A1	Elementare	A1	Elementare

Capacità e competenze sociali

Ottima capacità di conduzione e gestione dei gruppi derivante dalle esperienze di formazione in ambito sindacale e universitario; dalla conduzione di gruppi con orientamento gestaltico; dalle esperienze con gruppi di bambini condotte in diversi soggiorni in Africa, in particolare nei community center.

Capacità e competenze organizzative

Capacità di definizione in piena autonomia degli obiettivi, delle attività, dei profili specialistici, tempi e costi necessari alla realizzazione dei progetti di intervento organizzativo, formazione, realizzazione di progetti, in particolare:

- Progettazione e docenza in corsi di formazione di comunicazione, gestione dei gruppi di lavoro, leadership, ascolto attivo, relazione interpersonale, prevenzione dei rischi psicosociali, pari opportunità (L. 53/00, 125/91, 198/06), ruolo RLS, valutazione stress lavoro correlato, per la Uilca di Milano (Uil Credito e Assicurazioni).
- Progettazione e docenza in corsi di formazione di comunicazione, ascolto attivo, relazione interpersonale, prevenzione e gestione dei rischi psicosociali, gestione dei conflitti, stress lavorativo, L. 53/00, 125/91, 198/06 per la Uil Milano e Lombardia.
- Organizzazione e coordinamento della tavola rotonda "Benessere nel lavoro .... Lavorare al Benessere" (8.3.2006) I Congresso Regionale Uilca Milano
- Progettazione, organizzazione e partecipazione in qualità di relatrice del convegno "Vivere e non sopravvivere: autostima, assertività e autorealizzazione", 5 aprile 2008, Sala delle Colonne Banca Popolare di Milano.
- Organizzazione e realizzazione del convegno sulla valutazione del rischio stress lavoro correlato organizzato dalla Uil Milano e Lombardia (13.1.2011).

Capacità e competenze tecniche

Ricerche psicosociali e pubbliicazioni

- Di Bisceglie M., Delle Fave A., Mencarelli P., Qualità della vita, qualità nel lavoro: indagine sul benessere del lavoratore bancario in Lombardia. Uilca Lombardia e Milano 2010.
  Presentazione della ricerca e atti del convegno: La promozione del benessere lavorativo nel settore bancario: Problemi e opportunità.

- Medicina psicosomatica (vol. 55 lug-sett 2010) "La promozione del benessere lavorativo nel settore bancario: Problemi e opportunità" ricerca di M. Di Bisceglie e A. Delle Fave (Università degli Studi di Milano), P. Mencarelli e D. Margaritella (Uilca Lombardia e Milano). Studio presentato nella IV Giornata di Psicologia positiva, Bologna 4-5 novembre 2010.

Obiettivi: indagare sui significati, esperienze ottimali e percezione di sfide riportati da 113 lavoratori di aziende bancarie, al fine di creare azioni di promozione del benessere efficaci.
Metodi: batteria di questionari, validati a livello internazionale, comprendente Flow Questionnaire, Lite Theme Questonnaire, Eudaimonic and Hedonic Happiness Investigation, Maslach Burnout Inventory, e Work Self-Efficacy Scale.

- Pubblicazioni di articoli per "Valore Lavoro" (periodico della UIL Lombardia) e "Infouilca" (periodico della Uilca Lombardia e Milano) in materia di stress lavorativo, disagio lavorativo, valutazione stress lavoro correlato, pari opportunità, di cui gli ultimi sono: "Un convegno sullo stress lavoro correlato promosso dalla UIL Lombardia" (Valore lavoro n. 28 anno 5 genn. 2011) e "la valutazione stress lavoro correlato nelle banche e assicurazioni" (Infouilca in corso di pubblicazione).

- Coautrice della ricerca "Benessere lavorativo e rischi psicosociali nella professione bancaria: una indagine in Lombardia sul rischio burnout", pubblicata dalla Uilca Lombardia e Milano – Dipartimento Politiche di Pari Opportunità. (marzo 2006). Obiettivi dello studio: identificare le componenti del lavoro che influenzano il benessere lavorativo inteso come insieme di percezioni, sentimenti e valutazioni che vengono elaborate per far fronte alle richieste lavorative, ed inoltre identificare i fattori che possono costituire un potenziale rischio psicosociale alla salute dei lavoratori.
  Strumento: questionari validati a livello internazionale su sintomatologia burnout e fattori di rischio psicosociale (BMI (Burnout Maslach Inventory) e COPSOQ).
  Campione: 383 lavoratori bancari di 12 istituti di credito lombardi (182 donne, 200 uomini).

- Atti del convegno "Vivere e non sopravvivere: autostima, assertività e autorealizzazione", 5 aprile 2008, Dipartimento Pari Opportunità UILCA Lombardia e Milano, Sala delle Colonne Banca Popolare di Milano. UILCA Lombardia e Milano, 2008

Capacità e competenze informatiche	Buona conoscenza del pacchetto office (Word, Excell, Power Point, Access). Ottimo uso di internet per ricerche specifiche, buona conoscenza delle banche dati per ricerche psicosociali.
Capacità e competenze artistiche	Frequenza di corsi di teatro, recitazione, dizione, voce, uso del corpo, danza terapia, flamenco.
Altre capacità e competenze	• Tirocinio post-lauream per l'abilitazione alla professione presso: - Istituto di Psicologia, Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Milano con attività di ricerca psicosciale; - Studio clinico associato Metafora, Milano con attività di osservazione di terapie di gruppo. • Tirocinio per il conseguimento del diploma di specializzazione in psicoterapia presso il Centro Ambulatoriale di Medicina Psicosomatica dell'Ospedale S. Carlo (MI) per due anni (dal 2005 al 2006) per un totale di 200 ore. • Tirocinio per il conseguimento del diploma di specializzazione in psicoterapia alla Casa delle donne maltrattate di Milano con attività di orientamento, sostegno e assistenza alle vittime di maltrattamento domestico per due anni (2007 al 2008) per un totale di 200 ore. L'esperienza è in corso come attività di volontariato.
Patente	B

Ulteriori informazioni

24 febbraio 2011	Relatrice al Convegno "Rischio stress lavoro correlato: conoscenza dei rischi, valutazione e prevenzione", organizzato dalla CGIL Milano, Camera del lavoro.
13 gennaio 2011	Relatrice nel seminario "La valutazione del rischio stress lavoro correlato (art. 28 D.L. 81/08) organizzato dalla Uil Milano e Lombardia. Ospiti R. Latocca (Responsabile Ambulatorio Stress San Gerardo Monza – Coordinatore Lab. Stress) E Volturo (Medico del Lavoro- Lab. Stress), G.Galli (Resp. Ufficio Salute e Sicurezza Uil Nazionale, M.R. Spagnuolo (Resp.Area Ambiente e Sicurezza Assolombarda). P.Mencarelli (Lab. Stress) Il seminario ha proposto ai partecipanti una panoramica del fenomeno stress lavoro correlato dal punto di vista normativo, applicativo e della prevenzione per identificare i fattori di rischio stress lavoro correlato.
19 gennaio 2010	Relatrice al convegno "qualità della vita, qualità del lavoro, organizzato dalla Uilca Milano e Lombardia, Camera di Commercio, Milano. Ospiti prof. A. Delle Fave (Università degli Studi di Milano) e prof. Roberto Vaccani (Sda Bocconi) per presentare una indagine sul benessere del lavoratore bancario in lombardia svolta in collaborazione con l'Università degli studi di Milano
Ottobre 2009	Relatrice nel Congresso Uilca di Varese con titolo "Donne al lavoro e stereotipi di genere"
11 marzo 2009	Convegno sullo stress lavorativo organizzato dalla Uilca di Varese. Relatori Giorgio Benvenuto, Roberto Vaccani, Paola Mencarelli ("lo stress nelle organizzazioni: conseguenze per l'individuo e

	possibilità di ripresa)
5 aprile 2008	Relatrice del convegno "Vivere e non sopravvivere: autostima, assertività e autorealizzazione", 5 aprile 2008, Dipartimento Pari Opportunità UILCA Lombardia e Milano, Sala delle Colonne Banca Popolare di Milano. Titolo intervento "Le donne nel rapporto con il lavoro: appropriarsi delle regole del gioco. Il convegno apriva il dibattito sugli ostacoli alla realizzazione delle pari opportunità dopo i risultati positivi delle leggi e della contrattazione, in particolare è stata esaminata la difficoltà delle donne a realizzarsi nel lavoro.
8 marzo 2006	Organizzatrice e coordinatrice della tavola rotonda "Benessere al lavoro....lavorare al Benessere" per il commento della ricerca psicosociale "Benessere lavorativo e rischi psicosociali nella professione bancaria: una indagine in Lombardia sul rischio burnout", organizzato dalla UILCA Lombardia

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Milano, 15 marzo 2011

Firma

12A00929

DECRETO 11 gennaio 2012.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Pesaro e Urbino.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che «Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 38 del 27 ottobre 2011 con cui si designa la dott.ssa Maria Cristina Cecchini quale consigliera di parità supplente della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visto il curriculum vitae della dott.ssa Maria Cristina Cecchini, allegato al presente decreto e di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta conforme ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, recante la delega in materia di pari opportunità al Ministro del lavoro e delle politiche sociali prof.ssa Elsa Fornero, trasmesso all'Ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 dicembre 2011;

Decreta:

La dott.ssa Maria Cristina Cecchini è nominata consigliera di parità supplente della Provincia di Pesaro e Urbino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
con delega alle pari opportunità
FORNERO

ALLEGATO

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**CECCHINI MARIA CRISTINA**
Nazionalità	**italiana**
Data di nascita	**06/04/1957**

ESPERIENZA LAVORATIVA

1

• Date (da – a)	1994-2011 (in corso)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**EUROLEX srl (già Studio di consulenza giuridico)**
• Tipo di azienda o settore	Società di consulenza
• Tipo di impiego	Presidente del Consiglio di Amministrazione Dirigente
• Principali mansioni e responsabilità	Internazionalizzazione e assistenza sui mercati esteri Strategia e Corporate Finance Organizzazione, Risorse umane e Formazione Risk Management, Compliance e Corporate Social Responsability Pubblica Amministrazione PMI EUROLEX srl fa parte della rete EUROLEX –EUROPEAN LEGAL SEVICES NETWORK che è strutturata nei seguenti Paesi: - Belgio - Danimarca - Estonia - Germania - Gran Bretagna - Grecia - Irlanda - Italia - Lituania - Lussemburgo - Perù - Portogallo - Svezia - Ucraina

Curriculum Vitae - dott.ssa Maria Cristina Cecchini

Nell'ambito della rete suddetta, Eurolex srl rappresenta il riferimento italiano.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	1990-2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Regione Marche**
• Tipo di azienda o settore	Ente di diritto pubblico
• Tipo di impiego	Consigliere regionale
• Principali mansioni e responsabilità	In questo periodo si è occupata di ogni settore dall'amministrazione regionale ed in particolare delle seguenti materie:

- **bilancio, programmazione, personale**

Ha ricoperto la carica di Vicepresidente della II Commissione regionale preposta a queste materie (1990/1995);

- **ambiente, trasporti, lavori pubblici, edilizia, urbanistica**

Ha ricoperto la carica di Presidente della IV Commissione preposta a queste materie (1995/2000)

- **Politiche comunitarie, Cooperazione allo sviluppo, Solidarietà internazionale**

Ha ricoperto la carica di Vicepresidente della IV Commissione preposta a queste materie (2002-2005)

2

Leggi di cui la sottoscritta è stata prima firmataria o relatrice in Consiglio regionale sul lavoro femminile, le normative sulla parità e le pari opportunità

L.R. 24 settembre 1992, n. 47
Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista.

L.R. 2 giugno 1992, n. 23
Diritti della partoriente e del bambino ospedalizzato.

L .R. 2 giugno 1992, n. 22
Norme per la promozione e il sostegno della famiglia e della persona

L.R. 20 ottobre 1994, n. 41
Promozione di azioni positive per la realizzazione della parità uomo -donna in attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125.

L.R. 20 maggio 1997, n. 31
Interventi per sostenere e favorire nuova occupazione ed istituzione dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

L.R. 9 novembre 1998, n. 38
Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro

L.R. 10 agosto 1998, n. 30
Interventi a favore della famiglia.

L.R. 27 luglio 1998, n. 22

Curriculum Vitae - dott.ssa Maria Cristina Cecchini

Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato

L.R. 2 marzo 1998, n. 2
Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati

L.R. 1 giugno 1999, n. 15
Interventi a sostegno dei settori tessile -abbigliamento, pelli, cuoio e calzature

L.R. 24 luglio 2002, n. 13
Celebrazione del cinquantesimo anniversario della morte di Maria Montessori.

L.R. 16 aprile 2003, n. 5
Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione

L.R. 1 febbraio 2005, n. 3
Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali

ESPERIENZA LAVORATIVA

3

- Date (da – a): 2000-2002
- Nome e indirizzo del datore di lavoro: **Regione Marche**
- Tipo di azienda o settore: Ente di diritto pubblico
- Tipo di impiego: Assessore regionale
- Principali mansioni e responsabilità: Deleghe espletate:

2000-gennaio 2002
- Formazione ed orientamento professionale
- Politiche del lavoro
- Promozione della Cooperazione
- Politiche dell'istruzione scolastica
- **Risorse umane ed organizzative e pari opportunità**

Gennaio 2002-giugno 2002
- Politiche comunitarie
- Politiche del lavoro
- Trasporti
- Attività e beni culturali
- Edilizia
- Urbanistica.

Nell'ambito del settore delle Politiche Comunitarie ha curato quanto segue:

-definizione delle linee guida per la programmazione degli interventi comunitari;

-coordinamento finanziario e tecnico delle Autorità di gestione dei Fondi strutturali;

-Supporto alle strutture per la attuazione del FERS
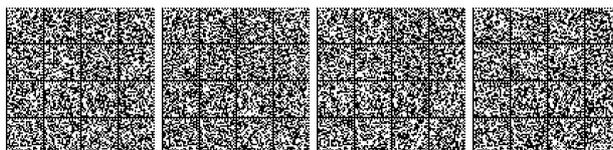
-Coordinamento del monitoraggio e della rendicontazione alla Commissione Europea

-Rapporti con il Governo e la Commissione Europea per gli aiuti di Stato

Nell'ambito del settore delle Politiche Comunitarie ha inoltre adempiuto alle seguenti funzioni:

-Presieduto il Comitato di Sorveglianza dell'Obiettivo 3 (FSE)

-Presieduto il Comitato di Sorveglianza dell'Obiettivo 2 (FERS)

-Membro del Comitato di Sorveglianza nazionale dell'Obiettivo 3 (FSE)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1/1/1977-24/03/1999

• Nome e indirizzo del datore di lavoro **Partito Comunista Italiano, (P.C.I. poi trasformatosi in Partito Democratici di Sinistra (PDS)**

• Tipo di azienda o settore Partito politico

• Tipo di impiego Dirigente

• Principali mansioni e responsabilità

- in aspettativa per incarico istituzionale (1999-1990)
- funzionario di partito con funzioni di seguito menzionate (1977-1990):

4

1. segretario Federazione Giovani Comunisti Italiani della provincia di Pesaro ed Urbino - (1980-1977)

In questo periodo ha organizzato e tenuto assemblee nei 67 Comuni pesaresi in materia di sicurezza sul lavoro

2. segretario Federazione Giovani Comunisti italiani della regione Marche (1980-1983)

In questo periodo ha organizzato e tenuto in 150 Comuni marchigiani assemblee in materia di sicurezza sul lavoro

3. **Responsabile femminile P.C.I della regione Marche (1983-1987)**

In questo periodo ha ricoperto la carica di Vicepresidente della Commissione delle Pari Opportunità della Regione Marche

4. **Responsabile economico della Provincia di Pesaro (1987-1989)**

Segretario regionale del P.C.I Regione Marche e Membro della Direzione Nazionale PCI (1989-1991)

ISTRUZIONE

• Date (da – a) **1999-1998**
ISTITUTO DI APPLICAZIONI FORENSE

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione ***UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO***

Curriculum Vitae - dott.ssa Maria Cristina Cecchini

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	
• Qualifica conseguita	***Attestato di partecipazione***
• Date (da – a)	1980-1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Università degli Studi di Urbino**
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Diritto amministrativo, diritto commerciale, diritto comunitario, procedura civile e penale, diritto del lavoro
• Qualifica conseguita	Dottore in Giurisprudenza Voto di Laurea 100/100
• Date (da – a)	1971-1976
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Istituto Tecnico per Ragionieri "Donato Bramante"**
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Diritto, ragioneria, economia
• Qualifica conseguita	Diploma di ragioniere

5

FORMAZIONE

• Date (da – a)	2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**RSPP**: Aggiornamento formazione
• Qualifica conseguita	Attestato di frequenza RSPP per tutti i codici ATECO
• Date (da2008 a 2008)	2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Netconsulting** Corso "Basilea e la classificazione dei bilanci"Milano
• Qualifica conseguita	Corso Finanza e diritto il rendiconto finanziario Roma Corso Finanza e diritto: Il nuovo diritto societario Roma Corso Finanza e diritto: le nuove SPA, Pesaro Corso Finanza e diritto: Criteri di redazione del Bilancio Roma Corso Finanza e diritto: Fiscalità internazionale Milano Corso Finanza e diritto: Diritto dei mercati finanziari Milano Corso Finanza e diritto: Basilea 2, Rimini
• Date (da genn.2007 a dicembre2007)	2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Netconsulting** Corso: "Modifica al software Top Value"
• Qualifica conseguita	Attestato di frequenza
• Date (da gennaio2005 a dicembre 2005)	2005

Curriculum Vitae - dott.ssa Maria Cristina Cecchini

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Netconsulting** Corso “Topo Value e Basilea 2”
• Qualifica conseguita	Attestato di frequenza
• Date (da gennaio 2004 a giugno2004)	2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Informest** Corso “I nuovi finanziamenti comunitari (Interreg)”
• Qualifica conseguita	Attestato di frequenza
• Date (da marzo 2003 a settembre 2003)	2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Informest:** Corso ““Les Actiones de l’union Europèenne interessant les petites et moyennes enterprises” Bruxelles
• Qualifica conseguita	Attestato di frequenza
• Date (da settembre 2002 a –dicembre 2002 a)	2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Informest** Corso I finanziamenti europei nei nuovi paesi dell’Europa (Assoconsult) a Bruxelles
• Qualifica conseguita	Attestato di frequenza
• Date (da giugno 1999 a ottobre 1999)	1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Informest** Corso legge 488 e Basilea 2 (Assoconsult) a Roma,”
• Qualifica conseguita	Attestato di frequenza
• Date (da – a)	1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	**Istituto di applicazione forense di Urbino**
• Qualifica conseguita	Attestato di frequenza

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI	
MADRELINGUA	**ITALIANO**
	FRANCESE]
• Capacità di lettura	[Buona)
• Capacità di scrittura	[Buona)
• Capacità di espressione orale	[Buona)
ALTRE LINGUA	
	INGLESE
• Capacità di lettura	[Buona.]
• Capacità di scrittura	(DISCRETA)
• Capacità di espressione orale	[Discreta]
ALTRE LINGUA	
	SPAGNOLO
• Capacità di lettura	[Buona.]
• Capacità di scrittura	[Buona]
• Capacità di espressione orale	[Buona]

7

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

-In qualità di Vicepresidente della Commissione Pari Opportunità, ha incontrato numerose donne in difficoltà e le ha aiutate a costruire progetti per l'avvio di impresa (1987-1989)

-In qualità di Assessore delle Risorse Umane ed Organizzative della Regione Marche, ha presieduto la delegazione trattante con le OOSS aiutando e risolvendo diverse questioni del personale regionale (2000-2002)

-In qualità di Assessore al Lavoro della Regione Marche, ha seguito personalmente numerose vertenze aziendali aiutando imprenditori ed OOSS a trovare un esito positivo.alle stesse (2000-2002)

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE E TECNICHE
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa,

Formazione Professionale
Le competenze nel settore della formazione professionale sono certificate dalla Regione Marche con decreto del 31/03/2008 posizione numero 334 nell'ambito dei settori seguenti:
- Individuazione dei fabbisogni
- progettazione formativa
- Gestione dei processi didattici (coordinamento)
- Sviluppo e pianificazione

Curriculum Vitae - dott.ssa Maria Cristina Cecchini

ecc.

- Gestione organizzativa
- Gestione risorse informative
- Rendicontazione fondi comunitari
- Accreditamento e certificazione delal qualità

La scrivente é iscritta All'Albo dei Professionisti presso I seguenti Enti Pubblici:
-Ministero degli Affari Esteri (MAE)
-Ministero delle Pari Opportunità
-Regione Marche Servizio Formazione(per quanto attiene al diritto comunitario, verifica dei fondi strutturali, rendicontazione)
-Regione Marche Servizio Lavoro (Tutor d'impresa)

DOCENZA SUL DIRITTO DEL LAVORO E LA SICUREZZA

- Contrattualistica internazionale ore 30 (2010)
-Contrattualistica internazionale -ore 40 (2009)
-Diritto comunitario-ore 40 (2008)
-Sicurezza sul lavoro (2008)
-Contrattualistica internazionale (2008)
-Creazione di impresa -ore 50 (2007)
-Sicurezza sul lavoro -ore 40 (2007)
-Contrattualistica internazionale -ore 70 (2007)
-Sicurezza sul lavoro/creazione di impresa/pari Opportunità-ore 140 (2005)
-Creazione di impresa -ore 50 (1994)
-Creazione di impresa/ Commissione di pari opportunità -ore 300 (1989-1990)
-Corso Retravailler presso Genny spa/Commissione Pari opportunità-ore 50 (1977)

8

PATENTE O PATENTI B

Il presente curriculum è aggiornato al 28 aprile 2011.
La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.LGS 196/2003 per gli adempimenti connessi alla gestione del procedimento

Dott.ssa Maria Cristina Cecchini

Curriculum Vitae - dott.ssa Maria Cristina Cecchini

12A00930

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 gennaio 2012.

Disposizioni applicative dell'articolo 5 del decreto 25 novembre 2011, per il requisito di «stabilimento» di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITÀ

Visto il regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visto l'art. 5 del regolamento n. 1071/2009, che prevede le condizioni relative al requisito di stabilimento;

Visto l'art. 5 del decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che prevede che con decreto della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità sono stabilite le modalità per soddisfare il requisito di «stabilimento», i documenti da conservare presso la sede dell'impresa di trasporto, le caratteristiche che deve avere la sede operativa, nonché le modalità di dimostrazione del possesso delle stesse;

Considerato l'ordinamento giuridico vigente e, in particolare, la possibilità di conservazione e tenuta della contabilità presso un domiciliatario fiscale;

Ritenuto che per le società di persone e per le società a responsabilità limitata unipersonali il requisito di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento n. 1071/2009 possa essere individuato anche presso la residenza anagrafica di un amministratore tramite elezione di domicilio ai sensi dell'art. 47 del codice civile;

Ritenuto, inoltre, che per le imprese di trasporto su strada di cose associate ai consorzi o alle cooperative iscritti alla sezione speciale di cui all'art. 1, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, il requisito di stabilimento possa essere individuato presso la sede effettiva e stabile e la sede operativa di detti consorzi o di dette cooperative;

Ritenuto che per sede operativa debba intendersi il luogo dove avviene la manutenzione dei veicoli in disponibilità;

Considerato che occorre dettare una disciplina transitoria per le imprese che sono state autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il requisito di stabilimento, di cui all'art. 5 del regolamento (CE) 1071/2009 e di cui all'art. 5 del decreto dirigenziale 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è soddisfatto dalle imprese di autotrasporto su strada per conto di terzi se rispettano le seguenti condizioni:

a) fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa, ai diversi fini, relativamente alla sede civilistica principale o secondaria, dispongono di una sede effettiva e stabile situata nel territorio dello Stato italiano;

b) una volta concessa l'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore su strada per conto di terzi, dispongono a idoneo titolo, in base alle disposizioni vigenti, di almeno un autoveicolo rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1071/2009;

c) svolgono in modo efficace e continuativo le attività concernenti i veicoli di cui alla lettera *b)* presso una sede operativa situata nel territorio dello Stato italiano.

Art. 2.

Caratteristiche del requisito e dimostrazione

1. La condizione di cui all'art. 1, lettera *a)*, è dimostrata e mantenuta:

a) per tutte le imprese, nonché per i consorzi e le cooperative iscritte alla sezione speciale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'art. 1, comma quarto, della legge 6 giugno 1974, n. 298, con la disponibilità di uno o più locali adibiti ad uso ufficio, in proprietà, in usufrutto, in leasing, ovvero in locazione o in comodato, purché, in questi ultimi due casi, tramite contratto regolarmente registrato;

b) in alternativa alla lettera *a)*, presso la residenza anagrafica italiana del titolare per le imprese individuali, mentre per le società di persone, esclusivamente ai fini del possesso del requisito di stabilimento, con l'elezione di

domicilio, ai sensi dell'art. 47 del codice civile, presso la residenza anagrafica italiana di un legale rappresentante. Agli stessi fini, la medesima elezione di domicilio, presso la residenza anagrafica italiana di un amministratore, può essere fatta per le società a responsabilità limitata unipersonali se tale amministratore sia anche l'unico socio. Inoltre, un'impresa di trasporto su strada di cose associata ai consorzi o alle cooperative iscritte alla sezione speciale dell'Albo citata alla lettera *a)* che precede, può eleggere domicilio, ai sensi dell'art. 47 del codice civile, ai fini del requisito di stabilimento di cui alla presente lettera, presso il consorzio o la cooperativa purché rispondano alle condizioni di cui all'art. 55 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e confermino tale elezione di domicilio attraverso il modello allegato *B* di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo.

2. Presso la sede di cui al comma 1 sono conservati, a disposizione dell'Autorità competente individuata ai sensi dell'art. 9 del citato decreto 25 novembre 2011, i seguenti documenti principali:

a) i documenti contabili, relativi alla gestione economica e patrimoniale la cui conservazione è prevista dalla normativa vigente;

b) i documenti fiscali relativi all'assolvimento delle imposte dirette e dell'IVA (registri delle fatture emesse e registri delle fatture di acquisto nonché, per le imprese di trasporto su strada di persone, anche i documenti relativi ai titoli di trasporto rilasciati ai viaggiatori);

c) i documenti di gestione del personale e, in particolare, quelli relativi ai lavoratori subordinati, quali, ad esempio, il libro unico;

d) i documenti contenenti i dati relativi ai tempi di guida e di riposo dei conducenti, quali, ad esempio, i fogli di registrazione giornalieri del cronotachigrafo analogico degli autoveicoli in disponibilità, o i supporti informatici delle registrazioni delle carte tachigrafiche del tachigrafo digitale;

e) i documenti di trasporto, quali, ad esempio, l'originale della licenza comunitaria, sempre che l'impresa ne sia titolare, e, per le sole imprese di trasporto su strada di persone, anche i documenti di controllo relativi ai servizi occasionali in ambito comunitario;

f) qualsiasi altra documentazione cui l'Autorità competente debba poter accedere per la verifica delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) 1071/2009.

3. Fermo il possesso dei locali nei modi di cui al comma 1 del presente articolo, la documentazione di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente comma 2 può essere conservata anche presso la sede di un domiciliatario fiscale, mentre quella di cui alle lettere *d)* ed *e)* del medesimo comma può essere conservata anche, a titolo gratuito, presso la sede, anche periferica, di un'associazione nazionale di categoria delle imprese di trasporto su strada di persone o di un'associazione provinciale di categoria degli autotrasportatori di cose presente nel Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori, ovvero anche presso la sede di un'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. Le imprese di trasporto su strada di cose appartenenti ad un consorzio o a una cooperativa iscritti nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori, possono far conservare la documentazione di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché quelle di cui alle lettere *d)* ed *e)*, del precedente comma 2 dal consorzio o dalla cooperativa di appartenenza, e in tal caso il consorzio o la cooperativa rendono la dichiarazione prevista nell'allegato *B* di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo. Ove il consorzio o la cooperativa menzionati conservino presso un domiciliatario fiscale la propria documentazione di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 del presente articolo, non possono essere a loro volta domiciliatari della stessa documentazione delle imprese consorziate od associate, né far conservare dal proprio domiciliatario fiscale la documentazione delle imprese consorziate o associate. La dimostrazione di quanto previsto alle lettere *a)* o *b)* del comma 1 del presente articolo, è effettuata dal rappresentante legale dell'impresa, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in conformità all'allegato *A* al presente decreto. Nei casi descritti nel primo e secondo periodo del presente comma, il soggetto che rende la dichiarazione di cui all'allegato *A* deve inserire nella stessa l'esatta individuazione del domiciliatario, con l'indicazione della documentazione dallo stesso conservata.

4. La condizione di cui all'art. 1, lettera *b)*, è dimostrata con l'aver immesso in circolazione o con l'immissione in circolazione di uno o più autoveicoli, ai sensi dell'art. 9, commi 9, 10 e 12, del decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, per l'esercizio dell'autotrasporto su strada per conto di terzi, ed è mantenuta con il permanere nella disponibilità, sempre ai sensi delle disposizioni
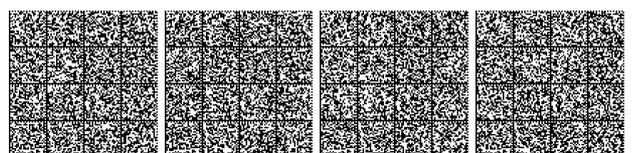
vigenti, comprese quelle di accesso al mercato, di uno o più autoveicoli. Nel caso di consorzi o cooperative iscritti alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori, privi di autoveicoli in disponibilità, la condizione di cui all'art. 1, lettera *b)*, è dimostrata attraverso gli autoveicoli immessi in circolazione dalle imprese consorziate o associate.

5. La condizione di cui all'art. 1, lettera *c)*, è soddisfatta se l'impresa di trasporto su strada, ovvero il consorzio o la cooperativa iscritti alla sezione speciale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'art. 1, comma quarto, della legge n. 298/1974, possiede, negli stessi modi di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, la sede operativa dove viene svolta in maniera efficace e continuativa l'attività di manutenzione dei veicoli in disponibilità, riconosciuta come officina interna ai sensi dell'art. 10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558; tale sede operativa può fare parte della sede effettiva e stabile di cui all'art. 1, lettera *a)*. La condizione di cui al periodo precedente è dimostrata dal rappresentante legale dell'impresa mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità con l'allegato *A*. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, la sede operativa può essere individuata formalmente presso una officina di riparazioni esterna, esercente regolarmente l'attività, ai sensi della legge 2 maggio del 1992, n. 122, almeno per le sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto, sempre attraverso la dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente. Inoltre, per un'impresa di trasporto su strada di cose associata ai consorzi o alle cooperative di cui al primo periodo la sede operativa può essere indicata presso l'officina del consorzio o della cooperativa di appartenenza, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal rappresentante legale dell'impresa stessa e redatta secondo il modello allegato *A* al presente decreto, nonché dal legale rappresentante del consorzio o della cooperativa, secondo il modello allegato *B* al presente decreto.

6. Qualora si verifichino, ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, modifiche del luogo e dei luoghi di stabilimento ovvero la cessazione del rapporto di conservazione della documentazione, ovvero ancora la cessazione di quello di manutenzione dei veicoli, l'impresa di trasporto su strada, nonché il consorzio o la cooperativa, provvedono a darne comunicazione, entro trenta giorni, all'ufficio della motorizzazione civile competente per la sede principale. A tale fine, il rappresentante legale provvede nuovamente a presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità con quanto contenuto nell'allegato *A*, eventualmente corredata della dichiarazione di cui all'allegato *B*.

Art. 3.

Disposizioni finali e entrata in vigore

1. Le imprese, i consorzi o le cooperative di trasporto su strada che, in sede di richiesta dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1071/2009, hanno prodotto in precedenza la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per dimostrare il possesso del requisito di stabilimento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono presentare, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del medesimo art. 47, resa dal rappresentante legale dell'impresa e conforme all'allegato *A* al presente decreto, unitamente, ove del caso, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'allegato *B*. Scaduto tale termine, l'autorità competente all'autorizzazione all'esercizio della professione applica l'art. 13 («procedura di sospensione e di revoca delle autorizzazioni») del suddetto regolamento (CE) n. 1071/2009.

2. I modelli allegati al presente decreto possono essere modificati, se del caso, con provvedimento della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2012

Il direttore generale: FINOCCHI

ALLEGATO *A*

All'UMC di ……… …………

Dichiarazione relativa al possesso del requisito di stabilimento di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 (Art. 47 DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………….. ………….. il …………………………………..
e residente a ………………………………………. in ………………………………………..
quale titolare/legale rappresentante

○ dell'impresa di autotrasporto di cose/persone …………………………………………………

○ del/della Consorzio/Cooperativa ………………………………………………………………
iscritto/a alla sezione speciale Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1, comma quarto, della legge 6 giugno 1974, n. 298, al n. …………………………..

codice fiscale/p. IVA ………………………………………………………………………………
con sede principale (legale) a ……………………………………………………………………..
in ………………………………………………………………………………………………………

ai sensi del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 del Direttore Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, in relazione alla dimostrazione del requisito di stabilimento di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) 1071/2009,

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali (Capo III del Titolo VII – Libro II del C.P.) di cui all'articolo 76 del menzionato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative (perdita dei benefici per i quali viene resa la presente dichiarazione) in caso di dichiarazioni mendaci e formazione od uso di atti falsi

dichiara (1)

○ di disporre di un locale / di locali ad uso ufficio a titolo (2) di ….…………………………..…...,
ubicati al seguente indirizzo…………………………………………………………………...

○ in quanto impresa individuale, di avere sede presso la propria residenza anagrafica

○ di eleggere domicilio ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di stabilimento, presso (nel caso, rispettivamente, di società in accomandita semplice e di società in nome collettivo) la residenza anagrafica propria/del socio accomandatario/del socio amministratore ...……………………………………….…………………………………..
residente a …………………………………… in …………………………………………………

○ di eleggere domicilio ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di stabilimento, presso (nel caso di società a responsabilità limitata unipersonale) la residenza anagrafica propria in quanto unico socio/del socio amministratore e unico proprietario……………………………………...…..residente a.…………………………….
in………………………………………………………………………………………………

○ che l'impresa è associata al/alla Consorzio/Cooperativa ………………………………………… con sede a……………………………………………in…………………………………….., iscritto/a nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n……………..…………………e rispondente alle condizioni di cui all'articolo 55 della legge 23 luglio 2009, n. 99, presso il/la quale ai sensi dell'articolo 47 del Codice Civile, ai fini del requisito di stabilimento, elegge domicilio, come da Allegato modello B

○ che l'impresa è associata al/alla Consorzio/Cooperativa ………………………………………… con sede a………………………………in…………………………..…………………….., iscritto/a nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n……………..……………… e di avvalersi, sempre ai fini del requisito di stabilimento, della sede operativa di detto/a consorzio/cooperativa, come da allegato modello B

○ di domiciliare/aver domiciliato la documentazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), del citato decreto dirigenziale,
□ presso…………………..……………………con sede a ………………………….in………………………………………………………………..
□ nonché presso (3) ………………………………………………………………. con sede a ……….……………………in…………………………………………………………………..
□ presso il consorzio /la cooperativa…………………………………………………………… con sede a …………………………………in………………………………………………., iscritto/a alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori al n. ………………………..…, cui la propria impresa è associata, come da Allegato modello B

○ di far conservare la documentazione di cui all'articolo 2, comma 2,
□ lettera d)
□ lettera e)
del citato decreto dirigenziale presso l'Associazione dell'autotrasporto//l'impresa di consulenza automobilistica//il consorzio/la cooperativa (iscritto/a alla sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n………………………, cui la propria impresa è associata, e come da Allegato modello B)…..……………………………................................ con sede a………………………………….. in ………………………………………………...

○ Dichiara di aver immesso in circolazione n. …….. autoveicoli per l'esercizio della professione di trasportatore su strada per conto di terzi.

○ Dichiara che il consorzio/la cooperativa non ha autoveicoli, per cui il requisito di cui all'articolo 1, lettera b) del citato decreto dirigenziale è posseduto tramite quelli immessi in circolazione dalle imprese associate.

○ Dichiara, ai fini dell'articolo 2, comma 5, del citato decreto dirigenziale di disporre di una officina interna ai sensi dell'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, per la manutenzione dei veicoli in disponibilità dell'impresa, sita

□ allo stesso indirizzo della sede effettiva e stabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del citato decreto dirigenziale e a titolo di (2) ……………………………………..…………

□ a……………………………………. in……………………………………………………., presso locali posseduti a titolo di (2) …………………………………………………….
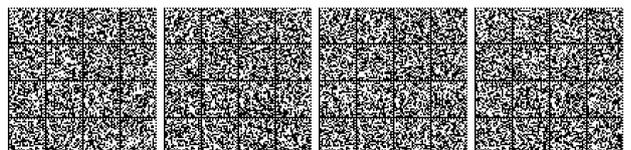
- ○ Dichiara, ai fini dell'articolo 2, comma 5, del citato decreto dirigenziale di aver designato per la manutenzione dei veicoli in disponibilità dell'impresa/del consorzio/della cooperativa l'officina esterna ……………………………………………………………………….……..…….. con sede a ……………………………………… in …………………………………………….. esercente l'attività di riparazione, ai sensi della legge 2 maggio 1992, n. 122, nelle sezioni (4).……………………………………………………..., in virtù di specifico rapporto instaurato.

Si impegna a comunicare a codesto Ufficio della Motorizzazione, entro trenta giorni dal loro verificarsi, eventuali variazioni inerenti quanto precede nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del citato decreto dirigenziale.

Luogo e data *Firma* (5)

Note

(1) Barrare il/i caso/i che ricorre/ricorrono.

(2) Proprietà, usufrutto, leasing, locazione, comodato, con indicati in questi ultimi due casi gli estremi di registrazione del relativo contratto, nonché la data di decorrenza.

(3) Indicare, ove ricorra il caso, lo studio di domiciliazione della documentazione di gestione del personale, se diverso dal domiciliatario della documentazione contabile e fiscale.

(4) Almeno meccanica-motoristica ed elettrauto.

(5) Firma autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38, comma 3, del DPR 445/2000.

ALLEGATO *B*
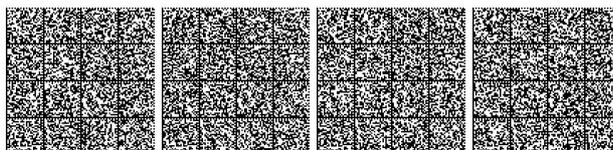
All'UMC di ....

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art. 47 DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ....
nato/a a... il ....
e residente a ....
in ....
quale legale rappresentante del consorzio/della cooperativa..
con sede a ....
in .... codice fiscale/p IVA..
telefono……………..fax……………..e-mail (PEC ove posseduta)…………………...…………….
iscritto/a alla sezione speciale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 1, comma quarto, della legge 6/6/1974, n. 298, al n. ………………………...…,

in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), terzo periodo, comma 3, secondo periodo, e comma 5, quarto periodo, del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 del Direttore Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità,
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali (Capo III del titolo VII – Libro II del C.P.) di cui all'articolo 76 del menzionato DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi,

dichiara*

- che il consorzio/la cooperativa sarà/è domiciliatario fiscale della seguente documentazione…….
………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..
e conserverà/conserva, inoltre, la seguente documentazione.
……………………………………………………………………………..……….……………..
…………………………………………………………………………………….……………………

- che presso la sede effettiva e stabile del consorzio/della cooperativa, il quale/la quale rispetta le condizioni di cui all'articolo 55 della legge 23/07/2009, n. 99, è stato eletto il domicilio effettivo e stabile

dell'impresa consorziata/associata ……………………………………………………………………
iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al n…………....…………..…, che

□ deve esercitare l'attività di autotrasporto di cose

□ già esercita l'attività di autotrasporto di cose

- Dichiara, inoltre, che l'impresa di cui sopra effettuerà/effettua la manutenzione dei veicoli in sua disponibilità presso la sede operativa, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del citato decreto dirigenziale, posseduta/dichiarata dal consorzio/dalla cooperativa stesso/a e sita a……………….…………………………in …………………………………………………...

Quanto precede in relazione al requisito di stabilimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1071/2009, concernente l'impresa consorziata/associata.

Dichiara inoltre di impegnarsi a segnalare a codesto Ufficio, entro 30 giorni dal suo verificarsi, l'eventuale spostamento della propria sede effettiva e stabile, della propria sede operativa, la cessazione del rapporto di domiciliazione/conservazione della documentazione elencata e di quello di sede operativa, nonché la cessazione dell'appartenenza dell'impresa.

Luogo e data *Il dichiarante***

Note
* Barrare il caso/i casi che ricorre/ricorrono.
** Firma autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38, comma 3, del DPR 445/2000.

12A01123
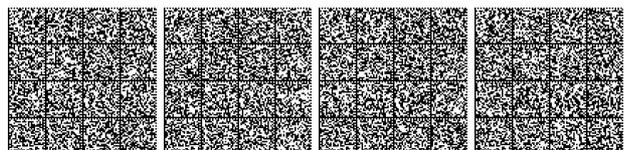
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 gennaio 2012.

Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 21 dicembre 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
13227	**P8724**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
13230	**P8567**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
13231	**P8615**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
13232	**P8526**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
13233	**P8523**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
13300	**P8589**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
13315	**P8506**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
13316	**P8012**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
13359	Codikart	200	HT	Caussade Semences – Francia
13373	Kaseri CS	200	HS	Caussade Semences – Francia
13374	Laperi CS	200	HS	Caussade Semences – Francia
13378	**DKC3523**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
13460	Denny	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
13462	Farm CH4	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
13463	Morinho	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
13464	Drakoner	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
13465	Farmadonis	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
13467	Farminator	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
13468	Eurokorn	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
13469	Mondehn	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
13472	Trinidad	200	HT	Panam France SARL – Francia
13473	Maracana	200	HS	Panam France SARL – Francia
13477	Morasso	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
13478	Moguur	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
13479	Farmentor	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
13485	Fariana	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
13486	Fantom	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
13487	Fannie	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
13490	Farmdent	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania
13529	Mexicana	200	HT	Panam France SARL – Francia
13604	SY Aladium	200	HT	Syngenta Seeds SAS – Francia

Codice	**Denominazione**	**Classe Fao**	**Tipo di Ibrido**	**Responsabile della conservazione in purezza**
13606	SY Sylveo	200	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13610	SY Batanga	200	HT	Syngenta Seeds SAS – Francia
13252	**P9246**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
13254	**P9027**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
13256	**P9308**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
13257	**P9501**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
13259	**P9603**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
13311	**P9528**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
13312	**P9319**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
13313	**P9205**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA
13363	Codismart	300	HS	Caussade Semences – Francia
13364	Drasti CS	300	HS	Caussade Semences – Francia
13365	Dolton	300	HS	Caussade Semences – Francia
13366	Codireal	300	HS	Caussade Semences – Francia
13367	Marteli	300	HS	Caussade Semences – Francia
13386	**DKC4122**	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
13540	ISH304	300	HS	I.V.S. – ISTA Veneto Sementi – Loreo (RO)
13617	SY Afinity	300	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13619	SY Symbio	300	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13583	Declic	300	HS	Maisadour Semences - Francia
13584	**MAS 39T**	300	HS	Maisadour Semences - Francia
13202	**P0216**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
13207	**P0660**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
13209	**P0621**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
13310	**P0722**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
13340	Kettle	400	HS	KWS Saat AG – Germania
13474	Gevara	400	HS	Panam France SARL – Francia
13534	Atlas	400	HS	Semillas Fito S.S. - Spagna
13596	Traiano VSM	400	HS	Venturoli Sementi Srl – Pianoro (BO) e

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
				Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
13621	SY Defender	400	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12801	SNH9503	500	HS	Coopsementi Srl – Sossano (VI)
12911	Omega VSM	500	HS	Venturoli Sementi Srl – Pianoro (BO) e Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
13198	**P1114E**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
13213	**P1007**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
13215	**P1211**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
13219	**P1307**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
13318	**P1208**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Overseas Corporation - USA Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA
13320	**P1015**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
13321	**P1109**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
13343	Kadore	500	HS	KWS Saat AG – Germania
13344	Krakatoa	500	HS	KWS Saat AG – Germania
13345	Konsens	500	HS	KWS Saat AG – Germania
13504	ES Montano	500	HS	Euralis Semences - Francia
13622	SY Deciso	500	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13645	**MAS 61F**	500	HS	Maisadour Semences - Francia
13646	Diaspora	500	HS	Maisadour Semences - Francia
12804	SNH9609	600	HS	Coopsementi Srl – Sossano (VI)
12916	Plutarco VSM	600	HS	Venturoli Sementi Srl – Pianoro (BO) e Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
13212	**P1431W**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
13224	**P1728**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
13274	**P1409**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
13328	**P1503**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
13330	**P1526**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
13333	**P1649**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
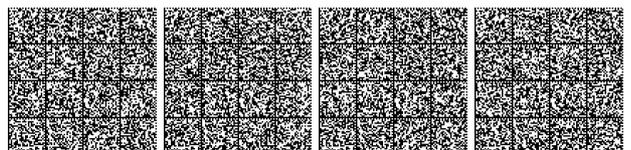
Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
13334	**P1535**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
13348	Kikka	600	HS	KWS Saat AG – Germania
13349	Kamakis	600	HS	KWS Saat AG – Germania
13350	Kadett	600	HS	KWS Saat AG – Germania
13351	Katone	600	HS	KWS Saat AG – Germania
13354	Kayras	600	HS	KWS Saat AG – Germania
13431	**DKC6728**	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
13433	**DKC6724**	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA
13535	Amman	600	HS	Semillas Fito S.S. - Spagna
13537	Tarsus	600	HS	Semillas Fito S.S. - Spagna
13558	ISH618	600	HS	I.V.S. – ISTA Veneto Sementi – Loreo (RO)
12275	SNH8606	600	HS	Coopsementi Srl – Sossano (VI)
13574	SNH9613	600	HS	Coopsementi Srl – Sossano (VI)
13623	**MAS 66C**	600	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13624	SY Stupendo	600	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13625	SY Radioso	600	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13631	**MAS 68A**	600	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13632	Dehlia	600	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
12809	SNH9708	700	HS	Coopsementi Srl – Sossano (VI)
13225	**P1944**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
13335	**P1733**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
13336	**P1817**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agr. Srl – Pessina Cremonese (CR) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
13357	Kilowatt	700	HS	KWS Saat AG – Germania
13538	Sagunto	700	HT	Semillas Fito S.S. - Spagna
13543	ISH715	700	HS	I.V.S. – ISTA Veneto Sementi – Loreo (RO)
13544	ISH714	700	HS	I.V.S. – ISTA Veneto Sementi – Loreo (RO)
13546	ISH712	700	HS	I.V.S. – ISTA Veneto Sementi – Loreo (RO)
13579	SNH9711	700	HS	Coopsementi Srl – Sossano (VI)
13626	SY Competo	700	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13629	SY Easytop	700	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
13649	**MAS 73E**	700	HS	Maisadour Semences - Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

12A01124

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER LO SPORT

DECRETO 6 ottobre 2011.

Assicurazione obbligatoria per i tesserati del Comitato italiano paralimpico e degli enti riconosciuti dal CIP.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
CON DELEGA ALLO SPORT

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

Visto l'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi;

Visto in particolare il comma 2-*bis* dell'art. 51 della citata legge come sostituito dall'art. 6, comma 4 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo modificato dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, secondo il quale con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi, nonché i termini, la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, commi 19, lettera *a)*, e 22, come modificati dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233, secondo cui sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale sono state delegate le funzioni in materia di sport al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, on. Rocco Crimi;

Visto l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha disposto la soppressione della cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass);

Visto il decreto del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega allo sport, emanato il 3 novembre 2010 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in materia di assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti;

Considerato che l'attività svolta dalle federazioni e dalle discipline sportive paralimpiche e dagli enti di promozione sportiva in attuazione del presente decreto, al pari dell'attività svolta dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva, deve considerarsi finalizzata alla realizzazione di interessi fondamentali dell'attività sportiva ed assume quindi rilevanza pubblicistica;

Sentito il Comitato italiano paralimpico - CIP;

Emana

il seguente decreto

in materia di assicurazione obbligatoria per i tesserati al Comitato Italiano Paralimpico - CIP e agli enti riconosciuti dal CIP;

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
SOGGETTI ASSICURATI

Art. 1.

Soggetti assicurati e soggetti obbligati alla stipula dell'assicurazione obbligatoria

1. L'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto è stipulata nell'interesse degli sportivi tesserati con il CIP e gli enti riconosciuti dal comitato stesso, con le qualifiche di atleti, tecnici, dirigenti ed altre figure specializzate, e di seguito denominati «soggetti assicurati».

2. Gli enti riconosciuti dal CIP di seguito denominati «soggetti obbligati», sono tenuti alla stipula dell'assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell'interesse dei soggetti assicurati.

3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intendono:

a) per atleti, i soggetti tesserati (disabili e normodotati) che svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale o ludico; in particolare, per atleti disabili si intendono tutte le persone che per un danno e/o una menomazione e/o una patologia possano essere considerati eleggibili a gareggiare negli sport per disabili fisici, neurosensoriali (danno visivo o uditivo) o mentali;

b) per dirigenti, i soggetti tesserati con tale qualifica dai soggetti obbligati;

c) per tecnici, i soggetti tesserati in qualità di maestri, istruttori, allenatori, collaboratori e analoghe figure preposte all'insegnamento delle tecniche sportive, al loro perfezionamento tecnico e all'allenamento degli atleti;

d) per figure specializzate, i soggetti tesserati per supportare al meglio l'attività degli atleti disabili, considerando le peculiarità richieste dalle diverse tipologie di danno/menomazione/patologia;

3) per infortunio, l'evento improvviso che si verifichi indipendentemente dalla volontà dell'assicurato nell'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto e produca lesioni obiettivamente constatabili che possano avere per conseguenza la morte o una forma di invalidità permanente e/o l'aggravarsi dell'invalidità permanente preesistente e/o un danno e/o una patologia.

Art. 2.

Premio assicurativo

1. Ai fini della tutela assicurativa oggetto del presente decreto, i soggetti assicurati sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati.

Capo II
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3.

Ambito di applicazione della tutela assicurativa

1. L'assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di dirigente, tecnico o figura specializzata rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati;

2. L'assicurazione opera a condizione che le attività di cui al comma 1 si svolgano con le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dai soggetti obbligati;

3. L'assicurazione opera senza limiti di età e per il mondo intero, a condizione che le attività di cui al comma 1 siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai calendari o da accordi e disposizioni dei soggetti obbligati, purché definiti in data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio;

4. La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento e coincide con il pagamento del premio da parte del soggetto assicurato e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.

Art. 4.

Titolo per le prestazioni assicurative

1. Per avere titolo alle prestazioni assicurative oggetto del presente decreto è necessario essere tesserati in data certa antecedente all'infortunio.

Art. 5.

Infortuni indennizzabili

1. Sono indennizzabili le lesioni che abbiano nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata e che producano entro due anni dall'infortunio, la morte o l'invalidità permanente e/o l'aggravarsi dell'invalidità permanente già preesistente del soggetto assicurato e/o un danno e/o una patologia ulteriore.

Art. 6.

Condizioni per l'indennizzabilità dell'infortunio

1. L'indennizzo è corrisposto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.

2. Nei casi di preesistenti disabilità, l'indennità per qualunque tipo di lesione è liquidata secondo i criteri di cui all'art. 11, comma 2.

3. In deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, per i soli infortuni che determinano la morte del soggetto assicurato, purché avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva indetta dall'Ente riconosciuto dal CIP o convenzionalmente autorizzata/iscritta nei calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia conseguenza indiretta dell'infortunio.

Art. 7.

Estensione della tutela assicurativa per gli allenamenti

1. L'assicurazione si estende alle conseguenze di infortuni che avvengono durante gli allenamenti, anche individuali, purché questi siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati dall'organizzazione sportiva, anche per il tramite dei suoi organismi periferici e delle associazioni affiliate del soggetto obbligato. In tal caso, ai fini dell'ammissione dell'infortunio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia è accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato è tesserato, che si assume la responsabilità della veridicità della dichiarazione resa.

Art. 8.

Estensione della tutela assicurativa per il rischio in itinere

1. L'assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto, esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.

2. L'assicurazione opera a condizione che l'infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività oggetto del presente decreto e in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell'attività stessa.

Art. 9.

Esclusione della tutela assicurativa

1. Fatta salva la previsione contrattuale di ulteriori cause di esclusione non in contrasto con le finalità del presente decreto, l'assicurazione non opera:

a) per gli infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci o da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per l'assunzione di sostanze dopanti non autorizzate, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo paralimpico, accertata in base alle normative vigenti CONI, CIP, IPC e WADA;

c) per eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo paralimpico.

Capo III

PRESTAZIONI

Art. 10.

Prestazioni assicurative

1. La prestazione assicurativa oggetto del presente decreto consiste:

a) in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione, in favore degli aventi diritto, di un capitale non inferiore a 80.000,00 euro;

b) in caso di un'invalidità permanente, nella erogazione, in unica soluzione, di un indennizzo calcolato, in proporzione al capitale di cui alla precedente lettera *a)*, secondo i criteri di cui all'art. 11, comma 1;

c) in caso di aggravamento della preesistente invalidità permanente, nella erogazione, in unica soluzione, di un indennizzo calcolato, in proporzione al capitale di cui alla precedente lettera *a)*, secondo i criteri di cui all'art. 11, comma 2.

2. I soggetti obbligati possono prevedere anche prestazioni integrative ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1 del presente articolo e dall'art. 13, nonché forme di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi per atleti, dirigenti, tecnici ed altre figure specializzate.

Art. 11.

Criteri per la determinazione dell'indennizzo

1. In caso di infortunio determinante una lesione, una patologia, un'invalidità permanente la prestazione assicurativa consiste nell'erogazione di un indennizzo la cui misura è determinata facendo applicazione della apposita «tabella lesioni dei soggetti normodotati» in allegato *A)* al presente decreto.

2. In caso di infortunio determinante una lesione, una patologia un'invalidità permanente o l'aggravarsi dell'invalidità permanente già preesistente la prestazione assicurativa consiste nell'erogazione di un indennizzo la cui misura è determinata facendo applicazione di quanto previsto nell'allegato *A)*.

3. I soggetti obbligati possono prevedere una franchigia per gli infortuni che determinino un'invalidità permanente o un suo aggravamento in misura non superiore al 10%. La franchigia è calcolata, in termini percentuali, in riferimento all'importo dell'indennizzo. Resta fermo che, in caso di lesioni plurime, l'indennizzo è dovuto in misura pari alla somma delle percentuali relative alle singole lesioni subite.

Art. 12.

Indennizzo per il caso di morte

1. La prestazione assicurativa è eseguita in favore degli eredi, di seguito denominati beneficiari, quando l'infortunio determina la morte del soggetto assicurato entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto.

2. Qualora la morte intervenga entro due anni dall'infortunio e a causa dello stesso, l'eventuale indennizzo già corrisposto per l'invalidità permanente o il suo aggravamento, in conseguenza del medesimo infortunio, è detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari.

3. Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo del soggetto assicurato non venga ritrovato, il capitale viene liquidato ai beneficiari non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora dopo il pagamento del capitale risulti che l'assicurato è vivo, l'assicuratore ha diritto alla restituzione della somma pagata entro trenta giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari.

Art. 13.

Indennizzo per prestazioni aggiuntive

1. Sono dovute dall'assicuratore, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 15, le seguenti prestazioni aggiuntive, nei limiti e alle condizioni contrattualmente definiti:

a) nel caso di morte di un soggetto assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi è aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50%;

b) al soggetto assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno d'età alla data dell'infortunio sono rimborsate le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologia ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito;

c) nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi, che comportino un ricovero in istituto di cura e a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate;

d) nel caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento involontario di sostanze che comporti almeno un ricovero con pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera anche solo di sospetto avvelenamento, al soggetto assicurato sono rimborsate le relative spese documentate;

e) nel caso di ricovero del soggetto assicurato in istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione, sono rimborsate le relative spese documentate;

f) qualora l'infortunio, a causa dell'entità delle lesioni, determini l'impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, secondo le disposizioni ministeriali vigenti comporti la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.

Capo IV
SCELTA DELL'ASSICURATORE E PAGAMENTO DEL PREMIO

Art. 14.
Scelta dell'assicuratore

1. I soggetti obbligati scelgono l'assicuratore attraverso una procedura di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, avendo conto delle competenze specifiche e dell'affidabilità dell'assicuratore in materia di sport disabili ed individuano, a tal fine, la misura dei premi assicurativi posti a base di gara, tenendo conto delle prestazioni oggetto del contralto, delle peculiarità delle diverse discipline sportive e delle tipologie di handicap interessate. Alla procedura di gara, cui deve essere data pubblicità nelle forme di legge, sono invitati non mento di cinque concorrenti.

2. La procedura di gara di cui al comma 1 è svolta dagli enti riconosciuti dal Comitato Italiano Paralimpico, tenuto conto dei principi sanciti in materia di concorrenza e tutela del consumatore nei servizi assicurativi e fatta salva, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione della vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi e forniture.

3. Il CIP, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo sull'attività dei soggetti obbligati, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. A tal fine i soggetti obbligati danno comunicazione al CIP dell'espletamento delle procedure competitive e del relativo esito.

Art. 15.
Pagamento del premio

1. Il pagamento del premio da parte dei soggetti assicurati è condizione di efficacia del tesseramento.

2. In caso di infortunio dell'assicurato, l'assicuratore provvede a erogare la prestazione assicurativa anche in mancanza del versamento del premio da parte del soggetto obbligato, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo per una somma pari all'intero importo indennizzato, maggiorato di un decimo.

TITOLO II
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA PRATICA SPORTIVA

Capo I
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Art. 16.
Attività di informazione ed educazione

1. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per lo sport, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il Comitato Italiano Paralimpico, individua le linee guida per l'informazione e l'educazione alla sicurezza nell'ambito sportivo e, avvalendosi anche dei soggetti obbligati, promuove campagne informative finalizzate alla prevenzione degli infortuni derivanti dall'esercizio della pratica sportiva.

2. Le campagne informative sono rivolte prevalentemente ai giovani e alle categorie a maggior rischio e promuovono la conoscenza delle normative tecniche di sicurezza e delle possibili soluzioni preventive.

3. Campagne informative devono altresì essere effettuate per dare adeguata informazione alle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nell'esercizio della pratica sportiva.

Art. 17.
Disciplina transitoria

1. I rapporti contrattuali sottoscritti dai soggetti obbligati e ancora in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto si considerano efficaci fino alla naturale scadenza degli stessi.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, in occasione della stipula del nuovo contratto di assicurazione, i soggetti obbligati dovranno attenersi alle disposizioni ivi contenute.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2011

Il Sottosegretario di Stato
con delega allo sport
CRIMI

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Registrato all Corte dei conti il 9 gennaio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 12

ALL. (A

Allegato relativo alle modalità di indennizzo e tabella lesioni.

L'indennizzo previsto per ciascuna lesione, indicata nella seguente tabella, si calcola sulla base delle percentuali del capitale previsto in caso di morte (ad esempio 150.000 euro). Sulla base della tipologia di atleta l'indennizzo viene modificato rispetto ai normodotati prendendo in considerazione sia la condizione (danno e/o menomazione e/o patologia) determinante la disabilità sia le funzioni fisiologicamente intatte, utilizzando i seguenti coefficienti che "scalano" l'indennizzo sulla base del significato sportivo della struttura/funzione danneggiata. Il primo aspetto da prendere in considerazione è semplicemente di valutare se il danno da indennizzare riguarda una parte precedentemente funzionante o no. Qualora la lesione influisca sulla condizione determinante la disabilità dell'atleta e sulla sua funzionalità nelle comuni attività della vita quotidiana (ad esempio muoversi) e nello specifico sport praticato si applicano i seguenti coefficienti moltiplicativi sulla percentuale di indennizzo che prende in considerazione come la sede della lesione (infortunio) influisce nella vita di relazione e nel contesto specifico in cui l'atleta gareggia.

I disabili fisici[1], che nei contesti sportivi al di là della peculiarità della condizione disabilitante sono accorpati insieme, per scalare lo specifico livello di lesione vengono classificati sulla base della funzionalità motoria (forza muscolare e/o ambito di movimento articolare in condizioni statiche e dinamiche) in 10 gruppi, dai più gravi ai meno gravi secondo la classificazione del nuoto. Nella classe 1 sono presenti gli atleti con minore funzionalità, nella classe 10 gli atleti con maggiore funzionalità. Nel caso in cui la lesione riguardi una parte del corpo che precedentemente non funzionava nella modalità tipica di un normodotato (ad esempio frattura di femore in un atleta paraplegico) si applicano direttamente gli indennizzi di seguito elencati aggiungendo una quota maggiorata del 5% negli atleti del Club Paralimpico. Nel caso in cui il danno riguardi una parte prima funzionante si dovrà utilizzare la classificazione citata con il razionale che in primo luogo quella lesione potrebbe incidere sulla vita di relazione del soggetto (attività della vita quotidiana) ed in secondo luogo che più grave la disabilità maggiore il danno relativo su quella funzione e quindi maggiore l'indennizzo. Il valore del premio indicato in tabella verrà maggiorato in funzione inversa alla classificazione con un coefficiente oscillante dal 15% (classe 1) al 6% (classe 10) in tutti gli atleti tesserati e dal 25% al 16% negli atleti del Club Paralimpico. Il valore dell'indennizzo così ottenuto è ulteriormente aumentato sulla base dell'impatto della lesione in una funzione specifica dello sport in cui l'atleta gareggia. Il coefficiente moltiplicativo verrà basato sulla classe sportiva dello specifico sport praticato dall'atleta. Tale suddivisione in classi è reperibile sia sul sito del Comitato Paralimpico Internazionale (www.paralympic.org) che sul sito del Comitato Nazionale (www.comitatoparalimpico.it). Ogni atleta per gareggiare deve essere preventivamente classificato. La classificazione è specifica per ogni sport[2]. Tale indennizzo prende in considerazione come la sede della lesione (infortunio) influisce sul livello e sulla condizione determinante la disabilità dell'atleta e sulla sua prestazione nello specifico sport praticato. I punteggi delle classi vengono ribaltati (il più grave è infatti quello con lesione più bassa) e

[1] I Disabili fisici cioè gli individui con danni di tipo motorio a loro volta sono suddivisi in "Mielolesi" (per lesione traversa del midollo spinale, Tetraplegici e Paraplegici, per spina bifida o per poliomelite) con possibili danni motori e/o sensitivi e/o del sistema nervoso autonomo; Amputati (nei differenti arti ed a differenti livelli) con danni motori e specifiche patologie nei monconi; Cerebrolesi (per paralisi cerebrale infantile o lesione cerebrale da trauma cranico o altre cause) con danni quali spasticità e/o mancanza di coordinazione e/o atetosi; e "*Gli Altri*" (soggetti con altre patologie, di interesse neurologico od ortopedico, non incluse nelle precedenti) con variegate possibilità e/o associazioni dei danni citati.

[2] Ad esempio nella pallacanestro su sedia a ruote gli atleti sono suddivisi in classi con punteggi da 1, i più gravi, a 4,5, i meno gravi.
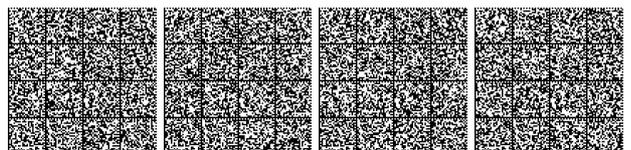
moltiplicati come percentuali da aggiungere al valore di indennizzo[3]. Anche tale valore viene raddoppiato nel caso di atleti del Club Paralimpico.

Per i disabili visivi[4], nel caso di danni non relativi al sistema visivo, l'indennizzo sarà maggiore rispetto ai normodotati in funzione del livello di danno visivo. L'indennizzo sarà maggiorato del 50% negli ipovedenti con minore danno (B3), del 75% nel caso del gruppo classificato come B2 e del 100% (cioè indennizzo doppio rispetto ai normodotati) nei non vedenti completi (B1). Negli atleti del Club Paralimpico l'indennizzo verrà ulteriormente ampliato del 50% indipendentemente dalla classe. Tale maggiorazione rispetto agli atleti normodotati è, come per i disabili fisici, giustificata dal fatto che la lesione da indennizzare può avere effetti sia nella vita di relazione sia nella prestazione della specifica attività sportiva praticata. Sulla base di ciascuno di questi parametri l'indennizzo potrà essere soggetto a modificazioni. Il razionale citato si applica anche alle seguenti tipologie di atleti disabili. Per il danno riguardante il residuo funzionale visivo l'indennizzo dovrà essere commisurato alla capacità successiva del soggetto di poter partecipare ad eventi sportivi. Qualora ciò diventasse impossibile l'indennizzo dovrà essere dell'ordine del 50% del capitale assicurato (caso morte) in tutti gli atleti tesserati e del 75% nei paralimpici.

Per i disabili uditivi[5] gli indennizzi indicati di seguito saranno maggiorati del 10% rispetto a quelli in tabella nel caso di danno fisico e pari al doppio dei normodotati in caso di danno neurosensoriale non relativo alla funzione uditiva. Nel caso di danno della funzione uditiva le stesse condizioni previste per i disabili visivi verranno applicate.

Per i disabili mentali gli indennizzi saranno pari al doppio dei normodotati in tutti gli atleti tesserati ed al triplo nei paralimpici. Gli atleti disabili mentali, nonostante la possibile varietà di livelli intellettivi e le diverse patologie determinanti tali disabilità (che possono includere danni funzionali di tipo motorio) non sono attualmente suddivisi in classi. Il criterio di eleggibilità alla partecipazione sportiva (definizione di "ritardo mentale") è il seguente: "funzionamento intellettivo generale" significativamente sotto la media (quoziente intellettivo – Q.I. – approssimativamente di 70 – 75 o inferiore) il quale determini o si associ a difficoltà di adattamento e/o difetti di prestazione che si manifestano inizialmente durante il periodo evolutivo prima dei 18 anni.

---

[3] Ad esempio nel caso di un atleta paraplegico della pallacanestro su sedia a ruote con punteggio 1 (solo gli arti superiori sono funzionanti ed è mancante la stabilità del tronco e la funzionalità degli arti inferiori) in cui vi sia un danno agli arti superiori ad esempio la frattura della epifisi prossimale ulna (olecrano o processo coronoideo o incisura semilunare e radiale) in cui l'indennizzo previsto è pari al 4% del premio in caso di morte (6000 euro). Tale valore verrebbe aggiunto del 10% secondo la classe del nuoto e del 4,5% secondo l'aggiustamento relativo alla tipica disciplina sportiva. L'operazione sarebbe 6000 + 600 + 270 per un totale di 6870. Tale indennizzo sarebbe raddoppiato nel caso di Atleta Paralimpico (13740 euro).

[4] I disabili non vedenti o ipovedenti, che includono patologie a carico dei mezzi diottrici e/o della retina e/o del nervo ottico e/o dell'encefalo, vengono suddivisi in tre classi dove la meno grave (B3) comprende gli atleti la cui acuità visiva nell'occhio migliore sia compresa tra 2/60 e 6/60 o il campo visivo sia compreso tra 5 e 20 gradi.

[5] I disabili uditivi, che includono patologie a carico dello specifico organo sensitivo e/o del nervo acustico e/o dell'encefalo devono aver subito la perdita dell'udito di almeno 55 Decibel nell'orecchio migliore, e non vengono suddivisi in classi.

LESIONI APPARATO SCHELETRICO

CRANIO

FRATTURA OSSO FRONTALE O OCCIPITALE O PARIETALE O TEMPORALE O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA	7,00%
FRATTURA SFENOIDE	5,00%
FRA TTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALA TINO O LINEE DI FRA TTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA	3,00%
FRATTURA LEFORT I° (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare)	4,00%
FRATTURA LEFORT II° O III° (non cumulabili tra loro né con LEFORT I°)	7,00%
FRATTURA ETMOIDE	3,00%
FRATTURA OSSO LACRIMALE 0 JOIDEO 0 VOMERE (non cumulabíle)	2,00%
FRATTURA OSSA NASALI	2,50%
FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO)	4,00%
LACERAZIONE DEL TIMPANO DA BAROTRAUMA	5,00%
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE	8,00%

COLONNA VERTEBRALE

TRATTO CERVICALE

FRATTURA CORPO III°-IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	6,00%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III°-IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2,00%
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II° VERTEBRA	8,00%
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO 0 PROCESSI ARTICOLARI) I- VERTEBRA	10,00%

TRATTO DORSALE

FRATTURA DEL CORPO DALLA I° ALLA XI° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	4,00%
FRATTURA DEL CORPO XII° VERTEBRA	8,00%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I° ALLA XII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2,00%

Tratto lombare

FRATTURA CORPO (PER OGNI VERTEBRA)	8,00%
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I° ALLA V° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)	2,00%

OSSO SACRO

FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI	4,00%

COCCIGE

FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE	4,00%

BACINO

FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE	3,00%
FRATTURA ACETABOLARE(PER LATO)	6,00%

TORACE

FRATTURA CLAVICOLA(PER LATO)	4,00%
FRATTURA STERNO	2,00%
FRATTURA DI UNA COSTA(COMPOSTA)	0,50%
FRATTURA DI UNA COSTA(SCOMPOSTA)	1,50%
FRATTURA SCAPOLA(PER LATO)	3,00%
PNEUMOTORACE DA BAROTRAUMA	6,00%
PNEUMOPERICARDIO DA BAROTRAUMA	10,00%

ARTO SUPERIORE (DX o SX)

BRACCIO

FRATTURA DIAFISARIA OMERALE	3,00%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO)	6,00%
FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO)	6,00%

AVAMBRACCIO

FRATTURA DIAFISARIA RADIALE	2,00%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO (FRATTURA TUBEROSITA' RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE)	4,00%
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO (FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE)	4,00%
FRATTURA DIAFISARIA ULNARE	2,00%
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE)	4,00%
FRATTURA EPIFISI DISTALE (CAPITELLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE O PROCESSO STILOIDEO)	4,00%
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA	4,00%
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA	5,00%

POLSO E MANO

FRATTURA SCAFOIDE	5,00%
FRATTURA SEMILUNARE	3,00%
FRATTURA PIRAMIDALE	2,00%
FRATTURA PISIFORME	1,00%
FRATTURA TRAPEZIO	2,00%
FRATTURA TRAPEZOIDE	2,00%
FRATTURA CAPITATO	2,00%
FRATTURA UNCINATO	2,00%
FRATTURA I° METACARPALE	6,00%
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METACARPALE	3,00%
SINDROME DA TUNNEL CARPALE O M. DI DUPUYTREN (documentata)	4,00%

FRATTURA PRIMA FALANGE DITA

POLLICE	4,00%
INDICE	3,00%
MEDIO	3,00%
ANULARE	2,00%
MIGNOLO	3,00%

FRATTURA SECONDA FALANGE DITA

POLLICE	3,00%
INDICE	2,20%
MEDIO	2,00%
ANULARE	1,00%
MIGNOLO	2,00%

FRATTURA TERZA FALANGE DITA

INDICE	2,00%
MEDIO	1,00%
ANULARE	1,00%
MIGNOLO	2,00%
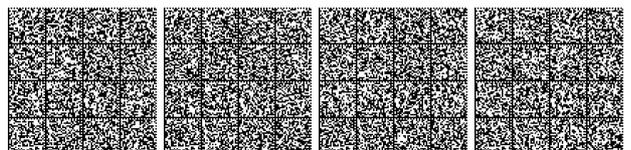
ARTO INFERIORE (DX o SX)

FRATTURA FEMORE

DIAFISARIA	6,00%
EPIFISI PROSSIMALE (Delímitata dal collo chirurgico)	10,00%
EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare)	10,00%
FRATTURA ROTULA	4,00%

FRATTURA TIBIA

DIAFISARIA	3,00%
ESTREMITA'SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare)	5,00%
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore)	5,00%

FRATTURA PERONE

DIAFISARIA	2,00%
ESTREMRTA' SUPERIORE(capitello o faccetta articolare tibiale)	3,00%
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare)	4,00%
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA	5,00%
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA	6,00%

PIEDE

TARSO

FRATTURA ASTRAGALO	6,00%
FRATTURA CALCAGNO	7,00%
FRATTURA SCAFOIDE	3,00%
FRATTURA CUSOIDE	4,00%
FRATTURA CUNEIFORME	1,00%

METATARSI

FRATTURA I° METATARSALE	4,00%
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METATARSALE	2,00%

FALANGI

FRATTURA ALLUCE (I° o II° Falange)	2,50%
FRATTURA I° o II° o III° FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE	1,00%

LESIONI DENTARIE

ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (per ogni dente)	0,70%
ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (per ogni dente)	0,20%
ROTTURA INCISIVO LATERALE (per ogni dente)	0,50%
ROTTURA CANINI (per ogni dente)	1,00%
ROTTURA PRIMI PREMOLARI (per ogni dente)	0,50%
R0TTURA SECONDI PREMOLARI (per ogni dente)	0,75%
ROTTURA PRIMI MOLARI (per ogni dente)	1,50%
ROTTURA SECONDI MOLARI (per ogni dente)	1,00%
ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE	0,25%
ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE	0,50%

LESIONI PARTICOLARI

ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia)	8,00%
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA	10,00%
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA	15,00%
ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima)	10,00%

GASRTRORESEZIONE ESTESA (oltre la metà) o GASTRECTOMIA TOTALE	40,00%
RESEZIONE DEL TENUE (fino al 70% con conservazione valvola íleo-cecale) -non cumulabile-	20,00%
RESEZIONE DEL TENUE (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo-cecale) --non cumulabile-	40,00%
RESEZIONE PARZIALE DEL COLON CON INTEGRITA'DEL RETTO -non cumulabile-	15,00%
COLECTOMIA TOTALE -non cumulabile-	40,00%
AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE E ANO PRETERNATURALE -non cumulabile-	60,00%
COLECISTECTOMIA -non cumulabile-	5,00%
SAFENECTOMIA MONOLATERALE O EMORROIDECTOMIA	4,00%
SAFENECTOMIA BILATERALE (non cumulabile)	6,00%
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatící e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali)	10,00%
PORTATORE A SINTOMATICO A NTICORPO POSMVO (HIV +)	4,00%
PANCREATECTOMIA SUBTOTALE (oltre la metà) O TOTALE -non cumulabíle-	50,00%
ERNIA CRURALE O IPOIEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (documentata)	3,00%
ERNIA INGUINALE (documentata)	5,00%
LOBECTOMIA POLMONARE	15,00%
PNEUMONECTOMIA	30,00%
PROTESI SU AORTA TORACICA	20,00%
PROTESI SU AORTA ADDOMINALE	15,00%
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE	35,00%
CECITA' MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus)	25,00%
PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA' VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI	100,00%
SORDITA' COMPLETA UNILATERALE	12,00%
SORDITA' COMPLETA BILATERALE	50,00%
PERDITA NASO (oltre i due terzi)	30,00%
CORDECTOMIA	15,00%
EMILARINGECTOMIA	25,00%
LARINGECTOMIA	50,00%
PERDITA LINGUA (oltre i due terzi)	70,00%
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE	8,00%
PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI	15,00%
ERNIA DISCALE DA SFORZO (unica o plurima-documentata)	8,00%
ROTTURA SOTTOCUTANEA TENDINE D'ACHILLE (documentata)	4,00%
PROTESI D'ANCA (non cumulabile)	20,00%
PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile)	25,00%
PATELLECTOMIA TOTALE	10,00%
PATELLECTOMIA PARZIALE	4,00%
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO	5,00%
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI	25,00%
PERDITA ANATOMICA DEL PENE	30,00%
ISTERECTOMIA (non cumulabíle)	20,00%
ISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE	30,00%
OVARIECTOMIA O SALPINGECTOMIA MONOLATERALE	5,00%
USTIONI ESTESE A PIU' DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (Documentate fotograficamente)	30,00%
PTOSI PALPEBRALE	5,00%
EVIRAZIONE COMPLETA	45,00%

PERDITA DEL PENE	35,00%
IMPOSSIBILITA' ALL'EREZIONE	25,00%
CASTRAZIONE	25,00%

LESIONI MUSCOLO-TENDINEE

ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (documentata) -non cumulabile-	9,00%
ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (documentata)	5,00%
R0TTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (documentata)	7,00%
ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (documentata) -valore massimo per ogni dito-	3,00%
ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (documentata) -non cumulabile-	6,00%
LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente)	4,00%
LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (documentata)	7,00%
LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente)	5,00%
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (documentata)	3,00%
LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (documentata)	4,00%
LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente)	6,00%
LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (documentata)-non cumulabile-	5,00%
LUSSAZIONE MF O IF 2° - 3° - 4° - 5° DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente)-valore massimo per ogni dito-	2,50%
LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (documentata)	4,00%
LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente)	10,00%
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente)	2,00%
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF II° O III° O IV° O V° DITO DEL PIEDE (Documentata radiologicamente)	1,00%
LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (documentata)	5,00%
LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (documentata)-non cumulabili tra loro-	8,00%
LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (documentata) non cumulabili tra loro-	2,50%
LESIONE TENDINE ROTULEO (documentata)	2,50%
LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (documentata) non cumulabili tra loro-	6,00%
LUSSAZIONE ULNO CARPICA	3,00%
LUSSAZIONE ROTULEA	3,00%
LUSSAZIONE TIBIO TARSICA	6,00%
LUSSAZIONE VERTEBRALE	5,00%

AMPUTAZIONI

ARTO SUPERIORE

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO SUPERIORE	80,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'AVAMBRACCIO	70,00%
AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO	65,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E ANULARE	52,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E MIGNOLO	58,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE E MIGNOLO	56,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	50,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	44,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO	45,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE	42,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MIGNOLO	47,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE	38,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E MIGNOLO	43,00%

AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE E MIGNOLO	40,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE	32,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E MIGNOLO	37,00%
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE E MIGNOLO	30,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE	35,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO	35,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE	28,00%
AMPUTAZIONE POLLICE E MIGNOLO	33,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO	24,00%
AMPUTAZIONE INDICE E ANULARE	22,00%
AMPUTAZIONE INDICE E MIGNOLO	27,00%
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE	18,00%
AMPUTAZIONE MEDIO E MIGNOLO	23,00%
AMPUTAZIONE ANULARE E MIGNOLO	20,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE	20,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'INDICE	14,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MEDIO	10,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ANULARE	7,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MIGNOLO	12,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE	13,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'INDICE	5,00%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MEDIO	3,50%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ANULARE	2,50%
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MIGNOLO	4,50%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'INDICE	10,00%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MEDIO	8,00%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'ANULARE	6,00%
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MIGNOLO	9,00%

ARTO INFERIORE

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra dellametà della coscia)	70,00%
AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA META' DELLA COSCIA (ma al di sopra dei ginocchio)	65,00%
AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto dei ginocchio)	65,00%
AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE	50,00%
PERDITA DI UN PIEDE	45,00%
PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE	27,00%
PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI	100,00%
PERDITA DELL'ALLUCE	6,00%
PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE	3,00%
PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE	1,00%

LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (permanenti - stabilizzati)
ARTO SUPERIORE

LESIONE TOTALE PLESSO BRACHIALE	60,00%
SINDROME RADICOLARE SUPERIORE TIPO CUCHENNE ERB C5-D1	45,00%
SINDROME RADICOLARE INFERIORE TIPO CUDEJERINE KLUMPKE	45,00%
PARALISI COMPLETA NERVO ASCELLARE	18,00%
PARALISI COMPLETA NERVO RADIALE	35,00%
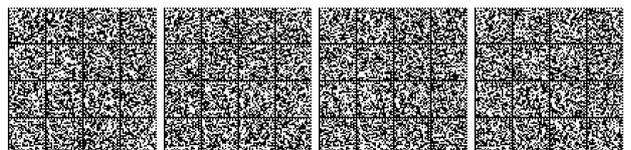
PARALISI BASSA NERVO RADIALE	25,00%
PARALISI COMPLETA NERVO MEDIANO	40,00%
PARALISI COMPLETA NERVO ULNA	25,00%
PARALISI BASSA NERVO ULNARE	20,00%
PARALISI COMPLETA PLESSO LOMBARE D12-L4	35,00%
PARALISI COMPLETA NERVO FEMORALE	30,00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO	45,00%
PARALISI BASSA NERVO SCIATICO	38,00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO ESTERNO	20,00%
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO INTERNO	22,00%

LESIONI SISTEMA NERVOSO CENTRALE

EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SPORADICHE	15,00%
EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SETTIMANALI	30,00%
PARESI CON DEFICIT DI FORZA MODERATA E POSSIBILITA' DI DEAMBULAZIONE CON APPOGGIO	40,00%
MONOPARESI DI ARTO SUPERIORE CON DEFICIT DI FORZA E IMPOSSIBILITA' AI MOVIMENTI FINI DELLA MANO	40,00%
MONOPARESI DI ARTO INFERIORE CON MODERATO DEFICIT DI FORZA, ANDATURA FALCIANTE E POSSIBILE SOLO CON APPOGGIO	35,00%

USTIONI

CAPO

USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 6-10% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	3,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 11-15% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	10,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 16-25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	14,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO	18,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 15-30% DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO	5,00%
USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 30% DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO	10,00%

ARTI SUPERIORI ED INFERIORI

USTIONI 2° O 3° GRADO DI 11-20% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	5,00%
USTIONI 2° O 3° GRADO DI 21-30% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	10,00%
USTIONI 2° O 3° GRADO DI 31-50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	15,00%
USTIONI 2° O 3° GRADO DI SUPERIORE AL 50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE	20,00%

12A01163

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28.12.2000, registrato alla Corte dei Conti il 29.12.2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1.1.2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del D.lgs. 30.7.99 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della Legge 18.02.1999 n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Visto l'art.10 del decreto legislativo 26.01.2001, n.32, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli artt.1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Viste la nota del 16.01.2012 del direttore dell'Ufficio provinciale di Cremona, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, il giorno 19 dicembre 2011;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cremona, è dipeso dalla partecipazione allo sciopero indetto dalle OO.SS. C.G.I.L., CISL e UIL della maggior parte del personale, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del Contribuente con nota prot. n. 927 del 19 gennaio 2012;

Dispone

E' accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cremona, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare, il giorno 19 dicembre 2011.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 gennaio 2012

Il direttore regionale: ORSINI

12A01276

DECRETO 30 gennaio 2012.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del Territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il Regolamento di Attuazione dell'Agenzia del Territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni Regionali dell'Agenzia del Territorio;

Vista la Disposizione Organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il Direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate Direzioni Regionali, trasferendo ai Direttori Regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati Direttori Compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota prot. n. 16914 del 19 dicembre 2011 con la quale il Direttore dell'Ufficio Provinciale di Bari ha comunicato che nella giornata del 19 dicembre 2011, a causa della massiccia adesione del personale allo sciopero generale del pubblico impiego gli ordinari compiti istituzionali dei servizi di pubblicità immobiliare non sono stati garantiti;

Accertato che l'irregolare funzionamento del succitato ufficio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Richiesto con nota prot. n. 11984 del 23 dicembre 2011 all'Ufficio del Garante del Contribuente della Regione Puglia il parere in merito all'emissione del decreto di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizi di Pubblicità Immobiliare, così come prescritto l'art. 3 del D.L. n. 498 del 21 giugno 1961, novellato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 32 /2001;

Visto che ai sensi dell'art. 16 comma 1 della legge n. 241/1990 «Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.»;

Visto che ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge n. 241/1990 «in caso di decorrenza dei termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia manifestato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere»;

Considerato che è ampiamente decorso il termine di cui innanzi senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o siano state rappresentate esigenze istruttorie da parte del Garante;

Tenuto conto che il citato art. 3 del D.L. n. 498/1961, novellato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 32 /2001, dispone che il decreto di accertamento dell'evento deve essere pubblicato entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Ritenuto opportuno, dato l'approssimarsi della citata scadenza, di procedere all'emissione del provvedimento indipendentemente dall'espressione del parere da parte del Garante;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Servizi di Pubblicità Immobiliare nella giornata del 19 dicembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 30 gennaio 2012

Il direttore regionale: PANETTA

12A01191

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 25 gennaio 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale DOVOBET (calcipotriolo/betametasone). (Determinazione n. 139/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale DOVOBET (calcipotriolo/betametasone):

Trattamento topico della psoriasi del cuoio capelluto negli adulti.

Trattamento topico negli adulti della psoriasi volgare a placche da lieve a moderata, localizzata in aree diverse dal cuoio capelluto.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società LEO Pharmaceutical Products ltd è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Dovobet;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'1° giugno 2011;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le indicazioni terapeutiche:

Trattamento topico della psoriasi del cuoio capelluto negli adulti;

Trattamento topico negli adulti della psoriasi volgare a placche da lieve a moderata, localizzata in aree diverse dal cuoio capelluto.

Del medicinale Dovobet sono rimborsate come segue:

Confezione: «50 mcg+0,5 mg/g gel» 1 flacone LDPE da 30 g - A.I.C. n. 035675141/M (in base 10) 120R05 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Dovobet è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 gennaio 2012

Il direttore generale: PANI

12A01037

DETERMINAZIONE 25 gennaio 2012.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale MATEVER (levetiracetam) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea. (Determinazione/C 138/2012).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale MATEVER (levetiracetam) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 3 ottobre 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/711/001 «250 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 20 compresse;

EU/1/11/711/002 «250 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 30 compresse;

EU/1/11/711/003 «250 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 50 compresse;

EU/1/11/711/004 «250 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 60 compresse;

EU/1/11/711/005 «250 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 100 compresse;

EU/1/11/711/006 «250 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 200 compresse;

EU/1/11/711/007 «500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 10 compresse;

EU/1/11/711/008 «500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 20 compresse;

EU/1/11/711/009 «500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 30 compresse;

EU/1/11/711/010 «500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 50 compresse;

EU/1/11/711/011 «500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 60 compresse;

EU/1/11/711/012 «500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 100 compresse;

EU/1/11/711/013 «500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 120 compresse;

EU/1/11/711/014 «500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 200 compresse;

EU/1/11/711/015 «750 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 20 compresse;

EU/1/11/711/016 «750 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 30 compresse;

EU/1/11/711/017 «750 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 50 compresse;

EU/1/11/711/018 «750 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 60 compresse;

EU/1/11/711/019 «750 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 80 compresse;

EU/1/11/711/020 «750 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 100 compresse;

EU/1/11/711/021 «750 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 120 compresse;

EU/1/11/711/022 «750 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 200 compresse;

EU/1/11/711/023 «1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 10 compresse;

EU/1/11/711/024 «1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 20 compresse;

EU/1/11/711/025 «1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 30 compresse;

EU/1/11/711/026 «1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 50 compresse;

EU/1/11/711/027 «1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 60 compresse;

EU/1/11/711/028 «1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 100 compresse;

EU/1/11/711/029 «1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 200 compresse;

EU/1/11/711/030 «100 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 5 ml» 10 flaconcini.

Titolare A.I.C.: Pharmathen S.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; ed in particolare l'art. 14 comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6 dicembre 2011;

Vista la deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2012 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale MATEVER (levetiracetam) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

«250 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 20 compresse - A.I.C. n. 041466018/E (in base 10) 17KG52 (in base 32);

«250 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 30 compresse - A.I.C. n. 041466020/E (in base 10) 17KG54 (in base 32);

«250 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 50 compresse - A.I.C. n. 041466032/E (in base 10) 17KG5J (in base 32);

«250 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 60 compresse - A.I.C. n. 041466044/E (in base 10) 17KG5W (in base 32);

«250 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 100 compresse - A.I.C. n. 041466057/E (in base 10) 17KG69 (in base 32);

«250 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 200 compresse - A.I.C. n. 041466069/E (in base 10) 17KG6P (in base 32);

«500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 10 compresse - A.I.C. n. 041466071/E (in base 10) 17KG6R (in base 32);

«500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 20 compresse - A.I.C. n. 041466083/E (in base 10) 17KG73 (in base 32);

«500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 30 compresse - A.I.C. n. 041466095/E (in base 10) 17KG7H (in base 32);

«500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 50 compresse - A.I.C. n. 041466107/E (in base 10) 17KG7V (in base 32);

«500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 60 compresse - A.I.C. n. 041466119/E (in base 10) 17KG87 (in base 32);

«500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 100 compresse - A.I.C. n. 041466121/E (in base 10) 17KG89 (in base 32);

«500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 120 compresse - A.I.C. n. 041466133/E (in base 10) 17KG8P (in base 32);

«500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 200 compresse - A.I.C. n. 041466145/E (in base 10) 17KG91 (in base 32);

«750 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 20 compresse - A.I.C. n. 041466158/E (in base 10) 17KG9G (in base 32);

«750 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 30 compresse - A.I.C. n. 041466160/E (in base 10) 17KG9J (in base 32);

«750 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 50 compresse - A.I.C. n. 041466172 /E (in base 10) 17KG9W (in base 32);

«750 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 60 compresse - A.I.C. n. 041466184/E (in base 10) 17KGB8 (in base 32);

«750 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 80 compresse - A.I.C. n. 041466196/E (in base 10) 17KGBN (in base 32);

«750 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 100 compresse - A.I.C. n. 041466208/E (in base 10) 17KGC0 (in base 32);

«750 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 120 compresse - A.I.C. n. 041466210/E (in base 10) 17KGC2 (in base 32);

«750 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 200 compresse - A.I.C. n. 041466222/E (in base 10) 17KGCG (in base 32);

«1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 10 compresse - A.I.C. n. 041466234/E (in base 10) 17KGCU (in base 32);

«1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 20 compresse - A.I.C. n. 041466246/E (in base 10) 17KGD6 (in base 32);

«1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 30 compresse - A.I.C. n. 041466259/E (in base 10) 17KGDM (in base 32);

«1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 50 compresse - A.I.C. n. 041466261/E (in base 10) 17KGDP (in base 32);

«1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 60 compresse - A.I.C. n. 041466273/E (in base 10) 17KGF1 (in base 32);

«1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 100 compresse - A.I.C. n. 041466285/E (in base 10) 17KGFF (in base 32);

«1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 200 compresse - A.I.C. n. 041466297/E (in base 10) 17KGFT (in base 32);

«100 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 5 ml» 10 flaconcini - A.I.C. n. 041466309/E (in base 10) 17KGG5 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Matever è indicato come monoterapia nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in pazienti a partire dai 16 anni di età con epilessia di nuova diagnosi.

Matever è indicato quale terapia aggiuntiva:

nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza secondaria generalizzazione in adulti, bambini ed infanti a partire da 1 mese di età con epilessia;

nel trattamento delle crisi miocloniche in adulti ed adolescenti a partire dai 12 anni di età con Epilessia Miocloniche Giovanile;

nel trattamento delle crisi tonico-cloniche generalizzate primarie in adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età con Epilessia Generalizzata Idiopatica.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Matever» (levetiracetam) è classificata come segue:

Confezione: «500 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 60 compresse - A.I.C. n. 041466119/E (in base 10) 17KG87 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 24,73.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 46,38.

Confezione: «1000 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC)» 30 compresse - A.I.C. n. 041466259/E (in base 10) 17KGDM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 23,74.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 44,52.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Matever (levetiracetam) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 25 gennaio 2012

Il direttore generale: PANI

12A01038

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 16 gennaio 2012.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168/1989, in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge n. 240/2010, in particolare l'art. 2;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Parma emanato con D.R. n. 501 del 27 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 2000;

Vista la delibera del Senato accademico 474/16719 del 14 aprile 2011 con la quale è stato adottato lo Statuto, inviato al MIUR in data 17 maggio 2011 per il controllo di legittimità e di merito di cui al citato art. 6 della legge n. 168/1989;

Viste le note del M.I.U.R. del 4 agosto 2011 e del 22 novembre 2011 con cui il M.I.U.R. riporta le osservazioni e le richieste di modifica rispetto al testo di Statuto pervenuto;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione 495/29236 del 20 dicembre 2011 con la quale si esprime parere favorevole, con le maggioranze di legge, al nuovo testo dello Statuto;

Vista la delibera del Senato Accademico 482/17053 del 21 dicembre 2011 con la quale si approva, con le maggioranze di legge, il nuovo testo dello Statuto, dando mandato al Rettore per la sistemazione organica dell'articolato all'interno del nuovo testo di Statuto e per attuare tutti i provvedimenti necessari all'assunzione del nuovo Statuto tra cui la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

È emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 168/1989, lo Statuto dell'Università degli studi di Parma allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Lo Statuto dell'Università degli studi di Parma entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Parma, 16 gennaio 2012

Il rettore: FERRETTI

ALLEGATO
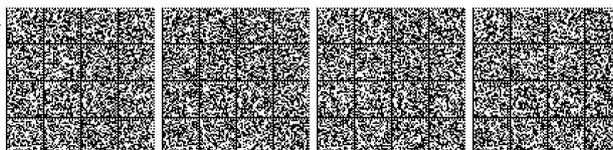
STATUTO

Adottato dal Senato Accademico con delibera n. 474/16719 del 14 aprile 2011, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, modificato con delibera n. 480/16904 del 13 ottobre 2011 e n. 482/17053 del 21.12.2011

Parma – dicembre 2011
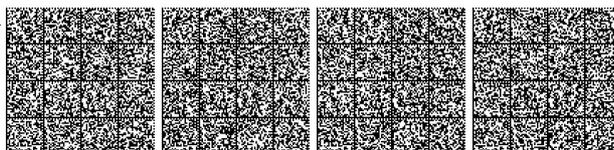
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Principi Fondamentali

1. L'Università degli Studi di Parma, di seguito denominata Università o Ateneo, ha per fini primari la promozione, la elaborazione e la diffusione del sapere scientifico, la istruzione superiore, la formazione permanente, mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento, dello studio, al servizio della società, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona umana.

2. L'Università informa la propria attività ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, dei Trattati dell'Unione Europea, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

3. L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento stabilita dalla Costituzione e da atti normativi europei ed internazionali.

4. L'Università ha autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale, negoziale, contabile, che esercita nell'ambito della legislazione vigente.

5. L'Università, per l'espletamento delle sue attività, opera con il concorso di tutte le sue componenti, secondo le competenze e le funzioni normativamente stabilite.

6. L'Università adotta nel perseguimento delle sue finalità il metodo della programmazione, del coordinamento, della valutazione e della verifica delle proprie attività istituzionali.

7. L'Università ispira la propria attività ai principi di efficienza, efficacia, trasparenza, imparzialità, promozione del merito e di individuazione delle competenze e delle responsabilità di tutto il personale.

8. L'Università, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuove e utilizza forme di cooperazione con altre Università ed Enti italiani e stranieri, pubblici e privati.
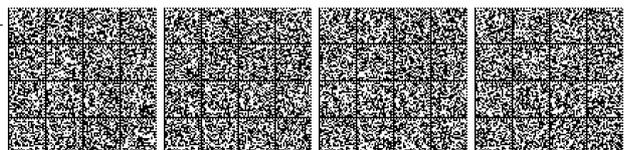
Art. 2
Ricerca Scientifica

1. L'Università, sede primaria di ricerca e di formazione scientifica e tecnologica, garantisce, in conformità ai principi richiamati all'art. 1, ai singoli docenti e alle strutture scientifiche autonomia nella ricerca.

2. L'Università garantisce alle persone preposte allo svolgimento dell'attività di ricerca, nel rispetto dei progetti e dei piani di ricerca elaborati dalle strutture, delle disponibilità finanziarie e delle esigenze di tutti, l'accesso ai fondi destinati alla ricerca, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti necessari.

3. L'Università favorisce la collaborazione interna, interuniversitaria ed internazionale e l'interscambio di studiosi di tutte le discipline con altre istituzioni culturali e scientifiche. L'Università consente la fruizione da parte di docenti interessati di periodi di esclusiva attività di ricerca presso centri di ricerca italiani, comunitari ed internazionali.

4. L'Università verifica la corretta gestione e la produttività delle attività di ricerca e si adopera per la massima diffusione dei risultati.

Art. 3
Didattica

1. L'Università organizza, coordina e svolge, nella tutela della libertà di insegnamento e nelle forme stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti didattici delle singole strutture, le attività necessarie al conseguimento di tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale.

2. L'Università istituisce ed attiva Corsi di Studio ed altre iniziative didattiche previste dalla vigente normativa, utilizzando anche il supporto di finanziamenti derivanti da convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati nazionali e internazionali.

3. Il personale docente adempie ai compiti della didattica e della ricerca e partecipa agli organi collegiali di appartenenza. Nello svolgimento delle funzioni di docenza, il singolo è libero di scegliere i contenuti e i metodi del proprio insegnamento nel rispetto delle esigenze di coerenza con l'ordinamento degli studi e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti Organi accademici.

4. L'Università favorisce la mobilità internazionale degli studenti e dei docenti.
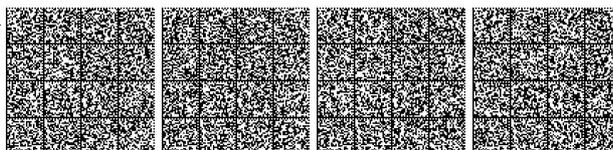
5. L'Università può promuovere e organizzare corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Può infine promuovere e organizzare attività culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente. L'Università a tal fine può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati.

6. L'Università, nel rispetto della normativa vigente, può provvedere alla copertura degli insegnamenti di un Corso di Studio anche mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo.

7. L'Università può attivare forme di iscrizione di studenti non impegnati a tempo pieno.

Art. 4
Diritto allo Studio

1. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione.

2. L'Università assicura agli studenti condizioni idonee al conseguimento dei rispettivi titoli di studio, entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. L'Università organizza le attività di orientamento e di tutorato degli studenti, in modo da renderli attivamente partecipi del processo formativo. Tutte le attività di tutorato sono compito istituzionale dei docenti.

4. L'Università provvede ad iniziative atte ad informare e assistere gli studenti in merito all'iscrizione agli studi, all'elaborazione dei piani di studio, all'iscrizione ai corsi post laurea e alla mobilità verso altri Atenei dell'Unione Europea.

5. L'Università pone in essere strumenti idonei a rendere gli studi universitari pienamente fruibili dagli studenti con disabilità, dagli studenti non a tempo pieno e dagli studenti impegnati in attività lavorative.

6. L'Università, attraverso gli organi che presiedono all'attività didattica, promuove la costituzione di opportuni strumenti che, anche con la partecipazione delle rappresentanze studentesche, abbiano il compito di valutare l'efficacia e la qualità della didattica.

7. L'Università, nell'ambito delle proprie finalità e delle risorse disponibili, promuove iniziative per l'inserimento lavorativo degli studenti che abbiano concluso il Corso di Studio.

8. L'Università può promuovere corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone le modalità di svolgimento e di riconoscimento nel Regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti didattici delle singole strutture didattiche.

9. L'Università promuove attività culturali, sportive e ricreative destinate agli studenti dell'Ateneo anche attraverso l'istituzione di servizi e strutture collettive, di intesa con Enti pubblici o privati e avvalendosi delle associazioni studentesche.

10. L'Università riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato che concorrano alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalità dettate dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche.

Art. 5
Internazionalizzazione

1. L'Università assume l'internazionalizzazione tra i fini della propria azione istituzionale.

2. L'Università riconosce l'importanza del raccordo della propria azione con gli atti della politica dell'Unione Europea volti ad aumentare la qualità e l'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione nell'Unione.

3. L'Università si impegna al sostegno dell'internazionalizzazione, sia in ambito europeo che extra europeo, favorendo la mobilità di docenti e studenti, incentivando programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca, e stimolando l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, di Corsi di Studio e di insegnamento in lingua straniera.

Art. 6
Diritto e dovere di informazione

1. L'Università ispira la propria attività al principio della trasparenza, della pubblicità e dell'informazione.

2. L'Università provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione, mediante strumenti idonei a facilitarne l'accesso e la fruizione, con modalità stabilite in apposito regolamento.

3. L'Università pubblica un Bollettino ufficiale, i cui contenuti sono definiti dal Regolamento generale di Ateneo, e organizza un sito informatico.

Art. 7
Interventi per il personale

1. L'Università promuove l'aggiornamento, la formazione permanente e la riqualificazione professionale del personale, anche attraverso l'organizzazione di corsi di aggiornamento, di preparazione, di perfezionamento.

2. L'Università istituisce a favore del personale servizi sociali, culturali, ricreativi, sportivi, per il tempo libero.

TITOLO II
ORGANI DI ATENEO

CAPO I
ORGANI DI GOVERNO

Art. 8
Organi di Governo

Sono organi di governo: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.

Art. 9
Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa, di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche dell'Ateneo.
   Il Rettore:
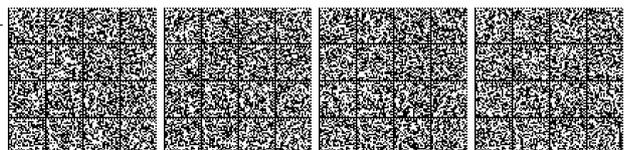
1.1. è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

1.2. garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, di libertà della didattica e della ricerca, dei diritti del personale e degli studenti;

1.3. garantisce l'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti;

1.4. convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività e sovrintendendo alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;

1.5. conclude gli accordi in materia didattica, scientifica, amministrativa e ogni altro contratto o convenzione di sua competenza;

1.6. emana lo Statuto e i regolamenti di Ateneo, compresi quelli interni di ciascuna struttura;

1.7. propone il documento di programmazione triennale dell'Ateneo, come previsto dalle norme, anche tenendo conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico;

1.8. propone il bilancio di previsione annuale e triennale dell'Ateneo e il conto consuntivo;

1.9. adotta decreti, in casi di necessità e urgenza, per assumere provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica degli organi competenti, di norma, nella prima seduta successiva;

1.10. propone il Direttore Generale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera n) della legge n. 240 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni;

1.11. esercita le funzioni di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente e ne cura lo svolgimento, limitatamente ai provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;

1.12. stipula contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell'art. 23 legge 240/2010;
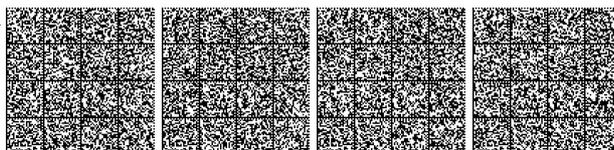
1.13. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dagli atti normativi dell'Ateneo, dalla legge e ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altro organo.

2. Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane.

3. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro.

4. Dura in carica per un unico mandato di sei anni non rinnovabile.

5. L'elettorato passivo spetta ai professori che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato.

6. L'ufficio di Rettore è incompatibile con qualsiasi altra carica accademica, fatta salva la presidenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

7. L'elettorato attivo per la elezione del Rettore spetta:
   7.1. ai professori di prima e seconda fascia;

   7.2. ai ricercatori a tempo indeterminato;

   7.3. al personale tecnico amministrativo, i cui voti espressi sono calcolati nella misura del 10%;

   7.4. alla rappresentanza studentesca nei Consigli di Dipartimento per un numero complessivo pari ad ottanta membri di cui all'art. 22 comma 22 del presente Statuto.

8. Le elezioni del Rettore si svolgono nei sei mesi antecedenti la scadenza del mandato e vengono indette dal Decano.
   Tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore la data prevista per le elezioni del Rettore sono presentate le candidature che debbono essere sottoscritte da almeno dieci componenti del corpo elettorale. Ciascun candidato rende pubbliche le linee programmatiche che intende perseguire nel governo dell'Università.

9. Il Rettore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nelle due successive votazioni a maggioranza assoluta dei votanti.

10. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggiore numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professore di prima fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

11. Il Rettore nomina con proprio decreto il Pro Rettore Vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza, nonché, in caso di cessazione anticipata dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. In caso di cessazione anticipata dalla carica di Rettore, il Decano dei professori indice nuove elezioni entro trenta giorni.
    Il Rettore può nominare con proprio decreto uno o più Pro Rettori con deleghe specifiche.

12. Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore può avvalersi di Delegati nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e i settori di competenza. I Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.

13. Il Rettore ha diritto a una limitazione dell'attività didattica, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del DPR 382/80. Tale diritto viene esercitato mediante comunicazione dell'opzione al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 10
Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è l'organo collegiale che opera per lo sviluppo dell'Ateneo, esercitando funzioni di coordinamento e formulando proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.

2. Il Senato Accademico:

    2.1. formula proposte ed esprime pareri obbligatori per l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di Corsi o altre attività didattiche, nonché di sedi, Dipartimenti e Facoltà;

    2.2. approva il Regolamento Generale di Ateneo;

    2.3. approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle Facoltà in materia di didattica e di ricerca nonché il Regolamento Didattico di Ateneo, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 41 del presente Statuto;

    2.4. approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice etico dell'Ateneo;

2.5. esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione, annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;

2.6. esprime parere obbligatorio su tasse, contributi e borse di studio per gli studenti;

2.7. esprime parere obbligatorio sulla costituzione del Nucleo di valutazione;

2.8. ha competenza, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, a proporre al corpo elettorale, secondo le modalità regolamentari, mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;

2.9. formula proposte e pareri obbligatori sul documento di programmazione triennale di Ateneo;

2.10. approva le modifiche allo Statuto, secondo specifiche modalità di cui al seguente Titolo VIII;

2.11. designa i membri esterni del Consiglio di Amministrazione, proposti da apposita Commissione interna, composta da cinque membri, di cui fa parte il Rettore;

2.12. nomina i componenti del Collegio di disciplina costituito ai sensi dell'art. 10 della legge 240/2010, previo parere del Consiglio di Amministrazione;

2.13. decide, su proposta del Rettore, sulle violazioni del Codice etico, qualora queste non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina.

3. Il Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni previste dallo Statuto, dagli atti normativi dell'Ateneo e dalla legge.

4. Il Senato Accademico opera in configurazione ampia e secondo quanto disposto in materia di quorum dall'art. 18 del R.D. n. 674/1924. In particolare per la validità delle sedute deve essere prevista la maggioranza assoluta dei componenti. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei quorum strutturali.

5. Il Senato Accademico è costituito da:

- il Rettore che lo presiede;

- cinque rappresentanti della componente studentesca eletti dalla medesima componente;

- tre rappresentanti della componente del personale tecnico amministrativo eletti dalla medesima componente;

- tutti i Direttori di dipartimento;

- sei rappresentanti del personale docente eletti, due tra i professori di prima fascia, due tra i professori di seconda fascia e due tra i ricercatori a tempo indeterminato.

6. I membri del Senato Accademico sono nominati con decreto del Rettore per tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta. La rappresentanza studentesca è nominata per un massimo di due anni rinnovabile per una sola volta.

7. L'elettorato passivo, per la rappresentanza studentesca, è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.

8. I membri del Senato Accademico decadono qualora non partecipino con continuità alle sedute, secondo modalità e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo e secondo le conseguenti modalità previste dal regolamento dell'Organo.

Art. 11
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che, in coerenza con le scelte programmatiche operate dal Senato Accademico, delibera e sovrintende in materia di gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Ateneo, fatti salvi i poteri di gestione attribuiti a singole strutture didattiche, di ricerca, di servizio.

2. Il Consiglio di Amministrazione:

   2.1. svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;

   2.2. vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività;

2.3. delibera, previo parere favorevole del Senato Accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi;

2.4. adotta il Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità, l'attività gestionale e negoziale;

2.5. approva, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico, il bilancio di previsione, annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di Ateneo;

2.6. trasmette ai Ministeri competenti il bilancio di previsione annuale, triennale e il conto consuntivo;

2.7. conferisce l'incarico di Direttore Generale;

2.8. concorda con il Direttore Generale, per ciascun esercizio, gli obiettivi dell'azione amministrativa e ne verifica il conseguimento;

2.9. ha le competenze in materia disciplinare, relativamente ai docenti, contemplate dall'art. 10 della legge 240/2010;

2.10. approva le proposte di chiamata e di afferenza dei docenti avanzate dai dipartimenti;

2.11. esprime parere vincolante sul Codice etico;

2.12. delibera, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio degli studenti, i provvedimenti relativi: alle tasse e ai contributi per l'iscrizione ai Corsi di Studio e ad altre iniziative formative; alla concessione di esoneri e borse di studio gravanti sul bilancio; alle modalità di collaborazione degli studenti; alle attività di servizio;

2.13. delibera l'ammontare dell'indennità per il Rettore, i Pro Rettori, i Direttori di dipartimento, i componenti il Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico, il Nucleo di valutazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e per gli incaricati di attività istituzionali o comunque attinenti al funzionamento dell'Ateneo.

3. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dagli altri atti normativi dell'Ateneo, dalla legge.

4. Il Consiglio di Amministrazione opera in configurazione ampia e secondo quanto disposto in materia di quorum dell'art. 18 del R.D. n. 674/1924. In particolare per la validità delle sedute deve essere prevista la maggioranza assoluta dei
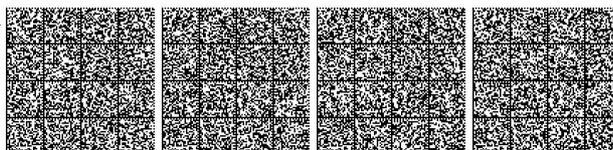
componenti. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei quorum strutturali.

5. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da dieci componenti:

   - il Rettore che lo presiede;
   - due componenti esterni designati dal Senato Accademico;
   - due rappresentanti degli studenti eletti nell'ambito della medesima componente;
   - quattro docenti interni all'Ateneo;
   - un componente del personale tecnico amministrativo.

   Per la scelta dei componenti interni, docenti e personale tecnico amministrativo, il Senato Accademico, con propria deliberazione, emana un avviso pubblico per acquisire le candidature del personale docente e del personale tecnico amministrativo.

   Il Senato Accademico verifica e attesta con specifica deliberazione, tra le candidature presentate, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lett. i) della legge 240/2010.

   Si procede alla consultazione elettorale distinguendo gli elettorati nell'ambito del personale docente e di quello tecnico amministrativo.

   Il Senato Accademico, nel rispetto dell'art. 2 comma 1 lettera l) della legge 240/2010, con motivata deliberazione designa, tra gli eletti, i componenti del Consiglio di Amministrazione, uno dei quali appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo, tenendo altresì conto, in modo ordinatorio, dell'apprezzamento riscontrato nella consultazione elettorale, del principio della pari rappresentanza delle fasce docenti e del principio della pari rappresentanza delle aree culturali di appartenenza.

   Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto.

6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. La componente studentesca dura in carica due anni. Il mandato delle componenti è rinnovabile per una sola volta, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. m) della legge 240/2010.

7. L'elettorato passivo, per la rappresentanza studentesca, è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.

8. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono qualora non partecipino con continuità alle sedute, secondo modalità e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo e secondo le conseguenti modalità previste dal regolamento dell'Organo.

CAPO II
DIRETTORE GENERALE

Art. 12
Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, ha la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.

2. In particolare:

   2.1. propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti delle strutture dell'Ateneo, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale;

   2.2. attribuisce ai Dirigenti gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni;

   2.3. definisce gli obiettivi che i Dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

   2.4. adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;

   2.5. adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate salvo quelli delegati ai Dirigenti e ad altre strutture amministrative;

   2.6. dirige, coordina e controlla l'attività dei Dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, proponendo l'adozione, nei confronti dei Dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 165/2001;

2.7. richiede direttamente pareri agli organi consultivi anche esterni all'Ateneo e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

2.8. svolge le attività di organizzazione, di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;

2.9. concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti.

3. Per ciascun esercizio, gli obiettivi dell'azione amministrativa vengono concordati dal Direttore Generale con il Consiglio di Amministrazione e il loro conseguimento sottoposto a verifica.

4. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

5. L'incarico di Direttore Generale, di durata triennale, è attribuito, su proposta del Rettore, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, maturata nel settore pubblico o privato, anche internazionale. Con le medesime modalità l'incarico può essere rinnovato.

6. L'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.

7. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, è previsto il collocamento in aspettativa, senza assegni, per tutta la durata del contratto.

8. Il Direttore Generale propone la nomina di un Vice con funzioni vicarie, indicandolo tra i Dirigenti in servizio presso l'Università. Il Vice Direttore Generale è nominato con decreto del Rettore, decade dall'incarico contemporaneamente alla scadenza dell'incarico del Direttore Generale.

9. Il Direttore Generale può essere sospeso o revocato dall'incarico con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, per i motivi contenuti nel contratto individuale di lavoro e in particolare per il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o per inosservanza delle direttive imputabili al Direttore Generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.

CAPO III
ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 13
Organi Centrali di Ateneo

Sono Organi centrali di Ateneo: il Consiglio degli studenti, il Nucleo di valutazione, il Consiglio del personale tecnico amministrativo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio di disciplina, il Comitato unico di garanzia, il Comitato per lo sport universitario.

Art. 14
Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo di autonoma e coordinata partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo e alle azioni per il raggiungimento dei fini istituzionali ed esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo.

2. Il Consiglio degli studenti:

    2.1. esprime pareri obbligatori nei casi previsti dallo Statuto e può avanzare proposte sui regolamenti dell'Ateneo per la parte che concerne la didattica e i servizi agli studenti, sulla determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti, sulle misure attuative del diritto allo studio, sull'organizzazione dei servizi erogati agli studenti, sulle norme regolamentari per la elezione delle rappresentanze studentesche; può, inoltre, avanzare proposte sulle modifiche dello Statuto;

    2.2. può avanzare proposte su argomenti inerenti al diritto allo studio al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione;

    2.3. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto e dagli altri atti normativi dell'Ateneo.

3. Il Consiglio degli studenti è composto dagli studenti presenti in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di valutazione, Comitato per lo sport universitario, dagli studenti dell'Ateneo presenti nelle rappresentanze a livello regionale e nazionale, da quindici rappresentanti degli studenti secondo raggruppamenti di area definiti da regolamento ed eletti dalla componente studentesca.

4. Con apposito regolamento, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio degli studenti, vengono fissati i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio. Il regolamento è emanato dal Rettore.

5. Il Consiglio degli studenti redige alla fine di ogni anno accademico una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti che viene trasmessa al Rettore, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico.

6. I membri del Consiglio degli studenti durano in carica due anni.

Art. 15
Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è costituito, ai sensi dell'art. 1 della legge 19.10.1999 n. 370, da nove componenti: due professori di ruolo dell'Ateneo, di cui uno coordinatore; cinque membri esterni di elevata qualificazione professionale i cui curricula sono resi pubblici nel sito informatico dell'Università; due studenti dell'Ateneo.
   I componenti esterni sono nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico.
   I rappresentanti della componente studentesca sono eletti dagli iscritti all'Ateneo.

2. Sono attribuite al Nucleo:

   - la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti e studenti;

   - la funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, di cui all'art. 23, comma 1, della legge 240/2010;

   - le funzioni, in raccordo con l'attività dell'Anvur, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Ateneo, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali.

3. Non possono far parte del Nucleo di valutazione: il Rettore, i Pro Rettori, i Delegati del Rettore, il Direttore Generale, i Dirigenti, i Direttori dei Dipartimenti, i Presidenti delle Facoltà, i Presidenti dei Corsi di Studio, i Direttori delle Scuole di specializzazione, i Presidenti dei Corsi di master, i Direttori delle Scuole di

dottorato, i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

4. I componenti del Nucleo durano in carica quattro anni e non possono essere confermati consecutivamente per più di una volta. Il mandato della componente studentesca è biennale, rinnovabile per una sola volta.

5. Il Nucleo di valutazione è nominato con decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

6. L’elettorato passivo, per la rappresentanza studentesca, è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’Università.

Art. 16
Consiglio del personale tecnico amministrativo

1. E’ istituito il Consiglio del personale tecnico amministrativo con funzioni di carattere propositivo e consultivo. E’ nominato con decreto del Rettore e si compone di venti membri eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Il Consiglio, in particolare:

   2.1. esprime pareri, osservazioni e formula proposte su specifiche problematiche concernenti le attività tecniche e amministrative;

   2.2. esprime parere obbligatorio sui regolamenti nelle parti che riguardano il personale tecnico amministrativo.

Art.17
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione contabile e amministrativa secondo le disposizioni di legge vigenti e le norme del Regolamento generale di Ateneo.

2. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:

   - uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato;

- uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- uno effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.

3. Almeno due dei componenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.

4. Non può essere componente del Collegio il personale dipendente dell'Università.

5. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati con decreto del Rettore e restano in carica per quattro anni, rinnovabili una sola volta.

Art. 18
Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina svolge l'istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed esprime parere conclusivo come disposto dall'art. 10 della legge 240/2010, salvo che per i procedimenti disciplinari cui fa seguito un provvedimento non superiore alla censura, per i quali sussiste la competenza del Rettore.

2. I componenti ed il Presidente sono nominati con decreto del Rettore su delibera del Senato Accademico.

3. Il Collegio è unico, articolato in tre sezioni, e costituito da docenti in regime di impegno a tempo pieno e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
   Il Presidente è un professore di prima fascia.
   La prima sezione opera nei confronti dei professori di prima fascia ed è costituita dal Presidente e da due professori di prima fascia. Un ulteriore professore di prima fascia è nominato con funzioni di supplente.
   La seconda sezione opera nei confronti dei professori di seconda fascia ed è costituita dal Presidente e da due professori di seconda fascia. Un ulteriore professore di seconda fascia è nominato con funzioni di supplente.
   La terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed è costituita dal Presidente e da due ricercatori. Un ulteriore ricercatore è nominato con funzioni di supplente.
   Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a fasce diverse sarà competente la sezione che assicuri il rispetto del principio del giudizio tra pari.

4. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite da apposito regolamento interno.

Art. 19
Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha funzioni e compiti propositivi, consultivi e di verifica. Esplica le proprie attività nei confronti del personale e della componente studentesca.

2. Il Comitato opera in stretta collaborazione con il/la Consigliere/a di fiducia e, secondo necessità, con i/le Consiglieri/e di parità del territorio di riferimento, con il/la Consigliere/a nazionale di parità nonché con gli organismi identificati dalle linee guida sulle modalità di funzionamento del Comitato.

3. Il Comitato è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando la parità di genere.

4. Il Presidente del Comitato è designato nell'ambito dello stesso dal Rettore su proposta del Comitato.

5. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

6. Il Comitato propone al Rettore, tra persone esterne all'Università, la nomina del/la Consigliere/a di fiducia il cui incarico ha durata triennale, rinnovabile una sola volta.

7. Le modalità di funzionamento del Comitato e quelle dello svolgimento delle attività del/la Consigliere/a di fiducia sono definite da apposito regolamento.

Art. 20
Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi nonché ai programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive, esercita tutte le competenze previste dalla normativa vigente.
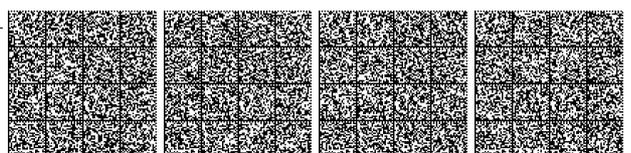
2. Il Comitato per lo sport è composto da:

   - il Rettore o suo Delegato con funzioni di Presidente;
   - due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti;
   - due rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti all'Ateneo;
   - il Direttore Generale o suo delegato con funzioni di segretario.

3. Le modalità di funzionamento del Comitato per lo sport sono definite da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti.

4. La gestione degli impianti sportivi e l'organizzazione delle attività sportive possono essere affidati in tutto o in parte ad enti e centri pubblici o privati mediante convenzioni, nel rispetto degli indirizzi predisposti dal Comitato per lo sport universitario.

5. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono finanziate con fondi appositamente stanziati dal Ministero competente secondo la normativa vigente, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.

TITOLO III
STRUTTURE E ATTIVITA' DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO DELL'UNIVERSITA'

CAPO I
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 21
Strutture Didattiche

1. Sono strutture didattiche dell'Università: i dipartimenti, le strutture di raccordo denominate Facoltà, i Corsi di Studio previsti dall'Ordinamento vigente e rappresentati dai corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, corsi per master universitario.

2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può istituire, attivare o sopprimere corsi.
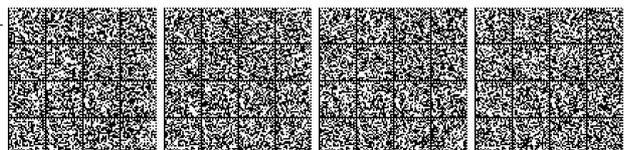
3. L'elenco delle strutture didattiche è contenuto nel Regolamento didattico di Ateneo nel rispetto dei limiti numerici previsti dalla legge 240/2010. Lo stesso regolamento disciplina gli ordinamenti degli studi.

Art. 22
Dipartimenti

1. Il dipartimento è la struttura che raggruppa e organizza aggregazioni di settori di ricerca omogenei per fine e/o per metodo. Il dipartimento coordina e sostiene l'attività di ricerca e ne cura la correlata espressione nella didattica.

2. Al dipartimento sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

3. Il dipartimento assicura e garantisce l'autonomia dei singoli afferenti e il loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

4. Al dipartimento è attribuita autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale secondo le norme stabilite dal Regolamento generale di Ateneo e nel rispetto del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e del principio del bilancio unico di Ateneo, di cui alla legge n. 240/2010.

5. Il dipartimento:

   5.1. propone autonomamente, o coordinato con altri dipartimenti, l'istituzione dei Corsi di Studio e li organizza per quanto di competenza, eventualmente mediante le Facoltà. Il corso, una volta attivato, afferisce al o ai dipartimenti proponenti;

   5.2. programma l'utilizzazione delle risorse di docenza per la didattica soddisfacendo le esigenze dei Corsi di Studio;

   5.3. procede all'attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti dei corsi con affidamento dei compiti didattici in relazione alle richieste, tramite le Facoltà ove esistenti, dei consigli di Corso di Studio;

   5.4. predispone ed approva i piani di sviluppo;

   5.5. avanza agli organi di governo dell'Ateneo le richieste di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca e didattiche di sua competenza;

5.6. formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori;

5.7. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo.

6. L'organizzazione del dipartimento è espressione dell'autonomia universitaria e risponde primariamente alle esigenze della ricerca e della didattica.

7. I dipartimenti sono diciotto.
La numerosità dei docenti a tempo indeterminato, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, in ciascun dipartimento, è come prevista dall'art. 2 comma 2 lett. b) della legge 240/2010. In caso di riduzione del numero delle afferenze al di sotto di tale soglia per più di un anno solare consecutivo il dipartimento viene sciolto dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

8. Ciascun docente afferisce ad un solo dipartimento.
La richiesta di afferenza viene avanzata dal docente al dipartimento che delibera con voto favorevole: della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per l'afferenza dei professori di prima fascia; della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per l'afferenza dei professori di seconda fascia; della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato per l'afferenza dei ricercatori.
La delibera di accoglimento della proposta di afferenza viene trasmessa per approvazione al Consiglio di Amministrazione.
Contro le suddette deliberazioni è ammesso ricorso al Rettore entro trenta giorni.

9. A ciascun dipartimento compete una dotazione di personale tecnico, amministrativo e di un segretario amministrativo di dipartimento.

10. Sono organi del dipartimento: il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

11. Il Direttore ha la rappresentanza del dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione delle delibere adottate, tiene i rapporti con l'Amministrazione dell'Ateneo, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

12. Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi nella seconda votazione, a maggioranza relativa nella terza

votazione. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Direttore sono dettagliate nel regolamento organizzativo del dipartimento.

13. L'elettorato passivo, come di seguito specificato, spetta ai professori che abbiano optato o che optino per il tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, sia almeno pari alla durata del mandato.

14. L'elettorato passivo per la carica di Direttore del dipartimento spetta ai professori di prima fascia.

15. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia.

16. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.

17. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. Dura in carica tre anni solari e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere il terzo mandato, dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno.

18. Qualora il Direttore cessi per qualsiasi motivo, le elezioni debbono essere indette per lo scorcio dell'anno nel quale si è verificata la cessazione e per il successivo mandato pieno.

19. Il Direttore designa fra i professori del dipartimento un Vice Direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vice Direttore è nominato con decreto del Rettore e rimane in carica per la durata del mandato del Direttore.

20. Il Direttore è coadiuvato dal segretario amministrativo di dipartimento, il quale provvede agli adempimenti di carattere amministrativo-contabile, è responsabile della gestione e organizzazione amministrativa del dipartimento. I compiti e le competenze del segretario amministrativo sono definiti dai regolamenti.

21. Il Consiglio è l'organo che delibera la programmazione e la gestione delle attività del dipartimento secondo quanto previsto dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal regolamento di dipartimento.

22. Fanno parte del Consiglio: i docenti; una rappresentanza del personale tecnico amministrativo in misura pari al 10% della componente, con un minimo di tre; il segretario di dipartimento che funge anche da segretario del Consiglio; una

rappresentanza dei dottorandi, degli specializzandi, degli assegnisti secondo quanto stabilito dal regolamento di dipartimento.
Per le questioni attinenti la didattica, il Consiglio è allargato ad una rappresentanza degli studenti per un numero complessivo, per tutti i Dipartimenti dell'Ateneo, pari ad ottanta membri ripartiti nel numero di cinque per ciascuno degli otto Dipartimenti con il maggiore numero di docenti afferenti e quattro per ciascuno dei restanti dieci.

23. Per le deliberazioni aventi per oggetto chiamate e afferenze, il Consiglio di dipartimento opera in configurazioni ristrette.

24. La Giunta di dipartimento è organo esecutivo che coadiuva il Direttore. Possono far parte della Giunta i docenti, il personale tecnico amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il segretario amministrativo. La composizione e i compiti della Giunta, la durata del suo mandato e le modalità di elezione e di funzionamento sono disciplinate dal regolamento di dipartimento.

25. Il dipartimento esercita le attribuzioni che sono ad esso demandate dallo Statuto nonché dagli altri atti normativi dell'Ateneo, dalla legge e delibera il proprio regolamento secondo le procedure previste dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 23
Consiglio di Corso di Studio

1. Per ogni Corso di Laurea e Laurea Magistrale è costituito un Consiglio di Corso di Studio. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del dipartimento, previo parere della Commissione paritetica docenti studenti e del Senato Accademico, può unificare più Consigli di Corso di Studio secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.

2. I compiti dei Consigli di Corso di Studio sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo.

3. Il Consiglio di Corso di Studio è costituito dai professori ufficiali degli insegnamenti afferenti al corso e dai ricercatori che svolgono attività didattica di supporto per un insegnamento afferente al Corso, nonché da una rappresentanza degli studenti pari al 20% degli altri componenti.

4. Con apposito regolamento verranno stabilite le modalità di elezione del Presidente nonché dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato dura due anni.

5. Ogni Consiglio di Corso di Studio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un Presidente.
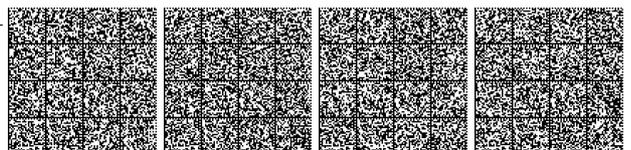
6. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che, prima della data di collocamento a riposo, assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

7. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste da apposito regolamento e ha la vigilanza sulle attività del Corso di Studio.

8. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, il suo mandato dura tre anni solari e non può essere rinnovato più di una volta.

Art. 24
Facoltà

1. Le strutture di raccordo, denominate Facoltà, possono essere istituite tra dipartimenti raggruppati a fini didattici in relazione a criteri di affinità e/o di complementarità disciplinare ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. d) della legge 240/2010.

2. Le Facoltà hanno funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta ai dipartimenti di attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio e di gestione dei servizi comuni.

3. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, la Facoltà assume i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con l'amministrazione regionale, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e ricerca.

4. Il numero delle Facoltà non deve essere superiore a dodici.

5. Ogni Facoltà ha un organo deliberante, denominato Consiglio di Facoltà composto da:

   - I Direttori dei dipartimenti raggruppati nella struttura o loro delegati.

   - I Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Magistrale coordinati dalla struttura. Nel caso in cui questi siano numericamente superiori al 10% dei componenti i Consigli dei dipartimenti, si procederà alla elezione di una rappresentanza dei Presidenti pari a detto 10% da parte dell'insieme dei componenti dei Consigli dei dipartimenti interessati.

- Una rappresentanza elettiva degli studenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, in misura pari al 20% del numero complessivo dei componenti l'organo.

6. Il Consiglio di Facoltà elegge, al proprio interno, il Presidente tra i professori ordinari ed è nominato con decreto del Rettore. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che, prima della data di collocamento a riposo, assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

7. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi nella seconda votazione, a maggioranza relativa nella terza votazione.

8. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Presidente sono contenute nel Regolamento organizzativo di Facoltà. Il Presidente dura in carica tre anni solari e la carica è rinnovabile per una sola volta.

9. In caso di cessazione anticipata dalla carica le elezioni sono indette dal Decano per lo scorcio dell'anno nel quale si è verificata la cessazione e per il successivo mandato pieno.

10. La partecipazione al Consiglio di Facoltà non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborso spese.

11. Il Regolamento organizzativo di Facoltà stabilisce le norme relative al funzionamento del Consiglio di Facoltà per quanto non regolato dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento didattico di Ateneo.

12. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. c) ed f) della legge n. 240/2010 ulteriori specificazioni per le strutture che assumono anche funzioni assistenziali sono riportate all'articolo 39 del presente Statuto

Art. 25
Commissione paritetica docenti studenti

1. In ciascun dipartimento ovvero, quando esistente, in ciascuna Facoltà, è istituita, senza maggiori oneri a carico dell'Ateneo una Commissione paritetica docenti studenti.

2. La Commissione ha i seguenti compiti: attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti

da parte dei professori e dei ricercatori; individuazione degli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione e soppressione dei Corsi di Studio.

3. Nello svolgimento dei propri compiti la Commissione può formulare pareri e proposte alle strutture interessate.

4. La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spesa.

Art. 26
Corsi di dottorato di ricerca

1. Il dottorato di ricerca costituisce il terzo livello della formazione universitaria.
   I Corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della normativa vigente, possono essere istituiti dall'Università, da Consorzi tra Università e tra Università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione.

2. L'Università istituisce e organizza i Corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento anche attraverso l'attivazione di Scuole di dottorato.

Art. 27
Corsi di Specializzazione

1. I Corsi di Specializzazione sono istituiti, attivati e soppressi dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta dei dipartimenti interessati.

2. L'organizzazione e l'attività didattica dei Corsi di Specializzazione sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 28
Master universitari e altre attività didattiche

1. I Corsi di Perfezionamento e di Alta Formazione per Master universitari e le altre attività didattiche sono istituiti e attivati, su proposta del dipartimento, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. Tali attività sono svolte con autonomia didattica, nei limiti della normativa vigente e con le modalità stabilite nel provvedimento di attivazione.

CAPO II
CENTRI

Art. 29
Centri Universitari

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, può deliberare la istituzione di:

   1.1. Centri interdipartimentali, di ricerca o di servizi, di cui alla legge 382/80.

   1.2. Centri didattico amministrativi o di servizi per la ricerca, eventualmente dotati di personale tecnico-amministrativo, di spazi e attrezzature.

   1.3. Centri clinici che svolgono funzioni assistenziali.

   1.4. Centri in cui sono coinvolti enti pubblici e privati, con i quali possono essere esplicate attività e servizi.

2. Le risorse necessarie per il funzionamento dei Centri, con particolare riferimento alle spese generali, al personale e agli spazi utilizzati sono, di norma, garantite dalle utenze interne od esterne e/o dalle Istituzioni coinvolte. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può assegnare ai Centri un contributo annuale come dotazione per l'espletamento delle loro funzioni.

3. Il Regolamento generale di Ateneo stabilisce le modalità per l'istituzione ed attivazione, per l'organizzazione, per la regolamentazione e il funzionamento, per la verifica del perseguimento delle finalità istitutive e per la disattivazione dei Centri nelle varie tipologie.

Art. 30
Centri Interuniversitari

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, su proposta del Senato Accademico, la istituzione di (o la adesione a) Centri di ricerca o Centri di servizi, quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università tramite la stipula di apposite convenzioni.
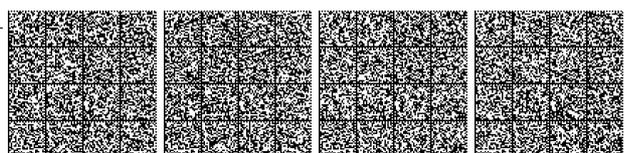
2. Le modalità per la costituzione dei (o la adesione a) Centri Interuniversitari sono quelle previste dalla normativa vigente e riportate nel Regolamento generale di Ateneo.

CAPO III
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO, MUSEI E ARCHIVI

Art. 31
Sistema Bibliotecario di Ateneo, Musei e Archivi

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l'insieme coordinato delle strutture di servizio responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio bibliografico e documentale, anche mediante l'integrazione con il Sistema Bibliotecario Nazionale e altre iniziative di interesse nazionale e internazionale.

2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo promuove e realizza l'accesso alle informazioni e ai documenti mediante la predisposizione di servizi miranti a recepire le esigenze informative dell'utenza e a soddisfarle anche in collaborazione con altre istituzioni e sistemi nazionali e internazionali.

3. Il Sistema museale e archivistico dell'Ateneo è costituito dall'insieme delle strutture responsabili dell'acquisizione, della conservazione, della valorizzazione e della fruizione degli archivi, delle raccolte artistiche, naturalistiche e scientifiche.

4. L'Università organizza le sue raccolte museali e naturalistiche a fini di studio, ricerca e diffusione culturale e partecipa al sistema museale nazionale e internazionale.

5. L'organizzazione e il funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo e del Sistema museale e archivistico sono disciplinati da regolamenti approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
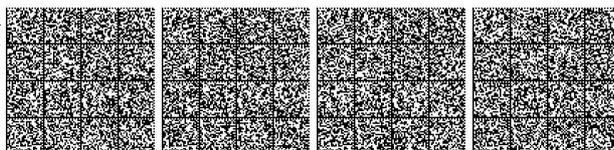
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 32
Dotazione organica del personale amministrativo e tecnico

1. L'Università, nell'ambito della sua autonomia, definisce la dotazione organica del personale amministrativo e tecnico necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, con decreto del Rettore su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il Consiglio del personale tecnico amministrativo.

2. La dotazione organica viene aggiornata almeno con cadenza triennale tenendo conto delle esigenze di funzionalità delle strutture dell'Ateneo in coerenza con la programmazione economico-finanziaria pluriennale.

Art. 33
Funzioni dirigenziali

I dirigenti a tempo indeterminato e i titolari di incarichi di funzione dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza nell'ambito delle direttive impartite dal Direttore Generale, i programmi e i progetti deliberati dagli Organi di governo dell'Ateneo. Essi sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi prefissati, della corretta ed efficiente gestione tecnico – amministrativa e finanziaria.

TITOLO V
AUTONOMIA FINANZIARIA, CONTABILE, GESTIONALE E NEGOZIALE

Art. 34
Disposizioni generali

1. L'Università ha piena autonomia finanziaria, contabile e gestionale nel rispetto della legislazione vigente, in quanto compatibile con la peculiarità dell'ordinamento universitario.

2. Le entrate dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri Enti pubblici e privati, da tasse e da contributi stabiliti nell'ambito della legislazione
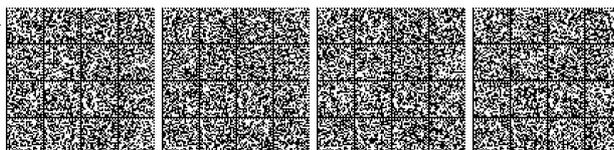
vigente che si applica all'Università, da forme autonome di finanziamento quali erogazioni di Enti pubblici e privati, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni.

3. L'Università ha piena autonomia negoziale che esercita per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali nel rispetto della legislazione vigente, in quanto compatibile con la peculiarità dell'ordinamento universitario.

4. L'Università può porre in essere ogni atto negoziale, ivi compresi atti di costituzione, di adesione a società e altre forme associative e consortili anche di diritto privato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali in Italia e all'estero, per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca e in ogni caso utili per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Art. 35
Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, l'attività gestionale e negoziale

1. I criteri della autonomia amministrativa, finanziaria, gestionale e negoziale dell'Università sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza, la contabilità.

2. Il regolamento di cui al comma precedente è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e i dipartimenti, ed è emanato dal Rettore con proprio decreto.

Art. 36
Individuazione degli Organi e delle strutture dotate di autonomia finanziaria e amministrativa

E' attribuita autonomia finanziaria e amministrativa ai dipartimenti. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, può attribuire autonomia finanziaria e amministrativa a Centri e ad altre strutture dell'Università sulla base del Regolamento generale di Ateneo.

TITOLO VI
RAPPORTI CON ALTRE FORMAZIONI SOCIALI

Art. 37
Rapporti con altre Formazioni Sociali

1. L'Università, in conformità ai principi generali del presente Statuto, considera fra i propri compiti lo sviluppo delle relazioni con le altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica e della propria attività didattica.

2. L'Università partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con Enti e imprese locali, regionali, nazionali e internazionali. A tal fine può stipulare apposite convenzioni che possono prevedere tra l'altro l'istituzione di borse di studio, nonché l'attivazione di contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico. Le modalità di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito regolamento.

3. L'Università può utilizzare specialisti e professionisti di alta qualificazione ai quali affidare per contratto attività didattiche per gli insegnamenti previsti nei Corsi di Studio. Le modalità di utilizzo e i criteri di selezione sono disciplinati da apposito regolamento.

4. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati da apposito regolamento.

5. L'Università può partecipare con il proprio personale e le proprie strutture, ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale, anche con le relative prestazioni d'opera, per conto di Enti pubblici e privati. Le responsabilità del personale nella conduzione delle attività suddette e la definizione della ripartizione dei proventi sono disciplinate da apposito regolamento.

6. L'Università può stipulare accordi di collaborazione con altri Enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività istituzionali di interesse comune ivi comprese attività editoriali.

7. L'Università collabora con amministrazioni pubbliche ed Enti territoriali, al fine di conseguire obiettivi di comune interesse nell'ambito della formazione, della ricerca, dei servizi agli studenti e del diritto allo studio.

Art. 38
Partecipazione ad organismi privati

1. L'Università promuove e partecipa a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica, alla ricerca e alla formazione o, comunque utili, per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La partecipazione di cui al comma precedente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

3. La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

   3.1. livello di eccellenza dell'attività svolta;

   3.2. disponibilità delle risorse finanziarie e organizzative sufficienti;

   3.3. destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche, riservandone una quota al finanziamento della ricerca di base;

   3.4. espressa previsione di forme di tutela degli interessi dell'Università in occasione di aumenti di capitale.

   3.5. limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

   3.6. i rappresentanti dell'Università negli organi delle società o delle altre forme associative costituite a norma del comma 1 del presente articolo sono nominati con decreto del Rettore. Sono tenuti a trasmettere annualmente al Rettore una relazione sull'attività svolta.

4. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.

5. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Il corrispettivo della licenza onerosa del marchio costituisce forma autonoma di autofinanziamento di cui all'art. 7, comma 1 lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168.

6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del

Direttore Generale che ne rende possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse.

Art. 39
Rapporti con il Sistema Sanitario

1. L'Università, nel rispetto dei propri fini istituzionali di didattica, alta formazione e ricerca, concorre alla tutela e alla promozione della salute dell'individuo e della collettività, instaurando rapporti ispirati al principio della leale e fattiva collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, i Servizi Sanitari Regionali e le strutture private accreditate che operano nel campo della salute.
   Tale collaborazione si attua tramite la struttura di raccordo dei dipartimenti universitari di area medico-chirurgica e altre strutture didattiche o dipartimenti interessati, attraverso accordi, convenzioni e protocolli che assicurino la più ampia e completa formazione degli studenti nei Corsi di Studio, senza che vengano pregiudicati in alcun modo i doveri didattici e di ricerca del personale universitario che opera nell'area della sanità.

2. La struttura di raccordo tra i dipartimenti universitari raggruppati ai fini di cui al precedente comma, denominata Facoltà, opera come previsto dall'art. 24 del presente Statuto; essa si occupa della elaborazione, proposta ed attuazione di progetti formativi coerenti con la missione dell'Ateneo e delle Aziende Sanitarie ad essa correlate, ed è coinvolta nelle attività assistenziali assumendo compiti e responsabilità nei confronti del Sistema Sanitario. La Facoltà rientra nei criteri di numerosità per l'Ateneo di cui all'art. 24 comma 1. Nell'ambito dei rapporti istituzionali con il Sistema della Sanità, il Presidente del Consiglio di Facoltà assume i compiti previsti per il Preside dal DLgs 517/1999, dalla L.R. della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004, dalle delibere di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 318/2005 del 14/02/2005, nonché da quanto previsto dagli Accordi Attuativi Locali tra Università degli Studi di Parma e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Al Presidente della Facoltà, inoltre, possono essere conferite deleghe da parte del Rettore per funzioni nell'ambito della Sanità che le disposizioni vigenti attribuiscono alla sua figura.

3. Il Presidente della Facoltà è eletto in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del presente Statuto.

4. Al fine dello svolgimento dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo la composizione dell'organo deliberante della Facoltà, denominato Consiglio di Facoltà, nel rispetto dell'art. 24 del presente Statuto è la seguente:

   - i Direttori dei Dipartimenti raggruppati nella struttura, o loro delegati;
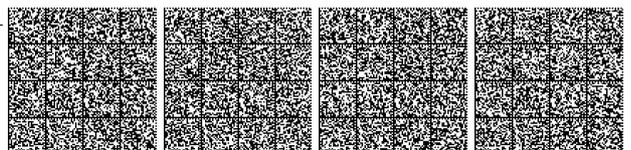
- una rappresentanza elettiva degli studenti dei Corsi afferenti ai Dipartimenti coinvolti, in misura pari al 20% del numero complessivo dei componenti l'organo;
- i Presidenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi dentaria;
- i Direttori universitari dei Dipartimenti ad Attività Integrata dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria;
- un Direttore delle Scuole di Dottorato di area medica individuato dai Direttori dei Dipartimenti raggruppati nella struttura;
- due rappresentanti dei Presidenti degli altri Corsi di laurea e laurea magistrale afferenti ai dipartimenti coinvolti, eletti dai presidenti stessi;
- tre rappresentanti dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, eletti dai Direttori stessi;
- docenti componenti delle giunte dei dipartimenti coinvolti, eletti dai docenti delle giunte stesse, fino a completare il numero massimo dei componenti il Consiglio di Facoltà come previsto dall'art. 2 comma 2 lett. f) della legge 240/2011.

Ai lavori del Consiglio di Facoltà possono assistere senza diritto di voto, i Direttori Generali o loro delegati delle aziende sanitarie maggiormente coinvolte nelle attività della Facoltà

Art. 40
Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università

L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università, è regolata dalla legislazione vigente e da apposito regolamento di Ateneo.
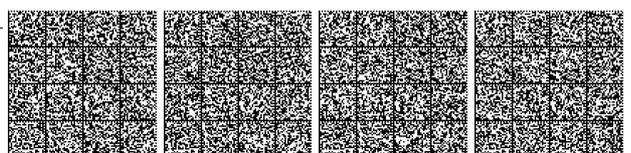
TITOLO VII
AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 41
Disposizioni generali

1. L'Università persegue la sua autonomia attraverso l'emanazione dello Statuto, dei relativi regolamenti di attuazione e di altri regolamenti che si rendessero necessari per realizzare le sue finalità istituzionali.

2. I regolamenti di Ateneo sono deliberati a maggioranza assoluta dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, ai sensi dello Statuto. I regolamenti devono essere proposti nella loro interezza ad entrambi gli Organi. I regolamenti sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore, salvo che non sia diversamente disposto, il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito informatico dell'Università. Sono altresì pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo.

3. Il Regolamento generale di Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalità di elezione degli Organi, è deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione sentiti, per le parti di loro competenza il Consiglio degli studenti e il Consiglio del personale tecnico amministrativo.

4. Il Regolamento didattico di Ateneo che disciplina l'ordinamento dei Corsi di Studio e delle eventuali altre attività formative, è deliberato dal Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche, sentito il Consiglio degli studenti previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Regolamento didattico di Ateneo definisce i criteri di afferenza dei Corsi di Studio ai dipartimenti. Il Regolamento didattico di Ateneo definisce i criteri di individuazione dei garanti dei Corsi di Studio.

6. Il Codice etico è approvato dal Senato Accademico. Sulle violazioni del Codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina per il personale docente e sotto la competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari per il personale tecnico amministrativo, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico, comminando le sanzioni di cui al successivo art. 43.

7. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza, la contabilità, l'attività gestionale e negoziale che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università, nel rispetto dei principi relativi al bilancio unico di Ateneo, è

deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Il regolamento può individuare anche forme autonome di gestione e ne fissa le norme relative.

8. Il Regolamento degli studenti è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio degli Studenti.

9. I regolamenti e gli accordi riguardanti il personale tecnico amministrativo sono deliberati e approvati come prescritto dalla normativa vigente.

10. Il Regolamento in materia di attività svolte dal personale nell'ambito dei rapporti con terzi è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, con parere favorevole del Senato Accademico.

11. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, per i settori di loro competenza, possono proporre ulteriori regolamenti richiedendone parere all'altro organo.

Art. 42
Regolamenti delle strutture

1. I regolamenti che disciplinano il funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e dei Centri di servizio sono proposti dalle strutture stesse ed approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, il Rettore, con atto motivato e su conforme delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, può chiedere alla struttura che lo abbia proposto il riesame del regolamento.

3. Nel caso di ulteriore non condivisione del dispositivo regolamentare da parte di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, esso viene riformulato e deliberato dal Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, sempre secondo le rispettive competenze.

4. I regolamenti sono emanati dal Rettore ed entrano in vigore, salvo che non sia diversamente disposto, il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito informatico dell'Ateneo.
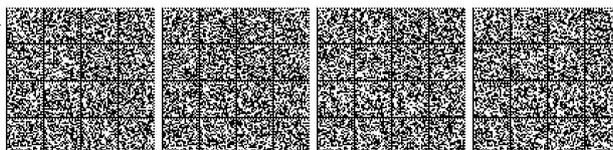
Art. 43
Codice etico

Il Codice etico dell'Università determina i valori fondamentali della comunità universitaria ed è volto al riconoscimento e al rispetto dei diritti individuali nonché all'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, ivi compresi quelli derivanti dalla partecipazione agli organi, e detta le regole di condotta nell'ambito della comunità universitaria. Le infrazioni del Codice da parte dei componenti la comunità universitaria, diverse ed ulteriori rispetto alle tipologie di infrazioni disciplinari attualmente vigenti per i medesimi soggetti, e per le quali continuano a trovare applicazione le relative specifiche disposizioni di legge, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità:
a) richiamo riservato
b) richiamo con pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo

TITOLO VIII
NORME FINALI

Art. 44
Incompatibilità

1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e per i Direttori di dipartimento limitatamente allo stesso Senato. E' fatto altresì divieto di essere componente di altri Organi Statutari dell'Università, salvo che del Consiglio di dipartimento, del Consiglio di Corso di Laurea, del Consiglio di Facoltà, del Consiglio di Scuola di Specializzazione e dei Consigli relativi ad altre attività didattiche.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico non possono ricoprire il ruolo di Direttore di Scuole di Specializzazione. Non possono rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali, telematiche. E' fatto divieto di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'Anvur.

Art. 45
Norme per il funzionamento degli Organi

1. La mancata designazione o elezione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento salvo che il numero dei membri non designati o non eletti sia superiore alla metà dei componenti dell'organo.

2. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina le modalità di funzionamento degli organi collegiali.

3. Il numero dei rappresentanti elettivi degli studenti che entrano a far parte degli organi non è vincolato al numero dei votanti nelle rispettive elezioni.

Art. 46
Norme di attuazione

1. Il presente Statuto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è, altresì, pubblicato sul sito informatico di Ateneo.

2. Le norme di attuazione dello Statuto sono demandate al Regolamento generale di Ateneo, agli altri regolamenti previsti dallo Statuto e ai regolamenti che si rendessero necessari per il migliore perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 continuano ad avere efficacia i regolamenti vigenti.

4. Per tutto quanto non specificato nello Statuto e nei regolamenti si applicano le norme disciplinanti profili dell'ordinamento universitario che non contrastino con lo Statuto e con i regolamenti.

Art. 47
Revisione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto è proposta dal Senato Accademico e dallo stesso deliberata, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 48
Norme di richiamo

Ai fini del presente Statuto, quando non diversamente specificato, si intendono:

- per professori: i professori di prima e seconda fascia;
- per decano: il professore di prima fascia con maggiore anzianità accademica nel ruolo;
- per docenti: i professori e i ricercatori;
- per ricercatori: i ricercatori a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato e gli assistenti di ruolo ad esaurimento;
- per personale: i docenti e il personale tecnico amministrativo;
- per personale tecnico amministrativo: i dipendenti tecnico amministrativi assunti a tempo indeterminato;
- per studenti: gli iscritti ai Corsi di Studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE

Art. 49
Organizzazione dei dipartimenti

1. I dipartimenti esistenti alla data di entrata in vigore dello Statuto sono soggetti a riorganizzazione ai sensi di quanto stabilito dal comma 2, dell'art.2 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
2. I competenti Organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organismi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dello Statuto sulla Gazzetta Ufficiale.
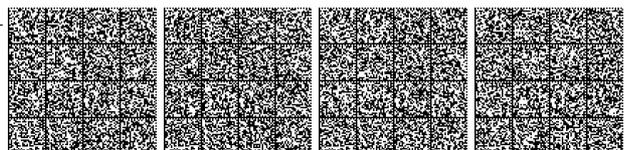
Art. 50
Organi in carica

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del nuovo Statuto sulla Gazzetta Ufficiale, i competenti Organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi Organi statutari.

2. Gli Organi collegiali dell'Università decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo Statuto. Gli Organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1, dell'art. 2 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo Statuto.

12A00845

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato relativo alla nuova indicazione terapeutica del medicinale «Avastin»

Si comunica che la Commissione tecnico-scientifica, nella seduta del 6-7 dicembre 2011 ha dato parere negativo alla rimborsabilità della nuova estensione delle indicazioni terapeutiche:

«Avastin» in combinazione con capecitabina è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti con carcinoma mammario metastatico, per cui una terapia con altri regimi chemioterapici, inclusi quelli a base di taxani o antracicline, non è considerata appropriata. Pazienti che hanno ricevuto un trattamento adiuvante a base di taxani o antracicline nei 12 mesi precedenti, non devono ricevere il trattamento con Avastin in combinazione con capecitabina. Per ulteriori informazioni relative allo stato di HER2, fare riferimento al paragrafo 5.1.

12A01039

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI PESARO E URBINO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che la sottoelencata impresa, già assegnatarie del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro e Urbino con le seguenti determinazioni dirigenziali: n. 002 dell'11 gennaio 2012:

n. marchio 036-PS - A.P. Adriano Perlini di Gabucci Osmilde con sede a Pesaro (Pu) - Piazza del Popolo, 39 - Cap 61121 - GBCSLD52R66L500L - n. R.E.A. 89910.

I punzoni in dotazione alle imprese suddette sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio di Pesaro e Urbino che ha provveduto alla deformazione.

12A00853

MINISTERO DELLA SALUTE

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sodio cloruro 0,9% (Piramal)».

Decreto n. 2 del 17 gennaio 2012

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sodio cloruro 0,9 % (Piramal)» - A.I.C. n. 100438074, di cui è titolare l'impresa Piracal Critical Care Italia S.p.a., con sede in via XXIV Maggio n. 62/A - S. Giovanni Lupatoto (Verona), codice fiscale n. 03981260239, è scaduta.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01053

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Biosol 220» e «Biosol».

Decreto n. 3 del 17 gennaio 2012

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Biosol 220» AIC n. 102928, «Biosol» AIC n. 101512, di cui è titolare dell'impresa PFIZER Italia S.r.l., con sede in via Isonzo n. 71 - Latina 04100 (latina), codice fiscale n. 06954380157, sono decadute in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: i medicinali stessi non sono stati commercializzati ai sensi del comma 6 dell'art. 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01054

Sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Kanaxin», «Afispir», «Dimetoprim», «Ritardomicina», «Postipofisin», «Oxiritard», «BI VET», «Calciferolo a Urto», «Ferro Destrano - AFI», «Afimastite L», «Afibutazone», «Glucosata+Metionina 30%», «Agrocillina», «Dexamet AFI», «Calcio Magnesio Fosforo VITB12», «Gonasin», «Luteogonin B», «Afisolone», «Afimastite A», «Gonestrin A».

Decreto n. 4 del 17 gennaio 2012

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Kanaxin» A.I.C. n. 101046 , «Afispir» A.I.C. n. 101042 , «Dimetoprim» A.I.C. n. 101039 , «Ritardomicina» A.I.C. n. 101030 , «Postipofisin» A.I.C. n. 101027 , «Oxiritard» A.I.C. n. 101047 , «Bi Vet» A.I.C. n. 101031 , «Calciferolo A Urto» A.I.C. n. 101032 , «Ferro Destrano - AFI» A.I.C. n. 100302 , «Afimastite L» A.I.C. n. 103532 , «Afibutazone» A.I.C. n. 100311 , «Glucosata+Metionina 30%» A.I.C. n. 100325 , «Agrocillina» A.I.C. n. 101045 , «Dexamet AFI» A.I.C. n. 101041 , «Calcio magnesio fosforo VITB12» A.I.C. n. 100364 , «Gonasin» A.I.C. n. 102161 , «Luteogonin B» A.I.C. n. 101025 , «Afisolone» A.I.C. n. 101038 , «Afimastite A» A.I.C. n. 101043 , «Gonestrin A» A.I.C. n. 101026 , di cui è titolare l'impresa Azienda farmaceutica italiana S.r.l., con sede in via A. De Gasperi n. 47 - Sumirago 21040 (Varese), codice fiscale n. 0071885015, sono sospese.

I medicinali di cui trattasi non possono essere più commercializzati e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Motivo della sospensione: inosservanza degli articoli 33 e 62 del decreto legislativo n. 193/2006.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01120

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Designazione quali organismi notificati, secondo la direttiva 2010/35/UE, degli organismi già notificati secondo la direttiva 1996/36/CE.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici in data 30 dicembre 2011, i seguenti organismi notificati secondo la direttiva 1999/36/CE sono autorizzati a rilasciare la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione previste dalla direttiva 2010/35/UE:

Istituto di certificazione europea prodotti industriali, via Paolo Bellizzi n. 29/33 - 29100 Piacenza;

CSI S.p.a., viale Lombardia n. 20 - 20021 Bollate (Milano);

Ecosim S.r.l., via Traversa Fiorentina n. 10 - 59100 Prato;

Consorzio europeo certificazione - CEC, via Pisacane n. 46 - 20025 Legnano (Milano);

Bureau Veritas Italia S.p.a., viale Monza n. 261 - 20216 Milano;

Italcert S.r.l., viale Sarca n. 336 - 20126 Milano;

Rina Services S.p.a., via Corsica n. 12 - 16128 Genova;

Cert'Italia S.r.l., via Clerici n. 342 - 20091 Sesto San Giovanni (Milano);

European Certifyng Organization S.p.a., via Mengolina n. 33 - 48018 Faenza (Ravenna);

Apave Italia CPM S.r.l., via Artigiani n. 63 - 25040 Bienno (Brescia);

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, via IV Novembre n. 144 - 00187 Roma.

La presente autorizzazione ha validità sino al 31 ottobre 2012.

12A01125

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-028) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
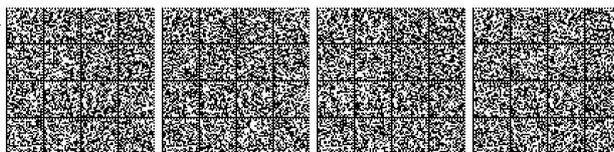
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

45-410100120203

€ 1,00